



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (*ordinamento
ex LM-77*)
in Amministrazione Finanza e Controllo
Consulenza amministrativa

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

LA NUOVA DIRETTIVA
34/2013/UE E LE CONSEGUENZE
SULLE VALUTAZIONI
AZIENDALI DA PARTE DI UN
SOGGETTO TERZO

Relatore

Ch. Prof. ssa Maria Silvia Avi

Laureando

Alberto Paccagnella
Matricola 822521

Anno Accademico

2013 / 2014

INDICE

INTODUZIONE	3
CAPITOLO 1: LA DIRETTIVA 34/2013/UE.....	4
1.1. Origine ed evoluzione della redazione del bilancio di esercizio.	4
1.2. Struttura delle Direttiva 2013/34/UE.....	8
1.3. Obbiettivi e finalità della direttiva.....	13
CAPITOLO 2: L’IMPATTO DELLA DIRETTIVA SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.	17
2.1 I principi di redazione nella disciplina nazionale: gli artt. 2423 e 2423-bis c.c. e l’OIC n.11.	17
2.1.1 Il principio di chiarezza.	20
2.1.2 I principi di verità e correttezza.	22
2.1.3 I principi della prudenza e della prospettiva di funzionamento dell’impresa.....	24
2.1.4 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.....	27
2.1.5 Il principio della competenza economica.	29
2.1.6 I principi della valutazione separata delle poste di bilancio e della continuità dei criteri di valutazione.	31
2.1.7 I principi contabili di significatività e rilevanza, neutralità, omogeneità, comparabilità e periodicità.....	34
2.2 Confronto con i principi interazionali IAS/IFRS.	35
2.2.1 Gli assunti di base: la continuità aziendale e la competenza economica.....	38
2.2.2 Le caratteristiche qualitative di primo e secondo livello.	41
2.3 I possibili cambiamenti derivanti dal recepimento dell’art. 6 della Direttiva 2013/34.	48
CAPITOLO 3: IL BILANCIO DI ESERCIZIO ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 34/2013/UE.	54
3.1. La struttura del bilancio civilistico.....	56
3.1.1. Lo Stato Patrimoniale.....	58
3.1.2. Il Conto Economico.....	61
3.1.3. La Nota Integrativa.....	64
3.1.4. La Relazione sulla Gestione.....	68
3.2 I nuovi principi contabili nazionali e il loro nuovo ruolo.....	70

3.3	Il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS: il <i>fair value</i> quale espressione della finalità del bilancio di esercizio.....	81
3.4	Le prospettive di evoluzione del bilancio derivanti dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE.	92
3.4.1.	L'evoluzione degli schemi strutturali di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.....	93
3.4.2.	Le possibili evoluzioni dei criteri di valutazione delle poste patrimoniali e reddituali.	108
3.4.3.	La struttura <i>bottom up</i> della Direttiva 34/2013/UE e i possibili problemi che questa può determinare.....	113
3.4.4.	Le nuove disposizioni in merito alle informazioni di carattere qualitativo del bilancio d'esercizio.	115
3.4.5.	Le semplificazioni previste per le micro, piccole e medie imprese.....	129
3.4.6.	Gli obblighi di pubblicazione del bilancio d'esercizio.....	137
	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	141
	BIBLIOGRAFIA.....	143

INTODUZIONE

Questo elaborato si propone di trattare la nuova disciplina dettata dalla Direttiva 2013/34/UE in materia di redazione dei bilanci d'esercizio.

La tesi affronterà l'argomento illustrando inizialmente (primo capitolo) un excursus storico relativo all'evoluzione dei documenti contabili, descrivendo il percorso nazionale e quello dell'Unione Europea.

Il secondo capitolo si concentrerà sui principi contabili che disciplinano la normativa civilistica e quella internazionale, confrontandole e constatando quanto al momento esse siano distanti tra loro.

Infine si tratterà in merito ai possibili cambiamenti, della disciplina nazionale, che potrebbero generare il recepimento della nuova Direttiva europea.

Nel terzo e ultimo capitolo si affronterà il tema principale dell'elaborato.

Nella prima è stata sviluppata una breve analisi e un confronto dei principali documenti di bilancio redatti secondo l'odierna disciplina civilistica e gli IAS/IFRS, che delle considerazioni in merito ai nuovi principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo italiano di contabilità.

Infine l'attenzione si focalizzerà sui possibili cambiamenti che potrebbe generare il recepimento della Direttiva 2013/34/UE sia a livello sostanziale che strutturale.

Con questo elaborato, si vuole verificare se gli obiettivi posti dal Legislatore europeo, quali la riduzione dei costi amministrativi delle singole società per la redazione dei documenti contabili e l'avvicinamento delle differenti discipline contabili europee sia tra loro che con i principi contabili internazionali, siano stati raggiunti permettendo così una possibile semplificazione nel raffronto tra i diversi bilanci per tutti i portatori di interesse.

CAPITOLO 1

LA DIRETTIVA 34/2013/UE

1.1. Origine ed evoluzione della redazione del bilancio di esercizio.

Il 26 giugno 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato la Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, raggiungendo così un importante traguardo nell'ambito del processo di omogeneizzazione e rinnovamento delle normative contabili tra gli Stati membri.

Per comprendere appieno la nuova disciplina introdotta dalla suddetta direttiva, in via preliminare si ritiene opportuno analizzare l'evoluzione nazionale e comunitaria relativa al bilancio d'esercizio. Quest'ultimo è stato inizialmente introdotto al fine di fornire una rappresentazione dell'andamento interno ed esterno dell'impresa. Nel corso degli anni la disciplina nazionale ha subito continue modifiche in ordine alle modalità di redazione per adeguarsi agli incalzanti sviluppi ed esigenze dei mercati nazionali e internazionali.

Invero, partendo da un semplice rendimento di conto utile al solo imprenditore esclusivamente per l'analisi dei dati a consuntivo, si è giunti ad un complesso strumento in grado di fornire una rappresentazione della realtà societaria.

In particolare, quanto alla normativa nazionale, è possibile riscontrare che già il codice del commercio del 1882 disciplinava la redazione del bilancio di esercizio, prevedendo espressamente che detto documento dovesse «*dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte*¹».

Tuttavia, con riferimento alla struttura del bilancio, detto codice non individuava una forma convenzionale, lasciando che le modalità di predisposizione degli schemi venissero liberamente decise dai redattori.

Con l'introduzione del Codice Civile nel 1942 e, più precisamente, con gli articoli 2423, 2424 e 2425 vennero previste alcune clausole generali di bilancio quali: la rappresentazione chiara e precisa degli utili, l'obbligo della relazione da parte degli

¹ «*Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:*

1. *Il capitale sociale realmente esistente;*

2. *La somma dei versamenti effettuati e dei versamenti in ritardo.*

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti nell'anno, e le perdite sofferte.

Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita, ed amministratrici di tontine, deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'articolo 144».

Art. 175 del Codice di commercio del 1882.

amministratori, il contenuto orientativo dello stato patrimoniale e i criteri di valutazione delle differenti poste attive e passive (come ad esempio le immobilizzazioni, le partecipazioni e i crediti). Inoltre, la nuova disciplina codicistica ha sottratto all'assemblea dei soci il compito di redigere il bilancio lasciando loro la sola attività di approvazione.

La legge n. 216/1972 ha colmato alcune delle lacune che erano emerse a livello pratico, introducendo da un lato l'art. 2425-bis del c.c. che ha reso obbligatoria la redazione del conto economico a costi, ricavi e rimanenze², e dall'altro l'art. 2429-bis che ha regolamentato il contenuto della relazione da parte degli amministratori.

Nello stesso periodo, a livello comunitario venivano emanate la Direttiva 78/660/CEE e la Direttiva 83/349/CE (rispettivamente IV e VI Direttiva) con l'obiettivo di coordinare e armonizzare le discipline nazionali in materia di redazione del bilancio.

Tali direttive vennero recepite in Italia a distanza di più di un decennio, con l'introduzione del D.lgs. n. 127/1991, rinnovando significativamente alcune disposizioni del codice civile.

Tra le novità più importanti si annovera l'inserimento di una nuova clausola generale in forza della quale «*il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*³». A ciò si aggiunga l'introduzione di alcuni principi di redazione⁴ del bilancio, i quali prevedono, tra l'altro, la struttura minima composta da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa⁵, nonché precise indicazioni di contenuto obbligatorio per i primi due schemi. Inoltre per effetto del recepimento della direttiva succitata fu stabilito che il bilancio dovesse essere accompagnato da una relazione sulla gestione, concedendo, però, alle imprese di minor dimensione la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata⁶.

² Denominato conto dei profitti e delle perdite era diviso in due colonne contrapposte, ("dare" e "avere") che contenevano rispettivamente i costi e i ricavi.

³ L'art.2423 2°c si ispira all'art. 2 2°c. della IV Direttiva in cui si stabilisce una sorta di imperativo categorico cui debbono attenersi gli amministratori allorché compongono responsabilmente il bilanci d'esercizio destinato a pubblicazione: «*I conti annuali devono essere elaborati con chiarezza ed essere conformi alla presente direttiva*».

⁴ L'art. 2423-bis stabilisce la necessità dell'osservanza dei principi quali quello della prudenza, della continuità aziendale, della significatività e rilevanza, della neutralità, della comparabilità, della periodicità e della omogeneità.

⁵ Nell'art. 2423 viene definita la composizione minima del bilancio d'esercizio, ciò non toglie la possibilità di utilizzare altri documenti esplicativi come il Rendiconto finanziario.

⁶ Affinché sia possibile redigere il bilancio in forma abbreviata è necessario che per due esercizi consecutivi non devono essere superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000,00 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Un ulteriore intervento legislativo che merita di essere segnalato è quello del D.lgs. n. 6/2003 in forza del quale venne introdotto il principio del c.d. *doppio binario*, ovvero una netta separazione fra il bilancio civilistico e la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali. Da quel momento in poi, non era più possibile per l'amministratore scegliere se applicare i criteri civilistici oppure quelli fiscali nella valutazione delle singole voci di bilancio. Ora quindi il reddito che ne scaturisce dal bilancio stesso può essere considerato scevro da obblighi o convenzioni indotte dalla normativa tributaria.

Nell'iter evolutivo della disciplina del bilancio d'esercizio italiano, i principi contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità⁷ (OIC) hanno sempre svolto un ruolo guida, interpretando e integrando la disciplina civilistica laddove la stessa fosse insufficiente o comunque non in linea con le esigenze dei mercati.

Ciò nonostante solo con la legge n. 116 del 2014⁸ venne stabilito definitivamente che il ruolo dell'OIC è quello di «*emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile*». Tale riconoscimento è legato alla riforma della governance dell'Efrag (European Financial Reporting Advisory Group)⁹ che prevede non più un semplice ruolo degli standard setter nazionali dell'unione come osservatori senza diritto di voto, ma come veri componenti attivi, conferendo ad essi una posizione di maggiore influenza nei tavoli europei soprattutto nella revisione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS¹⁰.

⁷ Nell'esercizio delle proprie funzioni, questo organo persegue finalità d'interesse pubblico, agisce in modo indipendente e riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) circa l'attività svolta.

⁸In realtà già nel 2005 con il D.Lgs. n.38 vennero individuate le funzioni dell'OIC. Nello specifico, l'art. 9-bis va a definire il ruolo e le funzioni:

«1. L'organismo italiano di contabilità, istituto nazionale per i principi contabili:

a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;

b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (Iasb), con l'European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) e con gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento alle attività di cui ai punti precedenti, si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo italiano di contabilità persegue finalità di interesse pubblico, agisce in modo indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di economicità.

Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta».

⁹ Organismo che fornisce alla Commissione europea consulenza e pareri in materia di adozione dei principi contabili internazionali.

¹⁰ L'ente internazionale che emana tali principi è lo International Accounting Standards Board (IASB) è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali. Inizialmente fu fondato a Londra nel 1973, quale ente di natura privata, dalle maggiori associazioni professionali operanti in Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito. In qualità di ente di carattere privatistico, lo IASB non vantava alcun diritto di imposizione nei confronti degli organismi che vi

Ultimo tassello fondamentale per la realizzazione delle discipline che ordinano l'odierno bilancio d'esercizio è il Regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali. Questo prevede che, a partire dal 1° gennaio del 2005, le società quotate in un mercato regolamentato, quelle bancarie e assicurative, siano obbligate a redigere il bilancio d'esercizio secondo i principi elaborati dallo IASB. Per le altre tipologie di società è invece concessa la possibilità di scegliere se adottare i principi nazionali o quelli internazionali, ad eccezione però di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata che devono adottare solo i principi contabili nazionali.

Nel luglio del 2007, la Commissione europea ha pubblicato la «*Comunicazione della Commissione sulla semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile*», all'interno della quale si è interrogata sia in merito all'esigenza di ridurre gli oneri amministrativi, sia in merito all'adeguatezza dell'attuale sistema normativo a fronte dei repentini cambiamenti del mercato. Nel 2009 è stato pubblicato il documento «*Consultation on the review of the Accounting Directive*», nel quale sono state affrontate alcune delle tematiche adottate successivamente nella Direttiva 2013/34/UE, tra le quali spicca il *bottom-up approach* secondo cui si deve partire dalla definizione di regole generali applicabili a tutte le tipologie e dimensioni di impresa e successivamente fornire obblighi ulteriori a carico delle imprese di medie e grandi dimensioni¹¹. Nel 2011, con la Consultazione, intitolata «*Consultation on the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities*», era emersa la volontà da parte degli *stakeholders* di adottare i principi contabili internazionali anche per le *Small and Medium enterprises* (SMEs). La Commissione, in realtà, ha ritenuto non adeguata tale possibilità in quanto contraria a uno degli obiettivi comunitari: semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.

Da questo breve *excursus* storico è facile comprendere come la disciplina relativa alla redazione dei documenti contabili delle società sia sempre stata in continua evoluzione. Ebbene, dopo circa trent'anni dall'emanazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, la Direttiva 2013/34/UE è il risultato di una lunga analisi sui possibili interventi nelle normative dei singoli Stati membri e rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di armonizzazione della materia di bilancio.

aderiscono. Il suo operato, tuttavia, acquisisce autorevolezza grazie all'appoggio del Comitato di Basilea, della IOSCO, dell'EFRAG. Oggi giorno la sua disciplina è accettata a livello globale.

¹¹ Nella precedente direttiva, la 78/660/CEE, era previsto invece un approccio di tipo top down secondo cui venivano predisposte regole indirizzate principalmente alle grandi imprese con la previsione di facoltà di esenzione per le piccole e medie imprese.

1.2. Struttura delle Direttiva 2013/34/UE.

La Direttiva 2013/34/UE è costituita da 58 *considerando* e 55 articoli che regolamentano le materie in merito alla redazione del bilancio d'esercizio e consolidato, alla disciplina sull'auditing¹² e alle relazioni tra alcune tipologia di imprese e gli stessi Stati membri.

I *considerando*, sebbene non abbiano alcuna valenza giuridica, rappresentano in sostanza, i lavori preparatori che sono stati valorizzati ai fini della stesura della Direttiva e, pertanto, hanno il compito di illustrare e motivare i principi su cui si basano gli articoli della Direttiva.

Nello specifico ai fini della redazione del bilancio si segnalano i seguenti *considerando*:

- il *considerando* n. 4 sottolinea la necessità che il bilancio d'esercizio sia in grado di fornire informazioni sia ai finanziatori che all'organismo interno in merito al possibile andamento societario;
- il *considerando* n. 5 individua come prime potenziali dirette interessate all'applicazione della direttiva le società per azioni le società a responsabilità limitata, le società in accomandita semplice in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano organizzati in società di capitali;
- il *considerando* n. 9 sottolinea come i bilanci d'esercizio debbano dare una rappresentazione *«veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell'esercizio»*;
- il *considerando* n. 10 evidenzia come la direttiva in esame tenga conto del principio del *«pensare in piccolo»* con l'obiettivo di evitare alle micro e piccole imprese oneri amministrativi inutili o sproporzionati;
- il *considerando* n. 12 sottolinea l'esigenza di distinguere tra loro le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese sulla base dello stato patrimoniale, del ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e dell'occupazione media d'esercizio;
- il *considerando* n. 15 sottolinea l'opportunità di esonerare le micro imprese dall'obbligo generale di pubblicazione dei bilanci, fermo restando la necessità che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate;

¹² In realtà la Direttiva, negli articoli 34 e 35, non si occupa di modificare interamente la disciplina della revisione legale, ma rimanda alla direttiva 2006/43/CE attuata in Italia con il D.Lgs. 39/2010. L'unica variazione che viene proposta è quella relativa alla relazione di revisione disciplinata dall'art. 28 della Direttiva 2006/43/CE.

- il considerando n. 17 introduce il concetto del principio di rilevanza secondo il quale le informazioni considerate irrilevanti possono essere aggregate nei bilanci;
- il considerando n. 19 valuta la possibilità e la necessità di adottare il criterio di valutazione al valore equo sia per alcuni strumenti finanziari che per attività diverse da queste;
- il considerando n. 23, si riferisce alla nota integrativa, giustificando la possibilità di un regime informativo limitato per le piccole imprese;
- infine, il considerando n. 52 prevede la possibilità di una valutazione sull'efficacia di tale nuovo regime e di una eventuale modifica.

Sulla scorta delle sopra citate considerazioni e di tutte le altre, sono stati formulati i 55 articoli della Direttiva a loro volta suddivisi, secondo macro argomenti, in 11 *capi* :

- capo 1 – ambito di applicazione, definizione e categorie di imprese e gruppi di imprese (artt. 1-3). ;
- capo 2 – disposizioni e principi generali (artt. 4-8);
- capo 3 – stato patrimoniale e conto economico (artt. 9-14);
- capo 4 – nota integrativa (artt. 15-18);
- capo 5 – relazione sulla gestione (artt. 19-20);
- capo 6 – bilanci e relazioni consolidati (artt. 21-29);
- capo 7 – pubblicazione (artt. 30-33);
- capo 8 – revisione dei conti (artt. 34-35);
- capo 9 – disposizioni relative alle esenzioni e alle restrizioni sulle esenzioni (artt. 36-40);
- capo 10 – relazione sui pagamenti a favore dei governi (artt.41-48);
- capo 11 – disposizioni finali (artt. 49-55).

Nel capo 1 il Legislatore ha voluto disciplinare la composizione dei documenti contabili, e nello specifico, l'art. 1 richiama gli allegati I e II in cui vengono indicati, per i singoli Stati, le tipologie di imprese a cui si deve applicare la Direttiva.

Nello specifico, per l'Italia sono soggette alla nuova disciplina, tutte le società di capitali¹³ e le società di persone¹⁴ in cui «*tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti*

¹³ Società di capitali (S.p.a.), società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) e società a responsabilità limitata (S.r.l.).

¹⁴ Società in nome collettivo (S.n.c.) e società in accomandita semplice (S.a.s.).

illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese¹⁵».

L'art. 2 ha un compito informativo dal momento che fornisce una serie di definizioni utili alla comprensione del contenuto degli articoli successivi, come ad esempio i concetti di *partecipazioni, parte correlata, prezzo di acquisto e rilevanza*.

Infine l'art. 3 definisce le categorie di imprese in base a limiti dimensionali relativi allo stato patrimoniale, ai ricavi netti d'esercizio e al numero medio annuo di dipendenti occupati¹⁶.

Tale valutazione, deve essere effettuata considerando specifici elementi dei singoli parametri: il totale dello stato patrimoniale è da intendersi pari alla somma delle macro classi da A a D (capitale sottoscritto e non versato, costi di impianto e di ampliamento, immobilizzazioni, attivo circolante) all'interno dell'Attivo nello schema di cui all'allegato III e macro classi da A ad E (capitale sottoscritto e non versato, costi di impianto e di ampliamento, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti) dell'attivo nello schema di cui all'allegato IV della Direttiva.¹⁷ Per quanto riguarda invece i ricavi netti delle vendite o delle prestazioni è stata concessa agli Stati membri la possibilità di prescrivere proventi derivanti da altre fonti nel caso in cui i ricavi previsti dalla normativa non siano pertinenti.

È necessario sottolineare come due dei tre limiti non debbano essere superati per due esercizi consecutivi affinché le imprese possano rimanere incluse in una determinata categoria sottostando così a specifici obblighi normativi.

Utilizzando i sopra citati criteri, il Legislatore ha suddiviso le imprese in quattro categorie.

Vengono definite microimprese quelle società che, alla data di chiusura dell'esercizio presentino un totale dello stato patrimoniale pari a Euro 350.000, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 700.000 e un numero medio dei dipendenti occupati durante tutto l'esercizio non superiore a 10.

Sono piccole imprese¹⁸ quelle che, alla data di chiusura del bilancio d'esercizio, per due esercizi consecutivi presentano un totale dello stato patrimoniale non superiore a Euro

¹⁵ Art. 1 c.2 let. b Dir. 2013/34/UE.

¹⁶ Questa ripartizione risulta necessaria al fine di poter applicare l'art. 36 della stessa Direttiva il quale definisce le esenzioni a favore delle micro-imprese.

¹⁷ L'art. 10 della Direttiva consente agli stati membri la possibilità di adottare due differenti schemi di bilancio quello a struttura orizzontale, definito nell'allegato III e quello a struttura verticale esplicito nell'allegato IV.

¹⁸ La Direttiva prevede la possibilità degli Stati membri di stabilire delle soglie superiori per quanto riguarda i primi due limiti. Tali soglie, tuttavia non possono essere superiori a Euro 6.000.000 per quanto riguarda lo Stato patrimoniale e a Euro 12.000.000 per quanto riguarda i Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

4.000.000, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a Euro 8.000.000, un numero medio di dipendenti occupati minore di 50.

Devono essere considerate medie imprese quelle società che per due esercizi consecutivi non espongono in bilancio il totale dello stato patrimoniale superiore a di Euro 20.000.000, i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a Euro 40.000.000 e non dispongono di una forza lavoro media annua superiore a 250.

Infine, sono definite grandi imprese tutte quelle società che superano, alla data di chiusura di bilancio, almeno due dei tre limiti dimensionali definiti per le medie imprese.

Con l'art. 3, quindi, viene armonizzato il criterio per la definizione della dimensione delle società, considerando che, prima della Direttiva, gli Stati membri avevano la facoltà di stabilire i propri criteri per la definizione dei limiti dimensionali.

A tal proposito, il suo recepimento potrebbe comportare delle notevoli modifiche nella disciplina italiana dal momento che i limiti quantitativi per redigere il bilancio nella forma abbreviata contenuti nell'art. 2435-bis del Codice Civile sono attualmente i seguenti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale non superiore ad Euro 4.400.000,00;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori ad Euro 8.800.000,00;
- numero dei dipendenti non superiore a 50.

Raffrontando questi ultimi dati con quelli precedentemente definiti, si comprende come i limiti stabiliti dalla disciplina nazionale per le piccole imprese siano più elevati di quelli previsti dalla stessa direttiva.

Si può supporre quindi che il Legislatore italiano per non rischiare di danneggiare quelle imprese che al momento usufruiscono già della disciplina esemplificatrice nella redazione del bilancio, ma superano i limiti dimensionali dettati dalla Direttiva, propenderà, in fase di recepimento, ad usufruire della possibilità concessa dal Legislatore europeo di aumentare i limiti previsti per le piccole imprese. In pratica si potrebbe passare ad un limite dimensionale per l'attivo dello Stato patrimoniale pari a Euro 6.000.000 e per i ricavi netti pari a Euro 12.000.000. Se ciò avvenisse si amplierebbero, di conseguenza, il numero di società che potrebbero beneficiare del regime agevolato per la redazione dei bilanci in forma abbreviata.

Dal capo 2 al capo 5 vengono disciplinati i principi contabili, le possibili strutture e i criteri con cui dovrà essere redatto un bilancio d'esercizio a partire dal 2016.

Nello specifico l'art. 4 disciplina il contenuto del bilancio d'esercizio sottolineando come questo debba essere composto da almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la

nota integrativa. Inoltre viene lasciata libertà agli Stati membri di imporre informazioni aggiuntive a quelle imprese che non rientrano nei limiti imposti per le piccole imprese.

Con l'art. 6, alla lettera *j*, il Legislatore introduce per la prima volta il principio di *irrilevanza* secondo cui il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un *effetto significativo* sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari.

Inoltre, sempre nello stesso articolo è stata profondamente modificata la possibilità di deroga ai principi di redazione dal momento che, tale facoltà, sarà riservata agli Stati membri in sede di accoglimento della Direttiva. Nella precedente direttiva, invece, nell'art. 31 era prevista la possibilità per i redattori del bilancio di derogare, in casi eccezionali, a tutti i principi generali contenuti nel comma 1 che corrispondono agli stessi iscritti nell'art. 2423-bis del codice civile.

L'art. 7 riconosce alle imprese la possibilità di valutare le immobilizzazioni con il metodo della *rideterminazione dei valori*¹⁹ avendo come contropartita una riserva di patrimonio netto, che può essere convertita interamente in capitale in qualunque momento.

L'art. 8 introduce la possibilità agli Stati membri di adottare o meno l'uso del *fair value* per la valutazione degli strumenti finanziari compresi i derivati. In verità l'adozione di questo metodo di valutazione non è una novità, dal momento che già nella direttiva 78/660/CEE si fa riferimento agli strumenti finanziari e al valore equo.

Il capo 3 definisce le caratteristiche strutturali di come deve essere composto lo Stato patrimoniale e il Conto economico.

All'art. 10, si rimanda agli allegati III e IV della stessa direttiva in cui vengono rappresentati i due schemi di stato patrimoniale adottabili (struttura orizzontale o struttura verticale) lasciando ai Legislatori nazionali la possibilità di accogliere uno o entrambi i modelli. Inoltre, l'art. 11 presenta una possibile struttura alternativa, in cui le voci possono essere iscritte secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti o non correnti richiamando così i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

La struttura del conto economico, invece, è disciplinata dall'art.13, il quale a sua volta rimanda agli allegati V e VI²⁰ (per natura della spesa, per funzione della spesa), lasciando sempre agli Stati membri la stessa facoltà prevista per lo stato patrimoniale.

¹⁹ Questo metodo era già disciplinato dai principi contabili internazionali IAS 16 e consente di iscrivere in bilancio le immobilizzazioni ad un valore periodicamente rivalutato rappresentato dal valore di mercato.

²⁰ Tali allegati, così come quelli richiamati per lo stato patrimoniale, sono stati ripresi dalla direttiva precedente. Da ciò si può desumere come il Legislatore abbia voluto dare una continuità con la precedente direttiva senza così arrecare alcun problema che, al contrario, si sarebbe verificato con un eventuale stravolgimento della disciplina precedente.

I capi 4 e 5, infine vanno a definire la disciplina relativa alla nota integrativa e alla relazione sulla gestione indicando con dettaglio tutte le informazioni che devono essere riportate nei due documenti, distinguendo quelle che sono obbligatorie per le imprese di qualsiasi dimensione.

La direttiva dovrà essere recepita entro il 20 luglio 2015 e dovrà essere applicata a partire già dall'anno successivo in riferimento all'esercizio contabile di competenza. Rimane quindi tutto in sospeso dal momento si dovranno attendere i recepimenti dei singoli Stati, a quali è lasciata la libertà di adottare opzioni differenti per alcuni articoli²¹, per poter comprendere come la Direttiva andrà a modificare le singole discipline nazionali.

1.3. Obiettivi e finalità della direttiva.

La principale difficoltà riscontrata durante la redazione della Direttiva 2013/34/UE è legata al differente tessuto sociale, storico, politico ed economico che caratterizza ogni singolo Stato membro rendendo assai complesso il processo di omogeneizzazione della disciplina contabile.

Proprio per la complessità del compito l'iter che ha permesso di arrivare alla promulgazione della Direttiva è iniziato già nel 2007, anno in cui la crisi, esplosa negli anni precedenti in USA, aveva travolto il continente europeo «[...] mettendo in luce l'esigenza di porre rimedio, spesso con vera urgenza, a una regolamentazione incompleta e scarsamente efficace nei suoi esiti²²».

A partire dal 2007, quindi, l'Unione Europea ha lavorato con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi in capo alle società catalizzando sempre più l'attenzione nei confronti delle piccole-medie imprese. A tal riguardo si può fare riferimento alla comunicazione del 30 settembre 2008 da parte della Commissione in merito al concetto *Think first small* (pensare anzitutto in piccolo) e alla costituzione di uno *Small Business Act*²³(SBA) nel quale vennero delineati *dieci principi per guidare la formulazione e l'attuazione delle politiche sia a livello UE che degli Stati membri*:

²¹ Ad esempio, nell'art. 7 è stabilito che siano gli Stati membri ad autorizzare o prescrivere la possibilità di adottare il metodo di determinazione dei valori per le immobilizzazioni, oppure nell'art. 11 della stessa direttiva è previsto che saranno sempre gli Stati membri a decidere quale tipologia di stato patrimoniale adottare. Questa libertà di decisione è legata alle differenze ecosistema economico di ciascun Stato membro, l'obiettivo è far sì che ciascun cittadino europeo abbia eguali diritti e doveri in corrispondenza con le caratteristiche della propria disciplina nazionale.

²² Estratto dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni Legiferare con intelligenza nell'Unione europea, Bruxelles 8.10.2010.

²³ Lo SBA definisce le grandi linee della politica a favore delle PMI.

- I. *Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale*
- II. *Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l'insolvenza, ottengano rapidamente una seconda possibilità*
- III. *Formulare regole conformi al principio di Think first small*
- IV. *Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI*
- V. *Adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità degli aiuti di stato per le PMI*
- VI. *Agevolare l'accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed economico favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni commerciali*
- VII. *Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico*
- VIII. *Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione*
- IX. *Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità*
- X. *Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati.*²⁴

Tale documento venne riesaminato successivamente nel 2011, in cui si sottolinearono i progressi fin a quel momento raggiunti e vennero delineate nuove misure per dare una risposta ai problemi legati alla crisi che ormai da anni premeva sull'economia degli Stati europei.

In linea con quanto sviluppatosi a partire dal 2007, la Commissione europea si è preposta come obiettivo principale quello di formulare uno strumento legislativo per la semplificazione dei requisiti informativi contabili per le società di dimensioni minori.

Per comprendere meglio le motivazioni che hanno indotto la Comunità europea a porsi questo obiettivo è necessario analizzare la composizione dell'ecosistema economico del continente europeo.

Dagli ultimi dati statistici a disposizione, rilevati dall'*Annual report on european SMEs 2013/2014: a partial and fragile recovery*, risulterebbe che nel 2013 erano attive nell'Europa dei 28²⁵ Stati membri, 21,5 milioni di piccole-medie imprese. Queste hanno offerto più di 88,8 milioni posti di lavoro generando circa 3,666 trilioni di valore aggiunto nei settori non finanziari²⁶.

²⁴ *Pensare anzitutto in piccolo (Think first small) - uno Small Business Act per l'Europa*, Bruxelles 30.9.2008

²⁵ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

²⁶ Vd. Pag. 120 del rapporto annuale delle PMI 2014.

È necessario sottolineare come, nel rapporto preso in considerazione, le SMEs sono definite tali se dispongano meno di 250 dipendenti, abbiano un giro d'affari inferiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. In questa macro categoria si deve fare una distinzione tra le micro, le piccole e le medie imprese come specificato nella qui sotto tabella:

Categoria d'impresa	Dipendenti	Ricavi	o	Totale di bilancio
Micro	< 10	< €2 milioni		< € 2 milioni
Piccole	< 50	< €10 milioni		< €10 milioni
Medie	< 250	< € 50 milioni		< €43 milioni

Tutte queste categorie di imprese vanno a comporre circa il 98,8% di tutto il panorama aziendale della Comunità europea. Questa percentuale, però, non è equamente distribuita, ma è composta principalmente dalle micro-imprese come rappresentato in tabella:

	Micro	Piccole	Medie	PMI	Grandi	Totale
Imprese						
Numero	19.969.338	1.378.374	223.648	21.571.360	43.517	21.614.908
%	92,4%	6,4%	1,0%	99,8%	0,2%	100%
Personale						
Numero	38.629.012	27.353.660	22860.792	88.843.464	44.053.576	132.897.040
%	29,1%	20,6%	17,2%	66,9%	33,1%	100%
Valore aggiunto						
Milioni in Euro	1.362.336	1.147.885	1.156.558	3.666.779	2.643.795	6.310.557
%	21,6%	18,2%	18,3%	58,1%	41,9%	100%

Da questi dati si può avere una chiara idea di come le PMI costituiscano la spina dorsale dell'economia europea. Per questo motivo la volontà di tutelare tali tipologie di aziende, soprattutto in un periodo di transizione in cui le regole economiche cambiano repentinamente, risulta indiscutibile. In realtà la Direttiva non è solo un insieme complesso di articoli atti a semplificare esclusivamente la disciplina di redazione di bilancio delle SMEs, ma si ritiene che sia stata redatta al fine di permettere a tutte le tipologie di imprese di confrontarsi con mercati sempre più globalizzati e tecnologici, rappresentando la naturale conseguenza

dell'ormai raggiunto e consolidato obiettivo fissato con le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE: la creazione di un terreno fertile per lo sviluppo di un efficace mercato unico europeo.

Ad avvalorare questa tesi vi è la stessa Direttiva 2013/34/UE che disciplina tutte le tipologie di impresa utilizzando un approccio *bottom up*²⁷ partendo quindi dal generale per passare poi alla definizione di obblighi incrementali a seconda della dimensione dell'azienda.

Si può quindi ritenere che la Direttiva 2013/34/UE fosse necessaria affinché le imprese europee rimanessero al passo con i tempi introducendo così nuovi concetti come la valutazione delle immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori, la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie con il metodo del *fair value* e il principio di irrilevanza, mantenendo comunque una continuità con le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE.

²⁷ Un esempio di questo approccio lo si può riscontrare agli artt. 16, 17 e 18 che disciplinano la modalità di redazione della Nota Integrativa. Nel primo articolo viene definito il contenuto generale della Nota Integrativa per tutte le società. Gli altri due articoli, invece, definiscono gli obblighi informativi aggiuntivi per le imprese di medie e grandi dimensioni.

CAPITOLO 2

L'IMPATTO DELLA DIRETTIVA SUI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.

2.1 I principi di redazione nella disciplina nazionale: gli artt. 2423 e 2423-bis c.c. e l'OIC n.11.

Gli articoli artt. 2423 e 2423-bis c.c. individuano le finalità e i postulati che disciplinano la formazione del bilancio d'esercizio.

Nonostante il recepimento della IV Direttiva CEE abbia determinato importanti sviluppi nella disciplina civilistica del bilancio d'esercizio, l'emanazione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avuto un ruolo determinante nel riscontrare le esigenze interpretative della prassi.

Invero, per poter predisporre in modo completo la documentazione contabile²⁸ utile alla redazione del bilancio d'esercizio, è necessario disporre di regole e di tecniche per la contabilizzazione, la valutazione e la rappresentazione delle operazioni aziendali.

A tal fine sono stati redatti i postulati redatti dall'OIC, ovvero *«quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione in bilancio»²⁹*.

A ciò si aggiunga che l'art. 2423, 2° comma, individua le clausole generali che regolano la redazione del bilancio d'esercizio, secondo cui tale documento deve rappresentare in maniera *«chiara, veritiera e corretta»* la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico dell'esercizio di una società.

Vanno a completare la disciplina relativa all'elaborazione dei documenti contabili, oltre ai succitati criteri generali, i principi di cui all'art. 2423-bis³⁰ ai sensi del quale *«nella redazione del bilancio d'esercizio devono essere osservati i seguenti principi:*

²⁸ Per quanto con l'adozione della IV Direttiva CEE con il D.Lgs. 127/91 le disposizioni civilistiche hanno avuto importanti sviluppi disciplinari, rimangono ancora evidenti caratteri di sintesi e di generalità.

²⁹ OIC 11 Bilancio d'esercizio – finalità e postulati.

³⁰ Nella Relazione ministeriale al D.Lgs. 127/91 si afferma che non sono state riportate nell'art. 2423-bis tutte le regole formulate nell'art. 31 della Direttiva 78/660/CEE, in quanto alcune di queste erano state considerate ovvie ed implicite.

1. *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;*
2. *si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;*
3. *si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;*
4. *si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;*
5. *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;*
6. *i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro».*

Tale disposizione, dunque, prevede i principi di redazione del bilancio e segnatamente il principio di:

1. prudenza;
2. prospettiva di funzionamento dell'impresa;
3. prevalenza della sostanza sulla forma;
4. competenza;
5. valutazione separata delle poste di bilancio;
6. continuità dei criteri di valutazione.

Orbene, come già anticipato, il Codice civile necessita di uno *standard setter* in grado di interpretare, sempre da un punto di vista operativo, i concetti espressi dai singoli articoli, esplicando la portata, i limiti e le eventuali integrazioni affinché qualsiasi soggetto possa redigere un bilancio d'esercizio raggiungendo le finalità preposte dagli art. 2423 c.c. e seguenti.

Questa esigenza è legata al fatto che le norme di legge disciplinano, per loro stessa natura, la fattispecie astratta, costituendo delle mere linee guida per coloro che sono chiamati a redigere il bilancio.

Tant'è che lo stesso Legislatore nell'art. 2423, 3° comma prevede espressamente l'obbligo di fornire «*informazioni complementari*» qualora quelle specificate in forza della normativa vigente non siano sufficienti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta³¹.

³¹ Un chiaro esempio di questa necessità è dato dalle operazioni di locazione finanziaria esplicitate nell'appendice D del nuovo principio contabile 12 *Composizione e schemi di bilancio d'esercizio*.

Nello stesso senso va letto, il 4° comma del medesimo articolo³² 2423 c.c. secondo cui qualora si manifestassero dei casi eccezionali, è necessario rinviare ai principi contabili le corrette regole di valutazione e rappresentazione delle poste di bilancio.

L'Organismo Italiano di contabilità, in virtù del suo ruolo, ha predisposto una serie di principi contabili che nel corso degli anni si sono evoluti a fronte dei cambiamenti economici e sociali, dell'evoluzione della dottrina contabile e della legislazione civilistica³³. In particolare, l'OIC n.11 analizza le finalità e i principi di redazione di cui agli artt. 2423 e 2423-bis c.c., identificando i come detti postulati di bilancio, ovvero, le regole generali da applicare alle singole voci di bilancio.

Nello specifico, i principali postulati sono i seguenti:

- utilità del bilancio 'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione.
- prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali.
- comprensibilità (chiarezza).
- neutralità (imparzialità).
- incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore.
- prudenza.
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.
- comparabilità.
- omogeneità.
- continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione.
- competenza.
- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.
- il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento.
- conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili.
- funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie.

³² «Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicare l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.»

³³ L'ultimo cambiamento è avvenuto nel luglio del 2014.

- verificabilità dell'informazione.

Procediamo con l'analisi dei postulati di maggior rilievo.

2.1.1 Il principio di chiarezza.

I principi di chiarezza, verità e correttezza, previsti dall'art. 2423, 2° comma, rappresentano i principi cardine della redazione del bilancio d'esercizio. Questi infatti costituiscono dei postulati imperativi e la loro violazione comporta la nullità della delibera di approvazione del bilancio³⁴.

Ora, per quanto concerne la chiarezza, preme precisare essa rappresenta un requisito di carattere generale presupposto agli altri due criteri, la verità e la correttezza.

Inoltre, questo principio non è circoscritto solamente alle informazioni principali, obbligatorie e/o complementari espresse nel 3° comma dell'art. 2423³⁵ c.c., ma è un postulato il cui concetto di fondo deve trovare applicazione con riferimento a tutto il bilancio e, in particolare, alla nota integrativa.

Ed invero, il principio di chiarezza viene richiamato anche nell'art. 2217, 2° comma c.c. ai sensi del quale il bilancio deve «[...] dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite».

In forza di tale principio il bilancio d'esercizio deve essere redatto dagli amministratori affinché i soggetti terzi siano in grado di analizzare nel modo più completo possibile lo svolgimento dell'ordinaria e straordinaria attività di gestione dell'impresa.

A tal fine il redattore deve considerare la chiarezza sotto molteplici profili quali:

- la *chiarezza morfologica*, che si riferisce alla compilazione formale del bilancio d'esercizio, concentrandosi principalmente sulle modalità di ordinamento dei dati e delle informazioni economiche che si devono e/o che si ritiene opportuno divulgare.

In buona sostanza, è possibile realizzare un equilibrio tra le esigenze di essenzialità delle forme espositive e di completezza dell'informativa di bilancio, infatti le scelte

³⁴ La Cass. 7.3.2006, n. 4874, in Giust. civ. Mass., 2006, f. 3, si è pronunciata in merito alla disciplina legale del bilancio d'esercizio della società affermando che il principio di chiarezza è dotato di autonoma valenza essendo obiettivo fondamentale quello di garantire non solo la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono. Di conseguenza quel bilancio che violi il precetto di chiarezza è illecito ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato. Tale circostanza si verifica non solo quando si manifesti una differenza tra il risultato effettivo dell'esercizio e la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, ma anche in tutti quei casi in cui non risulta possibile desumere dal bilancio l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite.

³⁵ [...] Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo [...].

legate alla necessità della chiarezza strutturale non condizionano soltanto il livello di articolazione delle voci, ma anche il peso da assegnare alle singole parti della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

- La *chiarezza sintattica*, che riguarda l'espressività logica, ovvero le opzioni di composizione dei documenti contabili dando più o meno rilevanza ai diversi dati. Sul punto, preme rilevare che la «*struttura linguaggio*» utilizzata durante il processo di redazione del bilancio, riveste una funzione essenziale dal momento che fornisce una chiara rappresentazione di come gli amministratori abbiano seguito l'iter di composizione dei documenti contabili consentendo ai terzi di formulare adeguate valutazioni in merito all'andamento finanziario e contabile della società oggetto di analisi.
- La «*chiarezza lessicale*» dei bilanci, che deve essere tenuta in considerazione al fine di evitare errori quali «*l'ambiguità terminologica* e la *genericità terminologica*» ed è finalizzata a garantire la piena comprensione del bilancio.

Da ultimo si rileva che ulteriori rilevanti indicazioni e commenti in merito al principio di chiarezza sono contenuti nel documento 11 dei Principi contabili e, più precisamente, nei postulati della *comprensività* e della *funzione informativa e completezza della nota integrativa al bilancio e delle altre informazioni necessarie*.

Il documento n. 11, infatti, sottolinea la necessità che il bilancio sia comprensibile per tutti i soggetti interessati e che, pertanto, debba essere analitico e corredato dalla nota integrativa.

Nello stesso documento, inoltre, vengono indicate delle linee guida affinché il redattore esaudisca l'obbligo di comprensibilità (chiarezza):

- a) *la distinta indicazione dei singoli componenti del reddito e del patrimonio, classificati in voci omogenee e senza effettuazione di compensazioni;*
- b) *la netta individuazione dei componenti ordinari da quelli straordinari del reddito d'esercizio;*
- c) *la separata classificazione dei costi e dei ricavi della gestione tipica dagli altri costi e ricavi d'esercizio.*

Per quanto riguarda la nota integrativa, viene evidenziata la sua funzione di strumento indispensabile e complementare alle informazioni fornite dal bilancio sottolineando però come il redattore non debba cadere nell'errore di sostituire la nota integrativa allo Stato patrimoniale e al Conto economico. Inoltre, si raccomanda che tale documento di analisi non sia eccessivamente lungo per non rendere evidente il contenuto dell'informazione.

2.1.2 I principi di verità e correttezza.

Come affermato nel precedente paragrafo, l'art. 2423 c.c. definisce la clausola generale per la redazione del bilancio d'esercizio abbinando gli aggettivi *veritiero* e *corretto* i quali richiedono ai redattori l'esigenza di attendibilità dei valori inseriti nei documenti contabili³⁶.

La volontà del legislatore di abbinare questi due postulati è dovuta sia perché «*sono termini significativamente evocativi dei valori etici che ci si attende siano a fondamento delle decisioni degli amministratori [...]»*³⁷, ma soprattutto perché il principio di verità non esiste in sé e si relativizza solo attraverso il principio di correttezza.

Infatti la stessa Relazione del decreto legislativo n.127 afferma che: «*l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiede che i redattori del bilancio operino correttamente le stime di responsabilità attraverso il principio di correttezza»*.

La problematica sorge proprio dal fatto che la redazione dell'esercizio è un processo di attribuzione di valori ad un periodo amministrativo, i quali però possono riferirsi a esercizi precedenti e/o a periodi successivi indi per cui i dati che vengono impiegati possono essere sia quantità oggettive che soggettive.

Le quantità oggettive sono determinabili attraverso unità monetarie e non monetarie che ne definiscono l'entità e richiedono metodi di obbiettiva misurazione come ad esempio i prezzi, le giacenze fisiche inventariali, le entrate e le uscite di cassa ecc..

Le quantità soggettive sono invece composte da stime³⁸ e/o congetture³⁹, si può comprendere quindi come la redazione del bilancio, nel suo insieme, non consenta di ottenere una rappresentazione oggettivamente veritiera.

L'intervento del Legislatore quindi, con la relazione al D.lgs 127/91, è stato fondamentale dal momento che la mancanza di chiarezza in un bilancio lo renda

³⁶ Il principio della chiarezza, presente sempre nell'art. 2423, costituisce invece il referente logico dell'intelligibilità.

³⁷

³⁸ Si riferiscono all'approssimazione di valori che si manifesteranno in un periodo successivo come ad esempio il valore di presunto realizzo dei crediti. Infatti alla data di chiusura di bilancio il redattore non sa se tutti i crediti saranno esigibili o meno e non sa nemmeno se il fondo svalutazione relativo sia adeguato o meno; l'eventuale inesigibilità potrà essere verificata solo a posteriori.

³⁹ Derivano da processi di ripartizione di valori comuni nel tempo o nello spazio e sono inevitabili come ad esempio la determinazione delle quote di un cespite.

automaticamente illecito perché per i soggetti terzi risulterebbe assai complicato verificare l'attendibilità e risulterebbe quindi non veritiero e corretto.

A tal ragione è necessario interpretare il conseguimento del principio di verità come rilevazione e rappresentazione di dati oggettivi e come processo valutativo facendo emergere valori attendibili derivanti da stime e congetture.

Per quanto riguarda la correttezza nell'elaborazione dei bilanci, ad una prima lettura dell'art. 2423 c.c. sembrerebbe che questo principio, introdotto con la modifica del D.Lgs. n. 6/2003, svolga un ruolo di semplice espressione pleonastica inserita per rafforzare il concetto di verità.

In realtà il ruolo del principio in esame è fondamentale dal momento che con esso i documenti contabili hanno l'obbligo di testimoniare sia la regolare condotta soggettiva degli amministratori, sia l'oggettiva rappresentazione del bilancio nell'interesse dei soci di minoranza e dei terzi.

Per interpretare al meglio questo postulato è necessario rifarsi allo stesso Codice civile, dal quale si può estrapolare, all'art. 1175, come la correttezza sia una clausola generale che implicitamente riconduca ad un complesso di regole generali di condotta di buona fede oggettiva e, per quanto riguarda la disciplina ragionieristica, richieda l'utilizzo di determinati criteri che permettano una esatta determinazione dei valori.

In pratica si può affermare che un bilancio può essere definito corretto a condizione che il suo contenuto possa servire per informare esaustivamente i soggetti terzi circa i tratti quali-quantitativi della gestione dell'impresa.

L'OIC non tratta esplicitamente il postulato di redazione di attendibilità e correttezza, ma lo si può ricavare dai principi contabili di «*conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili*» e di «*verificabilità dell'informazione*» i quali dettano le linee guida pratiche affinché questo venga rispettato.

In vero il doc n.11 stabilisce che la redazione del bilancio d'esercizio richieda:

- procedimenti di rilevazione che hanno lo scopo di identificare, interpretare, controllare e rappresentare i fatti economico-tecnici che vanno a costituire il tessuto della gestione aziendale;
- procedimenti di ricognizione di componenti attivi e passivi;
- procedimenti di rappresentazione o esposizione della situazione patrimoniale e finanziaria e dei risultati conseguiti nell'esercizio.

Inoltre affinché sia possibile desumere che il bilancio d'esercizio sia stato redatto in maniera corretta è necessario che il sistema contabile-amministrativo assicuri:

- la conformità dell'attività degli organi aziendali ai fini che l'impresa si propone;
- la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- l'attendibilità dei dati;
- la disponibilità in modo tempestivo dei dati.

Infine viene richiesta la necessità che il bilancio sia verificabile attraverso un'indipendente ricostruzione del procedimento contabile tenendo conto anche degli elementi soggettivi.

2.1.3 I principi della prudenza e della prospettiva di funzionamento dell'impresa.

Una volta definiti i concetti di chiarezza, verità e correttezza risulta necessario concentrarsi sui principi di redazione del bilancio esplicitati dal successivo art. 2423-bis, i quali definiscono i vincoli primari allo scopo di soddisfare al meglio il rispetto delle sopracitate clausole generali.

Nello specifico al punto 1) l'art. 2423-bis recita: *«La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività».*

Dall'analisi di quest'ultimo paragrafo è possibile estrapolare il principio contabile della prudenza e della prospettiva di funzionamento dell'impresa.

Per quanto concerne il primo, si riferisce all'avvedutezza e alla ponderazione che dovrebbero caratterizzare l'operato della direzione aziendale di un'impresa in tutte quelle fasi che precedono e/o succedono l'emissione del bilancio d'esercizio.

Questa tesi è avvalorata dallo stesso art. 2423-bis che ai punti 2) e 4) indica quali sono le principali conseguenze derivanti dal recepimento di questo principio:

- *«si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio»;*
- *«si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo».*

Invero la IV Direttiva CEE disponeva che le conseguenze legate al principio di prudenza dovessero essere più numerose ovvero:

- tenere conto di tutti i rischi prevedibili e delle eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore;

- considerare gli effetti economici dei rischi e delle perdite di competenza degli esercizi precedenti;
- riportare nel Codice civile l'obbligo di eventuali ammortamenti e/o svalutazioni.

Da questi assunti si può comprendere come in realtà il postulato in esame non sia soltanto da intendersi nell'accezione generale di prudenza amministrativa, come in precedenza accennato, ma anche come prudenza estimativa durante la redazione del bilancio d'esercizio.

In pratica, questo principio deve riscontrarsi in maniera evidente durante tutta la normale attività gestionale rispettando la continuità del funzionamento aziendale.

La prudenza viene applicata dal Legislatore non solo nei casi specifici elencati nell'art. 2423 c.c., ma anche in altre fattispecie come si riscontra nel successivo art. 2426 c.c. in cui vengono disciplinati i «*criteri di valutazione*» delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, dei costi di impianto e ampliamento, dell'avviamento, dei crediti, delle rimanenze, dei lavori in corso su ordinazione e delle attrezzature industriali e commerciali.

Per tutte le voci elencate qui sopra il Legislatore ha individuato come criterio principale per la loro valutazione il costo, in quanto rappresenta l'espressione economica oggettiva di tutti i fattori che partecipano alle combinazioni dei processi produttivi. Esso infatti consiste nel valutare i singoli beni al valore di realizzo o al valore di acquisto degli stessi.

Anche i Principi Contabili nazionali identificano tale metodo di valutazione come il criterio da preferire per determinare le singole voci del bilancio di una impresa in funzionamento, fornendo due motivazioni ben specifiche:

- *«lascia minor latitudine agli apprezzamenti soggettivi»;*
- *«è di facile applicabilità e attuazione».*

Risulta necessario sottolineare però che il postulato della prudenza non implica affatto come necessaria conseguenza la valutazione al costo, infatti come criterio di valutazione è previsto in alcuni casi anche il metodo del patrimonio netto⁴⁰.

⁴⁰ L'art. 2426 c.c. prevede che «*le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis*». Il metodo del patrimonio netto in pratica consiste nel valutare la partecipazione inizialmente al costo, successivamente il valore va aumentato o diminuito in conseguenza dei cambiamenti di valore della quota della partecipante nel patrimonio netto della partecipata che possono essere di natura reddituale nel caso la partecipata consegua degli utili il valore della partecipazione va incrementato o se consegue delle perdite esso va diminuito. Di natura patrimoniale se i dividendi che vengono successivamente distribuiti vanno portati in riduzione del

Inoltre, la IV Direttiva CEE aveva previsto la possibilità di valutare gli strumenti finanziari al *fair value*, ma al momento del recepimento il Legislatore italiano ha mostrato una certa contrarietà alla logica di tale metodo privilegiando il principio della prudenza.

In realtà oggi giorno, alle società è sempre più richiesta una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica aggiornata e non una semplice valutazione a posteriori e a tal proposito il Parlamento europeo ha voluto riproporre nella Direttiva 34/2013/UE il metodo di valutazione al *fair value*, non solo per le immobilizzazioni finanziarie, ma anche per quelle materiali e immateriali.

Il Legislatore italiano, quindi, sarà chiamato a decidere nuovamente se affidare alla valutazione con il metodo del *fair value* un nuovo ruolo piuttosto che mantenerlo ai margini della realizzazione del bilancio d'esercizio.

I Principi Contabili nazionali concordano con la normativa civile nell'affermare che il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale *«i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio»*.

Nello stesso OIC n.11 viene inoltre sottolineato come la prudenza sia uno degli elementi fondamentali da considerare durante il processo di formazione del bilancio, la quale deve rappresentare *«quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio»*.

Al punto 1) dell'art. 2423-bis c.c. viene disciplinato anche il principio di redazione della continuazione dell'attività aziendale⁴¹, il quale prevede che l'applicazione costante nel tempo degli stessi criteri valutativi sia condizione necessaria affinché sia possibile effettuare un raffronto tra i diversi esercizi.

In realtà tale principio potrebbe essere considerato un protopostulato, in quanto in sua mancanza i principi di chiarezza, verità e correttezza perderebbero gran parte della loro importanza e significatività, dal momento che non sarebbe più possibile verificare preventivamente la continuità della gestione aziendale. In tal modo verrebbe meno la possibilità che il bilancio d'esercizio possa essere interpretato per la formulazione dei giudizi riguardanti l'economicità della gestione e la redditività dell'impresa.

valore iscritto della partecipazione e non costituiscono componenti di reddito per la partecipante o se le rivalutazioni e gli altri incrementi «diretti» del patrimonio netto della partecipata vanno rilevati con contropartita una riserva.

⁴¹ «l'azienda è un fenomeno di tempo e del tempo abbisogna per manifestare le sue possibilità e i suoi limiti [...] non ha carattere contingente e non si esaurisce entro i limiti ristretti di tempo». E. Giannesi, *Kreislauf*, p. 1.

Infine, il principio di continuazione dell'attività aziendale implica un giudizio complesso circa l'economicità prospettica della gestione, nel quale è necessario che siano effettuate particolari verifiche per appurare se potenzialmente l'impresa si dimostri capace di conservare il proprio capitale attraverso la sua attività aziendale.

Per questo motivo ai redattori viene richiesto di tenere in considerazione tutte quelle variabili che possano influenzare l'autonomia aziendale ripercuotendosi sulla stessa redditività, variabili, queste, che impongono anche di comporre il bilancio d'esercizio secondo il principio di prudenza.

2.1.4 Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Originariamente, con il recepimento della IV Direttiva CEE, non era stato previsto l'introduzione tra i principi di redazione del bilancio quello relativo alla prevalenza della sostanza sulla forma.

Solo successivamente con il D.Lgs. n. 6/2003, in attuazione della Direttiva 2001/65/CE, venne introdotto il suddetto principio aggiungendo all'art. 2423-bis, 1° comma, punto 1) la locuzione «[...] *tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*».

La necessità di inserire questa proposizione è legata alla clausola generale di redazione del bilancio d'esercizio, ovvero all'obbligo di rappresentare in modo veritiero e corretto tutti gli eventi della gestione sia sostanziali che formali. Infatti, molte delle operazioni aziendali sono costituite da contratti che trovano disciplina in una normativa generale o specifica e non sempre vi è concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello formale.

Invero, nell'ordinamento italiano era già stato introdotto il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma attraverso il D.Lgs. n. 87/1992 che recepiva la Direttiva 86/635/CEE, il quale prevedeva all'art. 7 che l'organo di vigilanza, delle società creditizie, dovesse stabilire se i conti del bilancio bancario fossero «[...] *redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione*.»

Il concetto che sta alla base del principio di redazione e di analisi è legato alla necessità di portare a conoscenza la sostanza economica per ogni accadimento aziendale non solo ai soggetti interni della società, ma a qualsiasi soggetto interessato.

L'identificazione della sostanza economica delle operazioni è basilare per tutto il procedimento di formazione del bilancio, la quale costituisce l'elemento principale per

garantire una rappresentazione veritiera e corretta dell'evento in sé durante la redazione sia della situazione patrimoniale-finanziaria, sia del risultato economico dell'esercizio.

In pratica il redattore dovrà iscrivere le attività non già quando l'impresa sia in possesso di un titolo che ne assicuri la proprietà formale o la titolarità giuridica, bensì quando l'entità ne assume un controllo, potendo quindi usufruire dei benefici economici.

Per quanto concerne invece le passività, per la registrazione in bilancio, è necessario prendere in considerazione la sostanza economica della transazione, tant'è che una passività può essere iscritta anche se manca una vera e propria obbligazione.

In altre parole, applicare questo principio in un bilancio d'esercizio significa che il redattore non deve iscrivere le attività o le passività in funzione al relativo titolo giuridico, ma in forza ad una valutazione fondata su di un'analisi economica, in cui si deve verificare che l'impresa abbia acquisito o ceduto la maggior parte dei benefici e dei rischi associati all'oggetto dell'operazione.

Un esempio di quanto appena detto è dato dal trasferimento a terzi della proprietà di un immobile da parte di una società la cui cancellazione dal bilancio d'esercizio non è dovuta alla perdita della titolarità del bene, ma all'eventuale trasferimento dei rischi e dei benefici associati alla proprietà dello stesso.

I Principi Contabili nazionali (documento n.11) sottolineano come a livello pratico l'attuazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, richieda non solo l'identificazione della sostanza economica dell'operazione, ma anche la considerazione degli aspetti formali per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione.

Infatti vi sono situazioni nelle quali:

- a) le norme civilistiche e/o fiscali relative a particolari fattispecie possono rendere opportuna una specifica contabilizzazione che differisce da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione;
- b) le norme civilistiche impongono la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti formali, ma non impediscono che la sostanza economica dell'operazione possa altrimenti essere riflessa contabilmente.

Il verificarsi di entrambe le situazioni richiede l'esigenza di fornire tutte le informazioni necessarie nella nota integrativa.

2.1.5 Il principio della competenza economica.

Ai punti 3) e 4) dell'art. 2423-bis c.c. viene introdotto il principio di redazione della competenza economica, la cui funzione è quella di guidare il redattore ad assegnare i diversi componenti di reddito agli esercizi di competenza.

Nello specifico al punto 3) viene sottolineata l'irrilevanza delle variazioni numerarie certe allo scopo di imputare i proventi e gli oneri all'esercizio di pertinenza e al punto 4) viene data importanza alla competenza di rischi e/o perdite indipendentemente dalla chiusura dell'esercizio.

Per poter mettere in pratica questo principio è necessario però che venga definita, in via preliminare, l'attività caratteristica dell'impresa.

Questo risulta opportuno per molteplici motivi sia perché è necessario individuare le eventuali operazioni di scambio monetario che non riguardano il reddito d'impresa di un determinato esercizio⁴², sia perché si deve fare una classificazione dei valori economici e infine perché in tal modo risulta più semplice affrontare il problema della comunanza spazio-temporale di taluni costi e ricavi.

È possibile suddividere l'attività caratteristica in due categorie:

- operazioni di interna gestione, in cui è possibile raggruppare tutte quelle attività volte all'impiego di fattori produttivi al fine di ottenere beni e/o servizi;
- operazioni di esterna gestione costituite da negoziazioni con soggetti terzi.

Entrembe sono strettamente correlate dal momento che la mancanza di una impedirebbe pure l'esistenza dell'altra.

Infatti, sulle operazioni di esterna gestione si riflettono tutte le operazioni di interna gestione, perché solo entrando in contatto con il mercato, attraverso la vendita dei propri beni o servizi, la società può conseguire un reddito che le permetta di continuare la sua attività.

Invero sarebbe troppo riduttivo determinare il reddito di imprese solamente attraverso l'analisi dei soli scambi con terze economie, dal momento che tali operazioni definite in uno specifico intervallo temporale (come ad esempio l'esercizio) non riescono ad esprimere pienamente il contributo offerto dai processi produttivi attuati.

⁴² È la variazione del capitale di bilancio attribuibile alla gestione svolta in ciascun periodo amministrativo in cui si suddivide la vita complessiva dell'impresa.

Ecco perché risulta necessario, oltre a rilevare i valori derivanti dalle operazioni di scambio avvenute nel lasso di tempo preso in considerazione⁴³, integrare la valutazione anche con i processi produttivi in corso.

Si può affermare quindi che il principio di competenza richieda che i redattori vadano ad inserire nei documenti contabili l'effetto di tutte le operazioni avvenute alla data di chiusura considerando quindi anche i risultati che si andranno a realizzare successivamente, ma che hanno avuto origine nell'esercizio.

L'applicazione del principio di competenza risulterebbe, quindi, assai complicata dal momento che sarebbe necessario valutare le operazioni in corso per poter determinare in maniera completa il reddito d'esercizio.

In aggiunta tale principio, da solo, non basta per giungere ad una determinazione del valore, pertanto si ritiene necessario affiancarlo al principio di prudenza, il quale suggerisce di rinviare la rilevazione dell'intero risultato economico solo nel periodo in cui il processo produttivo ha termine e di valutare i cicli produttivi in corso sulla base del costo.

In realtà, il Legislatore ha previsto delle eccezioni al principio di prudenza che permettono di determinare una competenza per le operazioni aziendali.

Queste eccezioni vengono esplicitate tutte nell'art. 2426 c.c. nel quale è previsto che:

- i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati in base *«ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevolezza certa»*;
- le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate e collegate possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto;
- le attività e le passività in valuta devono essere iscritte al *«tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio»*.

Ad ogni buon conto è necessario sottolineare come il Legislatore italiano abbia lasciato profonde lacune per quanto riguarda il principio di competenza.

Infatti nel Codice Civile viene enunciato solamente cosa non si intende per competenza lasciando quindi al redattore libera l'interpretazione.

A colmare tali lacune ha provveduto l'OIC all'interno del Principio Contabile n. 11, il quale disciplina a livello pratico il principio della competenza sottolineando come *«l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito*

⁴³ Dalle operazioni di esterna gestione vengono originati:

- valori economici derivanti da costi e ricavi;
- valori finanziari come le disponibilità liquide tutte le tipologie di debiti e crediti.

all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello a cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario».

Nello specifico vengono definite delle linee guida affinché sia possibile comprendere se i ricavi e i costi sono da riferirsi nell'esercizio oppure no.

Per i primi è necessario che:

- il processo produttivo di beni o servizi sia concluso;
- lo scambio sia stato fisicamente effettuato.

I costi invece devono essere correlati con i ricavi d'esercizio affinché venga rispettata la competenza e tale rapporto si realizza:

- per associazione di causa ed effetto con i ricavi o sulla base di assunzioni del flusso di costi;
- per ripartizione dell'utilità o della funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica come succede con gli ammortamenti;
- per imputazione dei costi al conto economico dell'esercizio o perché associati al tempo o perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo.

In assenza di queste linee guida per il redattore sarebbe assai difficile poter redigere il bilancio d'esercizio in modo chiaro, veritiero e corretto rischiando quindi di genere mendaci informazioni per i portatori di interesse.

2.1.6 I principi della valutazione separata delle poste di bilancio e della continuità dei criteri di valutazione.

L'art. 2423-bis sancisce due ulteriori principi di redazione del bilancio d'esercizio e si possono estrapolare dall'analisi dei punti 5) e 6) dello stesso articolo:

- valutazione separata delle poste di bilancio;
- continuità dei criteri di valutazione.

Per quanto concerne il primo principio, la norma in questione va interpretata nel senso che le voci indicate negli schemi dello Stato patrimoniale e del Conto economico alcune volte si prestano ad accogliere valori economici disomogenei in relazione alla loro.

Nonostante venga richiesta una rappresentazione sintetica dei valori di bilancio, è necessario quindi che il totale delle singole macro aree non debba derivare da semplici congetture o stime, ma da ipotesi estimative che risultino appropriate per ciascuna voce.

L'obiettivo, quindi, è quello di favorire la veridicità, la chiarezza e la correttezza del bilancio d'esercizio precludendo così la possibilità di compensazioni di partite e sancendo il divieto di raggruppare più voci di bilancio qualora queste fossero significative.

È necessario sottolineare però che gli obblighi fin qui enunciati non sono ravvisabili nell'art. 2423-bis, ma derivano solo da una interpretazione.

Analizzando letteralmente il punto 5), infatti, l'obbligo in questione pare riguardare solo la valutazione e non anche la rappresentazione dei valori economici d'esercizio. In pratica, i divieti sanciti dallo stesso Codice Civile riguardano soprattutto gli aspetti di attendibilità del bilancio, mentre sono meno evidenti per quanto riguarda la chiarezza dei documenti di contabilità.

Con il principio di continuità dei criteri di valutazione, invece, viene sancito il postulato della coerenza, la cui esistenza è legata indissolubilmente al sopracitato protopostulato della continuità aziendale. Invero affinché nei bilanci possa trasparire una evoluzione spazio-temporale della società oggetto, la coerenza dovrebbe essere riferita non solo alla valutazione intrinseca del bilancio, ma anche ai tratti di rappresentazione formale del sistema dei valori⁴⁴.

Come per il sopracitato punto 5) anche per questo principio non vengono offerte informazioni complete, ma esse devono desumersi da un'analisi personale. Infatti, nell'articolo in questione non viene data alcuna esplicita chiarificazione né alle considerazioni effettuate nel precedente paragrafo, desumibili da un'analisi dell'art. 2423-ter, né su cosa si intenda con non modificabilità dei *criteri di valutazione*.

Per quanto concerne quest'ultimo i Principi Contabili vengono in aiuto con il documento n.11 e n. 29. Quest'ultimo, intitolato «*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*» dà una definizione di principi contabili affermando che questi devono essere intesi come procedure e metodi di applicazione che permettono l'individuazione e la determinazione degli eventi da registrare.

Inoltre, vengono esplicitati dei casi particolari che permettono la modifica dei principi contabili per quanto questi siano vietati dallo stesso postulato che recita: «*i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro*».

⁴⁴ Le strutture delle sintesi, l'articolazione delle classi, l'abbondanza e l'analiticità delle informazioni trasmesse attraverso il documento della nota integrativa.

Il documento n. 29, al paragrafo 10⁴⁵, stabilisce che «Un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se validamente motivato e se adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società», inoltre il documento n.11 restringe ancor di più i campi che possono prevedere la possibile modificazione dei principi contabili, dal momento che la rettifica degli stessi è possibile solo se si verificano «casi eccezionali, sia per frequenza che per natura dell'evento motivante, e la motivazione nonché l'effetto del cambiamento devono essere propriamente evidenziati».

È necessario sottolineare che un'eventuale modifica è possibile solo nel momento in cui siano previste alternative di valutazione.

Con la normativa vigente ciò ricorre per:

- le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni oppure applicando il metodo del patrimonio netto;
- le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo che possono essere iscritte anche ad un valore costante oltre che secondo i consueti metodi di valutazione delle immobilizzazioni o delle attività correnti;
- i beni fungibili valutati al costo dal momento che può essere determinato sulla base di una identificazione specifica o di diverse assunzioni di flusso fisico.

Per quanto riguarda invece la locuzione «casi eccezionali» espressa prima nel documento n. 11 e poi esplicitata dal documento n. 29, sono da intendersi tali gli eventi accidentali e/o infrequenti come può essere l'acquisizione di un'impresa, oppure operazioni che sono estranee all'attività ordinaria della società. Cosa assai più importante che al punto 52 dello stesso documento n. 29 viene data una elencazione di eventi che non possono essere considerati eccezionali:

- scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
- utili o perdite derivanti da variazioni dei cambi;
- perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
- definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti alla ordinaria gestione dell'impresa.

⁴⁵ Il principio contabile utilizzato per analizzare l'articolo è quello redatto ad Agosto 2014 e che avrà effetto a partire dal 31 Dicembre dello stesso anno.

2.1.7 I principi contabili di significatività e rilevanza, neutralità, omogeneità, comparabilità e periodicità.

I principi di redazione del bilancio d'esercizio esplicitati dall'art. 2423-bis c.c. sono solamente sei e non forniscono una esaustiva disciplina per la stesura dei documenti contabili da parte del redattore.

A supportarli è intervenuto l'Organismo italiano di contabilità con il documento n. 11 nel quale vengono definite le linee guida pratiche per la redazione del bilancio attraverso i principi contabili. Infatti, per ogni principio di redazione è presente un principio contabile, inoltre, lo stesso OIC ha voluto aggiungere altri postulati che potessero fornire linee guida per una redazione chiara, veritiera e corretta del bilancio d'esercizio.

Il principio di significatività e rilevanza svolge la funzione di filtrare le informazioni da esporre nei documenti contabili, affinché possano svolgere la loro attività di rappresentazione degli avvenimenti societari. Da ciò si può comprendere che un bilancio non può essere solo aritmicamente corretto, ma è necessario che lo sia anche economicamente e che venga redatto secondo ragionevolezza, fornendo quindi un risultato attendibile.

Come accennato in precedenza, nel Codice Civile, questo principio non viene esplicitamente elencato, ma significatività e rilevanza vengono richiamati più volte nelle descrizioni delle informazioni da riportare nella nota integrativa.

Questi due rappresentano i parametri da utilizzare per valutare il grado di analisi con cui fornire le informazioni di bilancio e ciò vale sia per lo Stato patrimoniale, sia per il Conto economico, ma soprattutto per la nota integrativa.

Per quanto concerne il principio di neutralità, sempre definito nel documento n. 11, esso sottolinea la necessità di come il bilancio d'esercizio debba essere redatto in maniera indipendente ed imparziale nei confronti di tutti i destinatari. Tale principio non è incompatibile con la presenza di elementi soggettivi di stima dal momento che l'imparzialità deve essere interpretata come *«l'applicazione competente ed onesta del procedimento di formazione del bilancio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi»*.

La disciplina nazionale prevede l'esistenza di due tipologie di omogeneità:

- sostanziale, che si riferisce all'impiego di tecniche di misurazione che mantengono costante il contenuto economico dell'unità di conto prescelta;
- formale, che invece riguarda l'impiego di un'unica unità di conto, cioè di una unità di misura a valore nominale costante.

Invero i Principi contabili si occupano solo della omogeneità formale, dal momento che disciplinano l'unità di moneta, nella quale i vari componenti attivi e passivi del capitale d'impresa devono essere esposti.

La comparabilità, invece, è un requisito che deve avere il bilancio d'esercizio affinché qualsiasi soggetto abbia la capacità di confrontare bilanci della società di anni differenti, ricostruendo in questo modo un *excursus* storico.

Come per i precedenti principi contabili, anche questo non viene esplicitamente espresso, ma è interpretabile attraverso la normativa civile, la quale richiede il rispetto di alcune condizioni:

- la forma di presentazione del bilancio deve essere costante e quindi il modo di esposizione delle voci deve essere uguale, o almeno comparabile. Tale presupposto è esplicitato dall'art. 2423-ter il quale prevede una struttura ben definita per il bilancio d'esercizio esplicitata dagli art. 2424, 2425 e 2427;
- i criteri di valutazione adottati vengono mantenuti costanti;
- i mutamenti strutturali e gli eventi di natura straordinaria sono chiaramente evidenziati. Questa condizione è desumibile sempre dall'art. 2423-ter che impone di segnalare in nota integrativa l'eventuale non comparabilità delle voci di bilancio.

Infine, tra i principi contabili che hanno la funzione di fornire una più dettagliata linea guida su come redigere un bilancio vi è il principio di periodicità. Quest'ultimo definisce il lasso temporale a cui si devono riferire i documenti contabili, ovvero ad un «*periodo amministrativo e non all'intera vita aziendale*».

Il Codice civile, all'art. 2217, 1° comma, tutela questa esigenza prevedendo che l'inventario che si chiude con il bilancio, debba essere redatto ogni anno.

2.2 Confronto con i principi interazionali IAS/IFRS.

Come già affrontato nel primo capitolo, alla disciplina nazionale in materia di redazione dei bilanci d'esercizio, si contrappone quella dei principi contabili internazionali.

In Italia, fintanto che la Commissione europea non ha emanato il regolamento CE n. 1606 del 2002, recepito con il D.Lgs. n. 38/2005, in cui veniva riconosciuta una disciplina di redazione contabile denominata *International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)* i bilanci d'esercizio erano redatti solo secondo la disciplina civilistica.

Nel decreto legislativo sopra citato, inoltre, si introduce l'obbligo di utilizzo degli IAS/IFRS durante la redazione del bilancio per:

- Società quotate;
- Società con strumenti finanziari;
- Banche;
- Società assicurative quotate e non;
- Enti finanziari soggetti a vigilanza.

Il meccanismo che è stato messo in atto, sin dalla loro prima emanazione nel 1973 dall'International Accounting Standard Committee (IASC), è stato quello di creare una «*globalizzazione contabile*»⁴⁶ al fine di sostituire progressivamente una serie di principi e norme che fanno capo ad ogni singolo stato con altre riconosciute a livello internazionale.

La necessità di legare le differenti discipline nazionali in un unico corpo di principi è dettata dal fatto che se al tempo della prima stesura degli IAS/IFRS i mercati erano distanti tra loro e parlavano molteplici lingue, oggi siamo di fronte ad un mercato globale in cui i portatori di interesse hanno la necessità di ottenere un'informativa contabile quanto più «*trasparente, completa e comparabile*»⁴⁷, capace di evidenziare in modo chiaro e preciso l'evoluzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa anche se operante in un paese diverso⁴⁸.

La disciplina esplicita dagli IAS/IFRS si presenta più ampia e complessa rispetto a quella italiana e si caratterizza per avere come contenuti i principi generali di contabilità che, molto spesso, si prestano a duplici interpretazioni.

A tal riguardo, per comprendere al meglio il modello di bilancio dettato dai principi contabili internazionali è necessario analizzare i contenuti del *Framework for the Preparation of Financial Statements* adottato dal Board nell'aprile del 2001.

Con questo documento gli *International Standard Board* (IASB) hanno voluto dare una serie di indicazioni di carattere generale in merito alla predisposizione e presentazione del bilancio d'esercizio.

In pratica nel Framework si è voluto definire:

- le finalità assegnate al bilancio ed ai destinatari delle informazioni contabili;

⁴⁶ L. Bianchi, *IAS/IFRS uno sguardo di insieme*.

⁴⁷ A. Costa, *L'azienda, l'economia globale e i principi contabili internazionali*, Bari, Cacucci Editore, 2004.

⁴⁸ «*There is a need for harmonization for accounting standards in order to help the foreign investors to understand the financial statements of foreign companies who's shares they might want to buy*». Cfr. P. diaconu, N. Coman, *Accounting research from the globalization perspective*, in *International Journal of social sciences*, 2007.

- le caratteristiche qualitative che determinano l'utilità delle informazioni contenute nei bilanci;
- la definizione, la rilevazione e la misurazione delle poste presenti negli schemi di bilancio;
- i concetti di capitale e di conversione del capitale.

Una prima ed importante differenza che si può riscontrare tra i principi internazionali e quelli civilistici è legata alla finalità che viene assegnata al bilancio.

Se infatti, nel come già visto art. 2423, 2° comma, c.c. viene stabilito che «*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio*», gli IAS/IFRS, invece, sono focalizzati nel «*fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, sul risultato economico e sulla variazione nella struttura finanziaria dell'impresa, utili ad una vasta gamma di utilizzatori*».

Come si può comprendere i principi internazionali non richiedono alcuna caratteristica particolare affinché il bilancio d'esercizio sia conforme, ma è sufficiente che risulti valido agli utilizzatori.

Lo stesso Framework dà un elenco dei possibili soggetti interessati alle informazioni fornite dalle società ordinandoli secondo una precisa gerarchia:

- investitori;
- dipendenti;
- finanziatori;
- fornitori ed altri creditori commerciali;
- clienti;
- governi e loro istituzioni;
- pubblico.

Ciascun soggetto ha delle esigenze informative differenti e il bilancio deve essere in grado di soddisfarle tutte.

In realtà, la disciplina internazionale ha voluto dar maggior importanza alla figura degli investitori, infatti lo IASB ritiene che se le informazioni fornite con i documenti contabili sono in grado di appagare la pretesa dei fornitori di capitale di rischio, automaticamente ciò rende il bilancio d'esercizio soddisfacente per tutti gli ulteriori utilizzatori.

Quindi seguendo l'impostazione IAS/IFRS i documenti contabili sono da considerarsi come «*documenti di comunicazione economico-finanziaria volto a fornire un'informativa utile*

e significativa per il processo decisionale da parte di investitori siano essi attuali e/o potenziali»⁴⁹.

Così come la disciplina nazionale, anche quella internazionale prevede una serie di principi generali di redazione dei bilanci d'esercizio anche questi strutturati su più livelli.

A differenza però dei postulati presenti nella disciplina civilistica, i principi generali, secondo il paradigma IAS/IFRS, sono disposti in forma gerarchica e possono essere così schematizzati:

- assunti di base;
- caratteristiche qualitative di I livello;
- caratteristiche qualitative di II livello.

È importante sottolineare che, secondo lo IAS 8 al par. 10, tali principi hanno proprio il compito di aiutare gli organi amministrativi ad assumere un comportamento corretto *«in assenza di un principio o di un'interpretazione che si applichi specificatamente a un'operazione, altro evento o circostanza»*.

2.2.1 Gli assunti di base: la continuità aziendale e la competenza economica.

Gli *underlying assumptions* sono i postulati che governano l'intero processo di redazione del bilancio ai quali il Board attribuisce una posizione gerarchicamente superiore rispetto a tutti gli altri principi da seguire durante la redazione del bilancio d'esercizio.

Tali assunti sono:

- la continuità aziendale o *going concern*;
- la competenza economica o *accrual basis*.

Per quanto concerne il primo, questo risulta fondamentale dal momento che in sua assenza perderebbero di significato altri principi di redazione quali la comparabilità nel tempo e la costanza dei criteri di valutazione.

Con questo postulato viene richiesto ai redattori del bilancio di considerare l'impresa come un complesso dinamico in funzionamento, in cui si prevede che le attività continueranno nel futuro prossimo.

Pertanto, nella predisposizione del documento, il manager deve assumere come ipotesi di base il fatto che non ci sia né l'intenzione né la necessità di liquidare o ridimensionare l'attività aziendale.

⁴⁹ A. Tafuro, *Il bilancio Ias/Ifrs fra inglesismi e nuovi approcci valutativi e contabili*, Cacucci editore, 2009.

Nello IAS 1 (*Presentation of Financial Statements*), ai paragrafi 23 e 24⁵⁰, si specifica che per stabilire se il presupposto dell'impresa in funzionamento sia applicabile o meno, il management deve tenere in considerazione tutte le informazioni disponibili relative al prevedibile futuro, considerando un arco di tempo di almeno dodici mesi.

Si deve sottolineare però che il dettaglio dell'analisi è strettamente correlato dalle specifiche circostanze di ciascuna realtà aziendale, pertanto in una società con elevata redditività non sarà richiesto un controllo particolarmente specifico.

Un corretto studio delle prospettive dell'azienda può essere realizzata non solo mediante i tradizionali strumenti dell'analisi di bilancio, ma anche con l'utilizzo di numerose tecniche di matrice stocastica con l'obiettivo di individuare i fattori interni ed esterni che possono compromettere irrimediabilmente l'equilibrio economico dell'azienda.⁵¹

A livello nazionale è possibile identificare un principio analogo ovvero quello della *prospettiva di funzionamento dell'impresa* enunciato al punto 1) dell'art. 2423-bis c.c..

Anche quest'ultimo viene considerato importante ai fini nazionali dal momento che, come il *going concern*, è condizione necessaria affinché sia possibile effettuare un raffronto tra i diversi esercizi.

In merito alla competenza economica⁵², si deve riferire come questa assuma un particolare rilievo nella redazione del bilancio principalmente per tre motivi:

1. guida la direzione aziendale ad attribuire i costi e i ricavi ai singoli esercizi secondo il criterio di competenza;
2. informa sul riconoscimento dei componenti positivi e di contro anche di quelli negativi;
3. esalta le condizioni per l'iscrizione in bilancio delle attività e delle passività. Il modello di bilancio IAS/IFRS infatti discende, infatti, in larga parte da un sistema contabile di matrice patrimoniale, dove i concetti di ricavo e di costo sono intimamente legati a quelli di attività e passività.

⁵⁰ IAS 1 par. 23-24: «When preparing financial statements, management shall make an assessment of an entity's ability to continue as a going concern. An entity shall prepare financial statements on a going concern basis unless management either intends to liquidate the entity or to cease trading, or has no realistic alternative but to do so. When management is aware, in making its assessment, of material uncertainties related to events or conditions that may cast significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern, the entity shall disclose those uncertainties. When an entity does not prepare financial statements on a going concern basis, it shall disclose that fact, together with the basis on which it prepared the financial statements and the reason why the entity is not regarded as a going concern».

⁵¹ Si tratta delle note tecniche della *sensitivity analysis*, della *scenario analysis*, della *Monte Carlo* e dell'analisi discriminante.

⁵² Sul principio della competenza, il par. 25 dello IAS 1 afferma: «Un'entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica».

È necessario sottolineare, però, che nel Framework, per quanto concerne i ricavi e i costi, viene data solo una linea guida su come riconoscere entrambi, rimandando la trattazione dettagliata sulla rilevazione dei ricavi allo IAS 18 (*realization principle*), lasciando invece al semplice principio di contrapposizione l'identificazione dei costi (*matching principle*).

Per quanto concerne la competenza economica dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni, dalla prestazione di servizi e dalla riscossione di interessi, royalty e dividendi si considerano realizzati quando vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i proventi derivanti dalle suddette operazioni sono stimabili attendibilmente;⁵³
- è probabile che i benefici economici derivanti dalle operazioni saranno fruiti dall'impresa;
- la proprietà dei beni è stata trasferita, sicché la cedente non ha più un controllo su di essa;
- lo stadio di completamento della prestazione di servizi alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurata;
- i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo alla vendita di beni e alla prestazione di servizi possono essere attendibilmente determinati.

In merito ai costi, invece, come in precedenza accennato, non esiste un documento specifico tra gli IAS/IFRS che permetta di identificarli, infatti al redattore del bilancio viene lasciato il compito di basarsi sulle semplici linee guida dettate dal Framework.

Quest'ultimo infatti consente di distinguere le seguenti categorie:

- costi che si rilevano in conto economico secondo il principio della diretta attribuzione a specifiche voci di ricavo;
- costi che sono rilevati in conto economico sulla base di procedure di imputazione sistemiche e razionali in considerazione del fatto che i relativi benefici economici si verificano per più esercizi e l'associazione con i ricavi può essere determinata esclusivamente in via indiretta;

⁵³ Il concetto di attendibilità della valutazione è ulteriormente approfondito dal par. 86 del Quadro sistematico secondo il quale: «*La seconda condizione per la rilevazione di un elemento è che questo possieda un costo o un valore che può essere valutato con attendibilità come discusso nei paragrafi compresi tra 31 e 38 del presente Quadro sistematico. In molte circostanze, il costo o il valore deve essere stimato; l'uso di stime ragionevoli rappresenta una parte essenziale della preparazione del bilancio e non pregiudica la loro attendibilità. Quando, invece, una stima ragionevole non può essere effettuata, la posta non è rilevata nello stato patrimoniale o nel conto economico. Per esempio, il provento atteso da un'azione legale può soddisfare le definizioni sia di attività sia di ricavo come anche quella della condizione di probabilità per la rilevazione; tuttavia, se non è possibile quantificare attendibilmente la pretesa, essa non deve essere rilevata come attività o ricavo; l'esistenza della pretesa, tuttavia, andrà indicata nelle note, nel materiale esplicativo o nei prospetti supplementari.*».

- costi immediatamente rilevati in conto economico perché relativi a spese non idonee a produrre benefici economici futuri ad asset che hanno perso parzialmente o integralmente i requisiti per essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale;
- costi imputati al conto economico dell'esercizio in chiusura in quanto attinenti una passività sostenuta senza la rilevazione di una attività.⁵⁴

Il *realization* e il *matching principle* sono condizionati dal principio di prudenza, il quale prevede un certo grado di cautela nell'esercizio da parte del redattore di bilancio, al fine di evitare eventuali sopravvalutazioni o sottovalutazioni dei costi e dei ricavi.

Questo principio, però a livello internazionale non ha la stessa valenza che gli è stata affidata dalla disciplina civilistica, infatti, la prudenza pur essendo prevista, viene considerata come un semplice sistema valutativo che il management deve seguire durante la propria attività.

La differenza di recepire il concetto di prudenza tra la tradizionale prassi contabile italiana e i principi IAS/IFRS porta inevitabilmente a rappresentare in maniera differente le poste di bilancio.

Se infatti la disciplina civilistica si ispira a questo principio e tende a preservare il capitale ed a evidenziare il reddito consumabile o distribuibile, il bilancio IAS/IFRS mira a tutelare gli investitori fornendo ai mercati informative sulle capacità di reddito dell'azienda, interpretando in chiave prospettica il risultato dell'esercizio concepito come indicatore delle performance aziendali future.

2.2.2 Le caratteristiche qualitative di primo e secondo livello.

Come accennato nei precedenti paragrafi, i principi contabili internazionali presentano una rigida gerarchia per quanto riguarda i postulati di redazione del bilancio.

A seguire gli assunti di base vi sono le caratteristiche qualitative di primo livello che un bilancio deve obbligatoriamente soddisfare e sono:

- la comprensibilità (*understandability*);
- la significatività (*relevance*);
- l'attendibilità (*reliability*);
- la comparabilità (*comparability*).

⁵⁴ M. Lacchini e R. Trequatrini, *I principi di redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/IFRS*, Cedam 2007.

La comprensibilità è da riferirsi all'informazione del bilancio, la quale deve essere di facile estensione per gli utilizzatori che abbiano una ragionevole conoscenza dell'attività commerciale e degli aspetti contabili.

Ciò non significa però che il redattore abbia la facoltà di escludere tutte le informazioni particolarmente complesse e quindi non immediatamente comprensibili, se a loro volta risultano utili ai fini decisionali.

Strettamente legato al criterio preso in esame, vi è il principio del divieto di compensazione tra poste contabili e nel rispetto e ad integrazione del principio di comprensibilità, definito nel *Framework*, lo IAS 1 prevede che le attività e le passività e i costi e i ricavi debbano essere rilevati distintamente.

Si può dunque affermare che tale postulato contenga alcune analogie con la disciplina civilistica ovvero con il principio della chiarezza, il quale regola l'aspetto formale e strutturale del bilancio.

La differenza più rilevante tra il principio nazionale e quello internazionale riguarda la diversa sistemazione che il postulato assume all'interno di tutti e due i principi di redazione.

Se infatti all'interno del *Framework* la comprensibilità risulta funzionale all'effettiva utilità delle informazioni contabili ai fini decisionali per i lettori, nella disciplina nazionale la chiarezza rappresenta un vero e proprio scopo del bilancio d'esercizio.

Altro aspetto che presenta una notevole differenza tra i due principi è legata al fatto che quello espresso dall'art. 2423 c.c. ha una forte correlazione con il rigido rispetto degli schemi di bilancio.

Tale relazione non sussiste nei principi internazionali, infatti per quanto questi prevedano allo IAS 1 che il bilancio d'esercizio debba essere composto da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto, rendiconto finanziario e nota integrativa, questi documenti devono presentare solo un contenuto minimo lasciando ai redattori la possibilità di inserire ulteriori voci.

Secondo quanto previsto dai principi internazionali l'informazione contabile oltre che essere *understandability*, deve essere anche significativa, ovvero deve essere in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori mettendoli in condizione, da un lato di apprezzare in modo prospettico le variabili che potranno incidere sulla futura attività aziendale e, dall'altro di verificare le valutazioni passate.

Ne consegue che le informazioni provenienti dal bilancio d'esercizio costituiscono il presupposto per la determinazione delle grandezze necessarie per l'applicazione delle

metodologie di stima del capitale economico, le quali richiedono generalmente la realizzazione di un processo complesso scomponibile nelle seguenti fasi:

- normalizzazione dei flussi storici;
- analisi delle condizioni di stabilità dei flussi storici;
- scelta dello strumento statico da utilizzare per la previsione dei flussi futuri.

Si può quindi dedurre che la significatività delle informazioni nel bilancio non è di per sé condizione sufficiente per la realizzazione di corrette previsioni, soprattutto per il grado di soggettività che presuppongono le suddette informazioni.

Tuttavia, gli esiti delle previsioni saranno tanto più utili per le decisioni economiche dei portatori di interesse, quanto più sono elevate sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Un'ulteriore qualificazione del principio della significatività è affidata ad una caratteristica qualitativa di secondo livello: la rilevanza (*materiality*).

In tal modo il concetto della significatività viene legato ad un aspetto quantitativo apprezzabile dalla consistenza delle informazioni.

Nello specifico il *Framework* definisce un'informazione rilevante nel caso in cui la sua «omissione o imprecisa rappresentazione può influenzare le decisioni economiche prese sulla base dei bilanci»⁵⁵.

In merito alla rappresentazione del bilancio d'esercizio, lo IAS 1 stabilisce che le informazioni significative devono essere indicate distintamente, mentre i valori non rilevanti devono essere aggregati con valori della stessa natura o funzione, direttamente nel prospetto di bilancio o nelle note.

Rispetto alla disciplina internazionale quella nazionale non prevede come principi di redazione la significatività e la rilevanza sebbene vengano definite indirettamente nel Codice civile agli artt. 2423-ter e 2427⁵⁶.

⁵⁵ Cfr. Iasb, *Framework*, paragrafo 30.

⁵⁶ L'art. 2423-ter, al comma 2, in cui si legge che "le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è *irrilevante* ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento;

l'art. 2427 prevede l'inserimento in nota integrative delle informazioni riguardanti:

- al punto 7, la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia *apprezzabile*, nonché la composizione della voce "altre riserve" (punto 7);
- se *significativa*, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (punto 10);
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia *apprezzabile* (punto 13);

Maggiore spazio a questi due concetti viene fornito nel documento n. 11 dei Principi Contabili nazionali, a differenza però di quanto previsto nel Framework questi vengono considerati sinonimi⁵⁷.

In merito all'attendibilità (*reliability*) l'informazione fornita dal bilancio d'esercizio deve essere scevra da errori e distorsioni rilevanti, in modo tale che il redattore descriva fedelmente le operazioni e gli eventi che intende rappresentare, fornendo notizie utili per assumere decisioni di natura economica.

Come per la significatività anche questo principio necessita di caratteristiche di secondo livello per essere meglio specificato e queste sono:

- rappresentazione fedele;
- prevalenza della sostanza sulla forma;
- neutralità;
- completezza.

Per essere attendibile, un'informazione deve riportare esattamente tutte le operazioni che si sono svolte durante il periodo amministrativo preso in considerazione.

È necessario sottolineare però che la maggior parte delle informazioni contabili sono soggette al rischio di non fornire una fedele rappresentazione di ciò che è oggetto dell'informazione stessa, ciò è dovuto da una duplice difficoltà:

- l'identificazione delle operazioni che devono essere rilevate;
- l'applicazione delle tecniche valutative e di presentazione del bilancio.

Per quanto riguarda il principio della prevalenza della sostanza sulla forma⁵⁸ lo IASB ha provveduto alla sua elaborazione sin dalla prima stesura dello IAS 1, anche se il suo

⁵⁷ «Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari » e inoltre «errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari. », Principi Contabili nazionali documento 11, *Finalità e postulati secondo i Principi Contabili*.

⁵⁸ Un classico esempio per comprendere il principio della sostanza sulla forma è quello del leasing finanziario. Il principio contabile internazionale prevede, infatti, la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario sulla base dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà del bene locato. I rischi comprendono, ad esempio, la possibilità di perdite derivanti da capacità inutilizzata o da obsolescenza tecnologica e di variazioni di rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni economiche; i benefici possono essere rappresentati dall'attesa d'utilizzo redditizio durante la vita economica del bene e di proventi dalla rivalutazione o dalla realizzazione del valore residuo. Un leasing è classificato come finanziario se trasferisce in modo sostanziale tutti i benefici e i rischi derivanti dalla proprietà; al contrario, è classificato come operativo se di fatto tale trasferimento non avviene. In base alla distinzione sopraindicata e facendo esplicito riferimento al principio della sostanza sulla forma, lo IAS 17 prevede che nelle operazioni di leasing finanziario, il locatario avendo la possibilità di riscattare il bene locato al termine del contratto ad un prezzo sufficientemente inferiore al suo valore di mercato, si possa considerare da subito come effettivo titolare dei rischi e dei benefici derivanti dal bene stesso. Si prevede dunque la contabilizzazione del bene locato tra le attività del bilancio del locatario mentre tra le passività è inserito il debito al netto degli oneri finanziari (metodo finanziario). L'aspetto

approfondimento è avvenuto successivamente con la redazione del *Framework*, grazie al quale è stato inserito in un quadro concettuale più complesso che ha permesso di conferirgli una effettiva valenza pratica.

Nello specifico il Board chiarisce che *«nei casi in cui esiste una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell'operazione, rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio»⁵⁹*.

Questo postulato non era stato previsto dalla IV Direttiva CEE e quindi non era stato recepito neppure dalla normativa civilistica italiana, solo con il D.Lgs n. 6/2003 il Legislatore ha ritenuto fondamentale l'inserimento di tale principio tra le norme civilistiche.

Nonostante questo possa apparire come un chiaro esempio di volontà da parte del Legislatore italiano di conformarsi con la disciplina internazionale, in realtà il principio a livello nazionale rimane piuttosto indeterminato.

Questa affermazione è sostenuta dal fatto che gli stessi Principi contabili nazionali al documento n. 11, non forniscono una chiara definizione in merito a questo principio, ma si limitano a fornire a titolo esemplificativo alcuni casi in cui è necessario considerare sia la sostanza dell'operazione che gli aspetti formali.

Si può affermare quindi, che da questo punto di vista la dottrina nazionale si è solo apparentemente avvicinata a quella internazionale dal momento che il grado di importanza rivestito da questo principio è profondamente differente per le due discipline.

Altro aspetto che qualifica l'attendibilità dell'informazione è la neutralità intesa come assenza di pregiudizi da parte di chi redige il bilancio.

In pratica con questo postulato viene espresso il divieto di utilizzare determinati politiche contabili che possano avvantaggiare alcuni gruppi di interesse rispetto ad altri.

Neppure il principio di neutralità è presente tra i principi generali di redazione definiti dall'art. 2423-bis c.c. solo il documento n. 11 degli OIC afferma che *«il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi»*.

Per quanto concerne la prudenza invece, si riscontra una rilevante differenza tra la disciplina internazionale e quella civilistica.

sostanziale dell'operazione, cioè il trasferimento al locatario dei benefici e dei rischi del bene locato per la maggior parte della vita utile del bene, prevale quindi sull'aspetto giuridico-formale, in base al quale il locatario non acquisisce la proprietà del bene locato.

⁵⁹ Luca Pacioli, *Quadro sistematico per la preparazione e rappresentazione del bilancio*.

Se per quest'ultima la prudenza è interpretata come una forma di cautela nei confronti di tutte quelle operazioni di cui non si conosce la sussistenza o la determinazione temporale, la disciplina internazionale la qualifica con un'importanza minore, assumendo un ruolo decisamente più vago dal momento che non ha alcuna valenza autonoma, ma la sua esistenza è indissolubilmente legata al concetto di attendibilità dell'informazione contabile.

Lo stesso IASB inoltre, sotto l'influenza della disciplina anglosassone, ha definito la prudenza come un criterio limitativo per altri principi fondamentali quali la realizzazione e la competenza economica.

Questa avversione è testimoniata dal fatto che i principi internazionali permettono la rilevazione dei ricavi e dei costi anche in momenti precedenti rispetto a quello tradizionale realizzato con la vendita o l'acquisto, come è previsto invece dalla disciplina nazionale. Inoltre, il nostro Legislatore prevede un sostanziale pessimismo⁶⁰ nelle valutazioni al fine di contrapporsi con l'eventuale eccessivo ottimismo dei redattori.

Altro elemento che permette di comprendere l'elevato divario tra il Codice civile e gli IAS/IFRS è il metodo di valutazione delle poste contabili; se infatti per il primo è previsto l'utilizzo del metodo del costo storico⁶¹, per il secondo invece è previsto il *fair value*⁶².

Quest'ultimo va nettamente in contrasto con le norme civilistiche dal momento che potrebbe comportare la contabilizzazione di utili virtuali.

In vero, l'evoluzione dei mercati ha fatto sì che nel corso degli anni sempre più stati europei abbiano aperto alla valutazione al *fair value* destituendo la prudenza dal suo ruolo fondamentale.

Così come con la IV Direttiva CEE anche con la 34/2013 il Legislatore europeo ha inserito la possibilità di valutare le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie con questo metodo, il recepimento di questa modalità sarebbe inevitabilmente un grande passo in avanti per la disciplina italiana verso quella internazionale, al momento però non si può altro

⁶⁰ Ad esempio l'art. 2426 c.c. che richiede un'attribuzione del minor valore tra il costo sostenuto e il valore di presumibile realizzazione sul mercato, in caso di attivo circolante, o il valore durevole determinato a fine esercizio, in caso di attivo immobilizzato

⁶¹ Con questo termine si fa riferimento ad un costo già sostenuto, passato. Per questo motivo viene definito costo storico che può essere o un costo di acquisto o di produzione. Il principio del costo storico come criterio di base per le valutazioni non è compreso fra quelli indicati all'art. 2423-bis c.c.; tuttavia esso emerge chiaramente all'art. 2426 c.c., laddove si definiscono i criteri di valutazione delle poste patrimoniali.

La scelta del costo storico da parte del Legislatore riposa sul convincimento che tale criterio risulti sostanzialmente sì semplice e di oggettiva applicazione e, dunque, più agevolmente verificabile.

⁶² Con il termine *fair value* si intende l'importo con il quale una attività può essere scambiata o una passività estinta tra soggetti consapevoli e intenzionati, in una normale transazione di mercato.

che attendere la decisione del Legislatore italiano con l'emanazione della corrispondente legge.

L'ultimo elemento che permette di definire, secondo gli IAS/IFRS, un bilancio d'esercizio attendibile è il principio della completezza, la quale prevede che l'informazione contabile non debba presentare alcuna omissione evitando quindi di renderla falsa e fuorviante e di conseguenza inattendibile e priva della qualità di significatività.

Infine l'ultima caratteristica di primo livello che deve possedere un bilancio d'esercizio è la comparabilità (*comparability*), che assume un ruolo centrale nella disciplina internazionale dal momento che il confronto spazio-temporale costituisce un elemento fondamentale per la valutazione in merito all'andamento societario.

La comparazione può avvenire sia a livello temporale e quindi analizzando bilanci della stessa società di diversi esercizi, in modo tale da riuscire a redigere un'analisi storica che permetta di comprendere l'andamento futuro della stessa, sia raffrontando il bilancio societario con quello di altre concorrenti. In quest'ultimo caso i portatori di interessi potranno fare un'analisi in merito alle diverse realtà imprenditoriali sintetizzate attraverso i bilanci.

Affinché sia possibile effettuare queste tipologie di confronti è necessario però che ci sia una certa omogeneità dei criteri di valutazione e rappresentazione delle operazioni aziendali.

Invero, lo stesso IAS 1 prevede che la struttura e la classificazione delle voci di bilancio non possa essere modificata a meno che non:

- vi sia un cambiamento significativo della natura delle operazioni o una revisione della struttura del bilancio non comporti una migliore rappresentazione delle informazioni richieste;
- la modifica sia richiesta da un principio contabile internazionale o da una interpretazione.

In aggiunta di ciò, il *Framework* richiede che nei bilanci d'esercizio vengano inseriti anche i corrispondenti valori degli esercizi precedenti affinché la comparazione sia immediata.

Lo stesso IAS 1 rafforza questo concetto obbligando i redattori a presentare le informazioni del periodo precedente a quello di redazione facendolo anche in forma narrativa e descrittiva.

Come per la *materiality* anche il principio internazionale della comparabilità ha un corrispettivo presente nelle norme del Codice Civile.

Anche se quest'ultimo non rientra tra i principi generali della redazione del bilancio, si ricava indirettamente dall'interpretazione dell'art. 2423, 5° comma che stabilisce l'obbligo di fornire in bilancio i corrispondenti dati dell'esercizio precedente per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Inoltre, la comparabilità civilistica è completata da altre disposizioni come:

- *la costanza della forma di presentazione* espressa dagli artt. 2423-ter, 1° comma, 2424 e 2425;
- *la costanza di criteri di valutazione* espressa nell'art. 2323-bis;
- *l'evidenziazione di eventi di natura straordinaria* esplicita sia dall'art. 2425 sia dall'art. 2427 c.c..

2.3 I possibili cambiamenti derivanti dal recepimento dell'art. 6 della Direttiva 2013/34.

Nei due paragrafi precedenti sono stati analizzati i principi generali di redazione dei bilanci secondo il Codice Civile e i Principi contabili internazionali individuando le eventuali differenze tra i due.

Ora risulta necessario soffermarsi ad esaminare quelle che potrebbero essere le eventuali conseguenze in materia di postulati nazionali con il recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Nello specifico i principi generali per la redazione dei bilanci di esercizio sono esplicitati nell'art. 6 della Direttiva sopra citata i quali devono essere utilizzati per rilevare e valutare le singole voci e sono:

- «a) *si presume la continuità aziendale dell'impresa;*
- b) *i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;*
- c) *la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare:*
 - *possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio,*
 - *sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e*

- sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;
- d) gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza;
 - e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;
 - f) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;
 - g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi⁶³;
 - h) la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione⁶⁴;
 - i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione; e
 - j) non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando».

Da una breve analisi dell'articolo preso in considerazione, è possibile riscontrare sia una continuità con i principi espressi nell'art. 31 della IV Direttiva CE e nell'art. 2423-bis c.c., sia degli elementi innovativi.

Per quanto riguarda quest'ultimi sono da riferirsi al principio della continuità aziendale, al principio di prudenza, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e al principio della rilevanza.

I primi tre postulati presentano delle modifiche rispetto alla precedente disciplina mentre l'ultimo è da considerarsi una vera e propria novità per la disciplina nazionale.

Il Legislatore europeo, in merito al principio di continuità aziendale, con la Direttiva 2013/34/UE ha continuato il suo processo di affiancamento ai principi contabili internazionali.

Infatti, viene richiesto al redattore dei documenti contabili di effettuare le valutazioni in base al criterio del *going concern*, concetto espresso nel *Framework*, il quale implica che lo stesso redattore debba valutare come l'impresa non abbia in un prossimo futuro né

⁶³ In deroga a tale principio, la Direttiva al paragrafo 2 dello stesso articolo prevede che gli stati membri, in casi specifici, possano consentire o imporre alle imprese di effettuare compensazioni fra voci dell'attivo e del passivo nonché tra costi e ricavi a condizione che gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

⁶⁴ Al paragrafo 3 dell'art. 6 è previsto che gli Stati membri possono esentare le imprese da tale obbligo.

l'intenzione né la necessità di interrompere la propria attività o di ridurla in maniera significativa.

Invero, tale valutazione non può essere recepita dalla semplice lettura del comma della stessa Direttiva tradotto in italiano il quale recita «*si presume la continuità aziendale dell'impresa*», ma risulta necessario andare a valutare il testo originale⁶⁵.

Tale principio, inoltre viene ribadito dalla successivo obbligo di coincidenza numerica tra lo stato patrimoniale iniziale di un esercizio e lo stato patrimoniale di quello precedente⁶⁶.

Il postulato di immodificabilità dei principi e dei criteri da un esercizio all'altro viene proposto in maniera più esplicita e chiara introducendo i concetti sia di principi contabili sia di criteri di valutazione, infatti nella precedente Direttiva⁶⁷ il concetto espresso era molto più vago lasciando ampi margini di interpretazione.

Nonostante questa maggiore precisazione prevista con la nuova Direttiva, sostanzialmente non vi saranno notevoli modifiche dal momento che a livello nazionale nella definizione fornita dal documento n. 11 degli OIC i principi contabili racchiudono anche gli stessi criteri di valutazione⁶⁸.

Con riferimento all'art. 2423-bis è possibile prevedere una semplice modifica formale al fine di evitare interpretazioni che possono in qualche modo discostarsi da quelle originali.

In merito alla prudenza, la Direttiva 2013/34/UE espone il principio associandolo a tre corollari:

- rilevazione di utili effettivamente realizzati alla data di riferimento;
- rilevazione di passività che si originano sia durante l'esercizio sia in esercizi precedenti;
- rilevazione di tutte le rettifiche di valore negative.

Gli ultimi due corollari introducono alcune differenze con la disciplina precedente.

⁶⁵ «*The undertaking shall be presumed to be carrying on its business as a going concern*».

⁶⁶ Art. 6 Direttiva 2013/34/UE: «*e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente*»

⁶⁷ Il punto b) della Direttiva 78/660/CEE prevedeva che «*i modi di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro*»

⁶⁸ OIC doc. n. 11 p. 9: «*I principi contabili sono quei principi, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione, che stabiliscono l'individuazione dei fatti da registrare, le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio*».

Infatti, la previsione di rilevare in bilancio tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio presenta una netta differenza con quanto veniva esposto nell'art. 31 della IV Direttiva CEE⁶⁹.

Il Legislatore europeo nell'articolo relativo ai principi generali, non richiama i rischi prevedibili e le eventuali perdite che venivano menzionate in precedenza, ma vuole imporre la rilevazione delle passività certe seppur conosciute tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio.

Questo obbligo viene però mitigato al punto 5) dello stesso articolo, in cui viene lasciata libertà agli stati membri di autorizzare o prescrivere la rilevazione in bilancio anche di tutte le passività prevedibili e le potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso dei precedenti.

Infine, terzo corollario apparentemente non si discosta più di tanto da quanto era previsto dalla IV Direttiva, la differenza sostanziale è data dal fatto che in precedenza le variazioni di valore venivano definiti «*deprezzamenti*» i quali erano identificati principalmente con gli ammortamenti per quanto in realtà in disciplina non era un concetto assodato.

Nella nuova Direttiva con il termine «*rettifiche di valore negativo*» viene ampliato il concetto a cui riferirsi, coinvolgendo anche ulteriori perdite di valore.

Per quanto concerne al principio della prevalenza della sostanza sulla forma la Direttiva 2013/34/UE, rispetto a quella precedente, prevede che si debba tenere «*conto della sostanza delle operazioni o del contratto in questione*» non solo in sede di «*presentazione*» delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale, ma anche in sede di «*rilevazione*» contabile delle stesse.

Inoltre, sempre nello stesso articolo al paragrafo n. 3 è prevista la possibilità da parte degli Stati membri di esentare le imprese da detti obblighi.

In pratica vengono introdotte due novità:

- 1) l'obbligo di basare la rilevazione dei dati contabili con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- 2) l'eventuale esenzione del rispetto del principio in esame per alcune società di alcuni Stati membri.

⁶⁹ Tra le specificazioni del principio di prudenza la Direttiva 78/660/CE riportava: «*occorre tener conto di tutti i rischi prevedibili ed eventuali perdite che traggono origine nel corso dell'esercizio o di un esercizio anteriore anche se tali rischi o perdite siano noti solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di sua compilazione*».

Quest'ultimo punto avrebbe una forte implicazione per il processo di omogeneizzazione della disciplina contabile dei diversi stati europei se alcuni di questi adottassero la possibilità di esenzione del postulato. A livello nazionale l'attuazione di questa deroga implicherebbe la modifica degli articoli 2423-bis, 2424-bis e dell'art. 2427 del codice civile.

Infine tra le novità introdotte con la Direttiva 2013/34/UE vi è il principio della «rilevanza» il quale non è previsto in maniera esplicita dal nostro ordinamento, cosa che invece lo è nei principi contabili internazionali.

In merito alle modalità con le quali debba essere valutato il concetto in analisi, si osserva che la Direttiva fa riferimento solo alle singole voci e non all'informazione in sé ed inoltre viene ricondotto il suo giudizio in relazione ad altre voci analoghe.

A tal riguardo però, la trasposizione del principio di rilevanza alla disciplina nazionale comporta una notevole difficoltà dal momento che per il principio di chiarezza non possono esistere in un bilancio voci analoghe tra loro.

Come in precedenza affermato le Direttive contabili passate non fornivano una definizione del principio in esame e di conseguenza neppure il Codice civile non ha provveduto una definizione in senso stretto, infatti il concetto di rilevanza lo si può estrapolare dagli articoli 2423-ter⁷⁰, 2426⁷¹ e 2427⁷².

Attraverso un'analisi dettagliata dell'art. 6 par. 1 lett. j) potrebbe sembrare che il principio di rilevanza si sostanzia «nella possibilità di omettere non solo la presentazione e l'informazione dei fatti amministrativi intervenuti nel corso dell'esercizio ovvero a questo riferibili ed accaduti successivamente alla sua chiusura, ma anche la rilevazione e la

⁷⁰ Al comma 2° è prevista la possibilità di raggruppare le voci procedute da numeri arabi e da lettere minuscole quando a causa del loro importo il raggruppamento è irrilevante, previa indicazione in nota integrativa.

⁷¹ Al punto n. 10 si prevede l'obbligo di indicare in nota integrativa la differenza tra il costo corrente dei beni fungibili alla chiusura dell'esercizio e ed il valore iscritto in bilancio calcolato con metodi alternativi rispetto al costo specifico qualora questa differenza sia apprezzabile.

Al punto n. 12 viene lasciato al redattore la possibilità di iscrivere nell'attivo ad un valore costante tutti quei beni quali attrezzature industriali e commerciali e le materie prime, sussidiarie e di consumo il cui valore è complessivamente di scarsa importanza.

⁷² Al punto n. 6-bis si prevede l'indicazione in nota integrativa di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi alla chiusura dell'esercizio.

Al punto n. 7 e n. 13 è prevista l'indicazione in nota integrativa delle voci ratei e risconti, altri fondi dello stato patrimoniale nonché la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari.

Al punto n. 22-bis si prevede l'indicazione delle operazioni realizzate con parti correlate qualora le stesse siano rilevanti.

Al punto n. 22-ter si prevede che in nota integrativa deve essere indicata la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale qualora i rischi e i benefici che ne derivano siano significativi.

valutazione di questi stessi fatti amministrativi quando non si abbiano effetti rilevanti e, quindi, quando è ragionevole ritenere che ciò non influenzi le decisioni degli stakeholder»⁷³.

Soffermando l'analisi alla semplice letterale dell'articolo, le conseguenze del suo recepimento sarebbero dirompenti non solo per la disciplina italiana, ma anche per tutti gli altri paesi europei dal momento che a livello contabile basterebbe il giudizio degli amministratori per considerare una determinata rilevazione irrilevante per così non riportarla nel bilancio stesso.

Per non imbattersi quindi in affrettate conclusioni è necessario tenere conto del Considerando n. 17 il quale precisa che *«il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta dei registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria»*.

La portata effettiva, quindi, della disposizione in questione si ritiene pertanto sostanzialmente nulla in tutti quegli Stati membri, compresa anche l'Italia, ove è obbligatoria la tenuta dei registri da cui debbano risultare i fatti amministrativi intervenuti nel corso dell'esercizio.

Inoltre, sempre per il caso italiano, l'eventuale possibilità di valutare il principio di rilevanza applicabile nella disciplina civilistica, risulta improponibile perché lo stesso andrebbe in contrasto con i principi di competenza e di prudenza.

In conclusione, quella che poteva rilevarsi uno degli elementi più radicali della Direttiva 2013/34/UE risulta sostanzialmente inapplicabile comportando di conseguenza un nulla di fatto per la disciplina civilistica.

⁷³ Tiziano Sesana, *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati*, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

CAPITOLO 3

IL BILANCIO DI ESERCIZIO ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA 34/2013/UE.

Prima di poter analizzare nel dettaglio le probabili modifiche al bilancio d'esercizio che apporterà la Direttiva 34/2013/UE, risulta necessario fare una panoramica in merito all'odierna disciplina che regola la redazione dei documenti contabili nazionali e internazionali.

Come spiegato nei capitoli precedenti, il bilancio d'esercizio sin dagli albori, quando veniva identificato come un semplice procedimento di chiusura dei conti, ha subito un continuo processo evolutivo fino ad arrivare ad essere considerato un vero e proprio strumento di informazione.

Infatti è possibile affermare che, oggigiorno, la costante ricerca del successo da parte di un'azienda non può prescindere dall'utilizzo di un modello di comunicazione tale da facilitare non solo i rapporti tra l'impresa e l'ambiente circostante, ma anche quelli interni all'azienda stessa.

Da questi assunti si può comprendere che i destinatari delle informazioni di bilancio sono molteplici e possono essere definiti come *«pubblici-obbiettivi che, a vario titolo, sono interessati a conoscere le ragioni di un eventuale successo o insuccesso di coloro che, con le proprie azioni, possono influenzare il mercato, cambiarne le regole e condizionarne gli andamenti»*⁷⁴.

Nello specifico è possibile distinguere questi *pubblici-obbiettivi* in:

- soggetti interni;
- soggetti esterni;
- co-makers.

La prima tipologia di pubblici-obbiettivi è composta da tutti quei soggetti che permettono all'impresa di svolgere la sua attività e i più significativi sono rappresentati dal management, dai dipendenti, dagli azionisti e dai soci.

Per le prime due categorie il bilancio viene utilizzato da un lato per fornire informazioni che influenzano i singoli comportamenti e decisioni, dall'altro come strumento di collegamento tra i vari settori aziendali al fine di sincronizzare le singole sinergie verso un risultato comune.

⁷⁴ Antonio Bandettini, *Il Bilancio di esercizio*, CEDAM anno 2008.

In pratica, attraverso i documenti contabili vengono trasmesse notizie in merito alle strategie che si vogliono realizzare e alle modalità con cui si vogliono conseguire, allo sviluppo ed attuazione dei programmi aziendali in modo coordinato, all'eliminazione di stati di incertezza derivanti da situazioni non previste e agli scostamenti degli obiettivi fissati.

Per gli azionisti e i soci invece, le considerazioni da fare sono duplici. Infatti, se ci si riferisce a soci, azionisti di medie o piccole imprese o azionisti di maggioranza di grandi complessi aziendali, questi operano in stretto contatto con l'impresa riuscendo così ad ottenere tutte le informazioni che necessitano.

Il discorso cambia per gli azionisti minoritari i quali sono equiparabili ai soggetti esterni e dunque non autorizzati ad accedere a comunicazioni sensibili.

In sostanza, per quest'ultimi soggetti, la lettura del bilancio diventa uno dei pochi strumenti che permette loro di comprendere l'andamento societario e prendere decisioni strategiche in merito.

Come soggetti esterni, invece, consideriamo una lunga serie di operatori, tra i quali quelli che hanno un ruolo prioritario sono i creditori, i consumatori e i concorrenti.

In questo caso il bilancio d'esercizio ha come primo scopo quello di illustrare le caratteristiche dell'impresa in analisi cercando di aumentare il grado di attrazione nei confronti dei potenziali investitori rispetto alla concorrenza e di fornire garanzie di stabilità ai clienti.

Infine, i co-makers rappresentano quella categoria di soggetti interessati all'informazione aziendale i quali ricoprono una posizione intermedia tra i soggetti interni ed esterni.

Un chiaro esempio di co-makers è dato dai membri del Collegio Sindacale i quali non partecipano in modo duraturo alla vita e allo sviluppo dell'impresa, ma il loro ruolo è determinante per la stessa vita della società.

Infatti, attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio verificano che l'andamento aziendale e la sua relativa gestione non siano viziate da un comportamento dannoso per la società, garantendo così sia ai soggetti interni che a quelli esterni che il bilancio rappresenta effettivamente l'andamento societario.

Questo ruolo intermedio permette al Collegio Sindacale di essere considerato come un elemento di raccordo tra l'impresa e tutti gli eventuali portatori di interesse.

La necessità di fornire una sempre più ampia informazione è esemplificata proprio da quello che sta diventando una propria vera pratica: in aggiunta ai documenti obbligatori

previsti dall'ordinamento o dalla prassi contabile, forniscono anche i bilanci sociali⁷⁵ e ambientali⁷⁶.

Da quanto sopra menzionato è possibile comprendere come il bilancio d'esercizio, proprio per le sue finalità, sia sostanzialmente un documento assai complesso dal momento che le informazioni fornite in merito all'andamento aziendale devono allo stesso tempo essere sia chiare, sia comprensibili da esperti e non.

Secondo quest'ultima necessità l'informazione deve essere minima e neutra ovvero «*l'azienda deve sempre porsi al di sopra di ogni corporativismo o particolarismo*» e i documenti contabili devono essere l'espressione di una comunicazione tale da mettere ogni soggetto in grado di costruire il proprio sapere aziendale.

3.1. La struttura del bilancio civilistico.

La normativa civilistica disciplina il bilancio d'esercizio all'art. 2423 c.c. stabilendo che un bilancio d'esercizio deve essere composto almeno da:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa.

A questi se ne aggiunge un quarto documento ovvero la Relazione sulla Gestione che svolge una funzione di supporto per quanto riguarda le informazioni da fornire in merito all'andamento societario e alla gestione della stessa.

L'esigenza di una così articolata struttura è dettata da molteplici motivazioni, *in primis* dalla necessità di soddisfare un obbligo di chiarezza dell'informazione contabile.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, infatti, rappresentano, con un linguaggio numerico, una sintesi di quel che è avvenuto nel corso di un esercizio e per poter tradurre i fatti aziendali in dati quantitativi è necessario un procedimento assai complesso che richiede un elevato numero di passaggi intermedi e di una ampia discrezionalità valutativa.

⁷⁵ È necessario considerare un'impresa come un'entità a sé stante che oltre a svolgere una funzione economica, ne svolge una anche sociale. La funzione sociale attribuita all'impresa configura una responsabilità sociale, ossia l'obbligo di tenere un comportamento il più possibile attento e rispettoso dei valori umani. In pratica con il bilancio sociale l'impresa esplicita i suoi obiettivi, le attività svolte per soddisfare determinate esigenze e i risultati ottenuti.

⁷⁶ In questa tipologia di bilancio l'attenzione è focalizzata su un particolare aspetto sociale dell'operare aziendale: le ricadute dell'attività economica sull'ambiente fisico naturale. In pratica l'obiettivo è quello di rappresentare gli effetti nocivi derivanti dallo svolgimento dell'attività di gestione e gli sforzi compiuti per eliminarli e i risultati ottenuti.

Da ciò si può comprendere come un bilancio che presenti solo questi due documenti non è certamente in grado di fornire l'informazione minima richiesta sia dalla legge, che dagli stakeholder.

Quindi, la necessità della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione risultano indispensabili affinché l'informazione rilasciata possa essere considerata completa.

Infatti, nel primo documento si illustrano i valori contabili, nel secondo invece si interpretano i dati quantitativi descrivendo l'andamento della gestione nel suo complesso.

Invero, per redigere un bilancio in modo completo è necessario integrare i documenti precedentemente menzionati con il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il Rendiconto Finanziario.

Per quanto questi due documenti non siano previsti dalla normativa civilistica, la prassi contabile nazionale, interpretando il 3° comma dell'art. 2423 c.c.⁷⁷ e con l'obiettivo di allinearsi ai principi internazionali, li ha disciplinati con i Principi contabili n. 10 e 12⁷⁸ e suggerisce il loro utilizzo durante la redazione del bilancio d'esercizio.

Nello specifico il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ha come obiettivo quello di rappresentare il capitale di rischio dell'impresa, individuando le operazioni che nell'arco dell'esercizio lo hanno interessato: aumenti o riduzioni di capitale sociale, distribuzione di riserve, copertura di perdite, attribuzioni dell'utile a riserva e fenomeni di rivalutazione monetaria o economica.

Il rendiconto finanziario, invece vuole dare una rappresentazione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, in particolare si concentra sulle risorse monetarie.

L'obiettivo è quello di mettere in luce in che misura le diverse operazioni di gestione hanno prodotto flussi di cassa, ossia hanno contribuito a generare o ad assorbire risorse monetarie.

Tutti questi documenti vengono redatti proprio con la primaria intenzione di aiutare l'utilizzatore a formarsi un'idea della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

⁷⁷«Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo». È possibile affermare che con il 3° comma il Legislatore italiano abbia voluto rimarcare l'importanza della chiarezza e della completezza di un bilancio d'esercizio, tutelando anche questi due principi dalle possibili interpretazioni dei redattori designati.

⁷⁸ Prima della nuova redazione dei principi contabili nazionali a cura dell'Organismo Italiano di Contabilità, non era neppure previsto il principio n. 10, ma la disciplina relativa alla redazione del rendiconto finanziario era all'interno del vecchio principio n. 12. Questa modifica rappresenta un passaggio importante per l'evoluzione della disciplina contabile che si sta accostando sempre più a quella internazionale riconoscendo al rendiconto un ruolo rilevante per aumentare la trasparenza delle informazioni societarie.

3.1.1. Lo Stato Patrimoniale.

È il primo documento che, secondo l'art. 2423 c.c., va a comporre il bilancio d'esercizio, esso dà informazioni puramente di matrice quantitativa offrendo una rappresentazione del patrimonio aziendale specificando:

- l'entità della ricchezza a disposizione per la gestione futura con il patrimonio netto;
- le modalità di formazione di tale ricchezza attraverso le componenti di patrimonio netto;
- la composizione della ricchezza aziendale con la scrittura di tutte le attività e le passività generate durante l'esercizio.

Nel corso degli anni, la funzione informativa dello Stato Patrimoniale si è arricchita in maniera incrementale di contenuti con l'obiettivo di fornire sempre più dettagliate informazioni agli stakeholder.

Un importante traguardo nel soddisfare le esigenze di tutti i portatori di interesse è stato raggiunto con l'affermarsi del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

In tal modo sono state definite in maniera sostanziale i concetti di attività e di passività affinché venga rappresentata la natura economica dei fatti aziendali senza mediazioni giuridico-formali.

Per quanto riguarda la struttura del prospetto la normativa civilistica prevede uno schema rigido disciplinato dagli artt. 2424 e 2424-bis c.c. in cui viene definita la forma, la struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale.

Con attenzione alla forma, premesso che lo schema previsto è quello a sezioni contrapposte, il connotato in assoluto più qualificante è che tutte le poste devono essere precedute da codici alfabetici e numerici.

Nello specifico, all'interno delle sezioni le poste devono essere suddivise e raggruppate in:

- macro-classi identificate da lettere maiuscole;
- classi identificate da numeri romani;
- voci identificate da numeri arabi;
- sotto-voci identificate da lettere minuscole.

La logica con cui il Legislatore ha provveduto a rappresentare il patrimonio aziendale è finalizzata a permettere a tutti i portatori di interesse di comprendere con una certa facilità la struttura patrimoniale, finanziaria e la liquidità dell'impresa stessa.

In realtà, in linea generale, secondo la prassi ragionieristica, gli elementi costituenti il patrimonio sociale dovrebbero essere classificabili o con il criterio finanziario⁷⁹ o con quello funzionale⁸⁰.

Il Legislatore, però, non ha voluto calcare nessuno dei due principi sopra citati, ma ha adottato un metodo misto che prima di tutti è di tipo destinativo-economico e poi anche finanziario.

Già dall'analisi delle macro classi è possibile comprendere questa finalità, nello specifico le voci di primo livello che formano l'attivo dello Stato Patrimoniale sono così ordinate:

- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- B. Immobilizzazioni;
- C. Attivo circolante;
- D. Ratei e risconti.

Le macro-classi B e C costituiscono le colonne portanti di tutto l'attivo e la distinzione di quello che deve essere registrato in una voce o nell'altra è guidata, dal criterio di destinazione enunciato dall'art. 2424-bis c.c.: «*gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*».

In pratica è stato scelto un criterio di classificazione dell'attivo privilegiando la finalità che la singola impresa attribuisce ad un determinato bene.

In questo modo anche un macchinario può trovare esposizione tra l'attivo circolante purché alla data di chiusura dell'esercizio la società abbia già deciso la sua alienazione.

Per quanto invece riguarda il criterio di classificazione del passivo si basa sulla provenienza delle fonti di finanziamento in modo che sia possibile distinguere i mezzi propri con quelli di terzi.

A livello pratico, le macro-classi che formano la sezione passiva dello Stato Patrimoniale sono:

- A. Patrimonio netto;
- B. Fondi per rischi e oneri;
- C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- D. Debiti;

⁷⁹ Questo criterio consiste nell'evidenziare la capacità che ogni singolo bene ha di trasformarsi in liquidità entro il termine convenzionale di un anno dalla data di chiusura dell'esercizio.

⁸⁰ Il criterio funzionale si basa sulla connessione che i singoli beni hanno o presentano con lo svolgimento dell'attività aziendale, con la conseguenza che i beni risultano distinti in relazione alle singole aree della gestione.

E. Ratei e risconti.

Già dall'analisi delle voci di primo livello si comprende come il Legislatore abbia voluto fare una netta distinzione fra i valori di patrimonio netto e valori di passivo in senso proprio.

In realtà, sebbene la prassi indichi il Patrimonio netto tra le passività questa voce non presenta un segno algebrico dal momento che viene determinato per differenza tra le voci dell'attivo e quelle del passivo.

Per quanto il Legislatore abbia correttamente voluto individuare una macro-classe che raccogliesse tutti i valori di netto, ha impropriamente denominato la relativa sezione semplicemente *passivo* quando avrebbe dovuto nominarla *passivo e netto*.

Onde evitare che il bilancio d'esercizio potesse diventare una struttura troppo rigida è stata conferita ai redattori la possibilità di effettuare delle modifiche.

Si deve sottolineare comunque che questa possibilità non è arbitraria, ma è regolamentata a sua volta dall'art. 2423-ter e riguarda essenzialmente le voci.

Invero, poiché la norma civile consente tali operazioni alle voci di terzo livello sembra implicito che queste facoltà si estendano anche a quelle contrassegnate da lettere minuscole.

Per queste due categorie è prevista la possibilità di suddividere, raggruppare, adattare e aggiungere singole voci.

Nel caso della «suddivisione», ogni voce preceduta da un numero arabo può essere dettagliatamente ripartita senza però eliminare quella complessiva e il suo importo, questa operazione può essere utile quando i valori evidenziati differiscono notevolmente da posta a posta.

Opposta all'operazione appena descritta vi è il «raggruppamento» il cui principio di base è quello di soddisfare i principi di chiarezza e rilevanza.

Infatti, la normativa prevede che nel caso in cui i singoli importi possano essere considerati irrilevanti e l'eventuale raggruppamento permetta una miglior comprensione dello stesso bilancio, allora è possibile svolgere tale operazione previa però distinta indicazione degli importi in Nota Integrativa.

Relativamente «all'adattamento» l'obiettivo del Legislatore è quello di soddisfare la necessità di rappresentare un quadro fedele anche in relazione a particolari attività dell'impresa concedendo al redattore la possibilità di dare nuova denominazione alle voci o sotto-voci. Ovviamente tale procedura deve essere interpretata con ragionevolezza dal redattore affinché il modello del bilancio non venga stravolto.

Infine, durante la redazione dello Stato Patrimoniale, è previsto l'obbligo di «aggiungere» ulteriori voci a quelle già indicate dalla normativa.

A differenza delle precedenti operazioni, per quella in oggetto di esame il Legislatore ha previsto un obbligo e non una semplice possibilità e come tale questa imposizione scatta solo nel momento in cui una singola posta di bilancio non sia riconducibile, neppure in via interpretativa, ad alcuna di quelle presenti nello schema originale.

Infatti, l'aggiunta non è prevista quando le voci differiscono solamente in maniera formale dalla denominazione adottata dalla normativa civilistica; piuttosto, il redattore deve collocare i valori nelle poste dello schema procedendo per analogia interpretativa.

3.1.2. Il Conto Economico.

Il Conto Economico è il prospetto che illustra come nel corso del periodo amministrativo abbia avuto genesi l'utile o la perdita della società, esso ha quindi per oggetto la composizione e l'entità del risultato economico della gestione annuale e deve quindi evidenziare quali sono stati gli elementi di costo e ricavo che hanno determinato la dinamica reddituale d'impresa.

Come per lo Stato Patrimoniale, anche per il Conto Economico è previsto uno schema prestabilito e rigido per quanto riguarda la forma, la struttura e il contenuto e viene disciplinato dall'art. 2425 e 2425-bis.

Schematizzandolo può essere così presentato:

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E) Proventi e oneri straordinari
- Risultati prima delle imposte (A-B±C±D±E)
- 22) Imposte sul reddito dell'esercizio
- 23) Utile (perdita) dell'esercizio

Per il Conto Economico non è stata prevista una struttura a sezioni contrapposte, ma il Legislatore ha optato per una forma a sezioni riunite detta anche forma scalare che si caratterizza per un'unica ripartizione dove vengono raccolti i valori, i quali a loro volta

vengono classificati per natura e per questo motivo lo schema adottato dalla normativa civilistica può essere denominato a valore e costo della produzione.

Invero, la IV Direttiva CEE aveva previsto la possibilità di classificare le voci anche per destinazione.

Per quanto questa modalità sia più significativa di quella adottata nel nostro ordinamento perché consente di comprendere la struttura dei costi delle diverse aree funzionali, la propensione all'attuale classificazione è legata al fatto che la maggior parte delle imprese italiane, a quei tempi e ancora oggi, non è in grado di tenere sistemi affidabili di contabilità analitica, inducendo così a immettere dati ipotetici in un documento che richiede come requisiti fondamentali la chiarezza e la veridicità.

Con questo schema, in pratica, il reddito complessivo originato dalla gestione viene sezionato e suddiviso in tanti redditi parziali che permettono di comprendere il contributo offerto da ciascuna area economica al fine di valutare l'andamento generale della società e analizzare le eventuali criticità e da dove provengono.

Inoltre, con la forma scalare è possibile:

- raggruppare e confrontare direttamente i componenti di reddito generati da ogni singola area;
- determinare il reddito che da tale confronto deriva.

Nonostante si presenti una differenza sostanziale tra Stato Patrimoniale e Conto Economico, formalmente si possono identificare delle analogie strutturali, infatti anche in questo documento contabile viene fatta una suddivisione per macro-classi, voci e sotto-voci.

La mancanza delle «classi», all'interno della struttura del Conto Economico, fa sì che le «voci» le sostituiscano, pertanto le modifiche che di fatto si possono apportare sono limitate.

Inoltre, sebbene la struttura sia rigida è prevista, anche per questo documento, la possibilità di suddividere, raggruppare, adattare e aggiungere tutte le poste precedute da numeri arabi e romani.

Per quanto riguarda invece il criterio di classificazione delle poste, è previsto che queste vengano organizzate secondo un determinato ordine basato sul raggruppamento di costi e ricavi per aree di gestione e sulla determinazione di risultati reddituali parziali al fine di consentire al lettore del bilancio una più agevole comprensione dell'andamento economico dell'impresa.

Analizzando lo schema in dettaglio è possibile identificare tre tipologie di gestione:

- ordinaria;

- straordinaria;
- tributaria.

In merito alla prima, essa consiste in tutte «*quelle operazioni necessarie per realizzare l'oggetto verso cui, di fatto o potenzialmente, è indirizzata in modo usuale e continuativo l'attività delle imprese*».

A sua volta la gestione ordinaria può essere scomposta in gestione operativa e gestione finanziaria.

La prima raccoglie tutte le operazioni, e i conseguenti valori di ricavo e di costo, concernenti la produzione e la vendita dei beni e dei servizi che caratterizzano l'attività dell'impresa.

Dal confronto tra i ricavi e i costi scaturisce il risultato operativo con il quale si misura il reddito ottenuto attraverso lo svolgimento di tutte le principali attività della società in considerazione.

Nella gestione finanziaria invece, sono ricondotte le operazioni attraverso le quali l'impresa si approvvigiona dei capitali monetari necessari al suo funzionamento.

Da questa gestione derivano principalmente componenti negativi di reddito sotto forma di interessi passivi maturati sui prestiti contratti.

Per quanto concerne la gestione straordinaria, con la modifica dei Principi Contabili nazionali e nello specifico del documento n. 12 avvenuta nell'agosto del 2014, è stata modificata la definizione di *attività straordinaria*.

In pratica, l'OIC con le nuove variazioni ha voluto fornire una chiara definizione di attività straordinaria coordinandola con il principio n. 29⁸¹

Infatti prima della modifica non era sufficiente l'eccezionalità o l'anomalia dell'evento, ma era necessaria l'estraneità rispetto alla gestione ordinaria della fonte del provento o dell'onere e venivano fatti rientrare tra i proventi e gli oneri straordinari:

- plusvalenze e minusvalenze derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificato);

⁸¹ *Cambiamenti di principi, di stime contabili, correzione di errori* il cui scopo è quello di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:

- i cambiamenti di principi contabili
- i cambiamenti di stime contabili
- la correzione di errori
- gli eventi e operazioni straordinari
- i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

- sopravvenienze e insussistenze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione ordinaria (come in precedenza identificata);
- componenti positivi o negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio;
- effetti di variazioni dei criteri di valutazione adottati.

Con la nuova modifica viene stabilito che: *«l'attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:*

a) eventi accidentali ed infrequenti;

b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società».

Infine, la gestione tributaria viene determinata dalla somma algebrica delle precedenti voci, come rappresentato dallo schema descritto sopra.

Il dato che ne risulta misura l'effettiva incidenza del prelievo fiscale sul reddito prodotto nell'esercizio.

3.1.3. La Nota Integrativa.

La Nota Integrativa rappresenta il terzo componente del bilancio d'esercizio il quale ha natura extra-contabile e viene redatto con lo scopo unico di completare le informazioni dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che hanno il limite di essere redatti con un linguaggio convenzionale, sintetico e *«imbrigliato dalle regole di un procedimento rigoroso e meccanico»*⁸²

A tal riguardo, questo documento è chiamato a svolgere una triplice funzione:

- a) descrittiva: le grandezze contenute nei prospetti contabili devono essere illustrate in modo dettagliato, ponendo particolare attenzione alle poste aventi contenuto eterogeneo;
- b) informativa: alcune informazioni, per loro natura, non possono essere inserite nei documenti contabili, come ad esempio il numero dei dipendenti;
- c) esplicativa: la redazione del bilancio si basa in gran parte su stime e congetture legate alle condizioni di svolgimento della gestione passata e alle ipotesi accolte nei piani e

⁸² Francesco Giunta, Michele Pisani, *Il bilancio* seconda edizione, APOGEO anno 2008.

programmi di gestione futura. Per questo motivo la Nota Integrativa deve spiegare al lettore le assunzioni adottate per raggiungere determinati valori.

Al contrario dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, la normativa civilistica non impone, per questo documento, una struttura definita, ma stabilisce solamente le informazioni che devono essere fornite; esse però, come specificato dal nuovo OIC n. 12, devono seguire l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei due documenti contabili.

Le informazioni che devono essere fornite sono:

- una specifica elencazione di informazioni, dettata nell'art. 2427 c.c.⁸³;

⁸³ Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, [di durata indeterminata] facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio [e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione];
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;
- 6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;
- 6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve;
- 7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

- ulteriori obblighi informativi, previsti in altre disposizioni⁸⁴.

Affinché la Nota Integrativa possa svolgere le complesse funzioni affidatele, non può limitarsi a quanto previsto solo dalle norme, ma il redattore durante la stesura del documento

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci: "proventi straordinari e: "oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

16-bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis;

21) i dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

⁸⁴ Gli articoli di riferimento sono: art. 2361, comma 2°; art. 2423, comma 4°; art. 2423-bis, commi 2° e 5°; art. 2424, comma 2°; art. 2426, punti 2,3,4,6,10; 2427-bis; 2447- septies, commi 3° e 4°; 2447-decies, comma 8° e art. 2497-bis.

in analisi deve seguire altre due coordinate rappresentate dai principi della completezza dell'informazione e della significatività e rilevanza della stessa.

In forza di ciò la Nota Integrativa deve riportare anche le informazioni che i principi contabili ritengono necessarie affinché il bilancio assolva la sua funzione informativa.

L'obiettivo di offrire al lettore un quadro fedele in merito all'andamento economico e patrimoniale della società non deve essere interpretato dal redattore come la necessità di inserire molte informazioni e il più possibile dettagliate, perché in questo modo si rischia di ottenere il risultato contrario rendendo il documento di difficile comprensione.

La Nota Integrativa, proprio per la sua funzione esplicativa dei dati patrimoniali e reddituali, svolge un ulteriore compito: fornisce ai redattori di inserire tra i documenti del bilancio d'esercizio anche il Rendiconto Finanziario.

Infatti, la disciplina civilistica, non considera questo documento necessario per la validità del bilancio d'esercizio.

Al contrario la prassi contabile sin dagli albori ha considerato questo documento fondamentale per poter rispondere ai postulati di chiarezza e veridicità, infatti con la stesura dei nuovi principi contabili si è voluto rimarcare la sua importanza dedicandogli un intero documento il n. 10, quando nella precedente versione era inserito nel documento n. 12.

La volontà di dedicare un intero apposito principio a questo documento fa comprendere come esso sia molto importante perché conferisce una migliore rappresentazione del bilancio stesso inoltre, se nel precedente principio veniva sollecitato il suo utilizzo solo alle società di certe dimensioni, ora si raccomanda il suo utilizzo a tutte le tipologie societarie.

Il nuovo principio contabile definisce il Rendiconto Finanziario come quello strumento che *«fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo (compresa la liquidità e solvibilità) nell'esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi»*.

Inoltre aggiunge che *«i benefici informativi del rendiconto finanziario sono molteplici. Il rendiconto permette, tra l'altro, di valutare:*

- a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura;*
- b. la capacità della società o del gruppo di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;*
- c. la capacità della società o del gruppo di autofinanziarsi»*.

3.1.4. La Relazione sulla Gestione.

Infine, tra i documenti necessari affinché un bilancio d'esercizio possa essere considerato formalmente idoneo, vi è la Relazione sulla Gestione redatta dagli amministratori.

Questo documento è disciplinato dall'art. 2428, 1° comma c.c. e deve contenere *«un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare attenzione ai costi, ai ricavi ed agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta»*.⁸⁵

Insieme alla Nota Integrativa il documento in analisi svolge una funzione esplicativa qualitativa dell'andamento societario, anche se la Nota Integrativa rivolge la sua attenzione principalmente nell'interpretazione dei dati contabili, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, mentre la Relazione sulla Gestione non è confinata a problemi prettamente contabili ma rivolge sì concentra sul sistema di decisioni e operazioni attraverso le quali l'impresa esplica la sua attività.

Per poter raggiungere questi scopi, gli amministratori devono inserire nel documento una molteplicità differente di informazioni configurandolo quindi come un documento aperto.

La stessa disciplina civilistica è venuta incontro ai redattori disciplinando la normativa in termini molto ampi⁸⁶ senza precisare i contenuti e il loro grado di approfondimento lasciando quindi una ampia discrezionalità.

⁸⁵ Erasmo Santesso, Ugo Sosterò, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Gruppo24ore, anno 2011.

⁸⁶ La disciplina civilistica, comunque, definisce all'art. 2428 2° comma c.c. alcuni contenuti indispensabili affinché la Relazione sulla Gestione possa essere considerata valida e sono:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
 - 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
 - 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
 - 5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - 6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
- 6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
 - b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari

Quanto più le informazioni inserite vanno oltre a quelle obbligatorie, tanto più la Relazione sulla Gestione aggiunge alla funzione informativa del bilancio anche quella comunicativa con lo scopo di conquistare il consenso di quei portatori di interesse che hanno un rilevante peso nella vita societaria.

Tra le informazioni obbligatorie che devono essere fornite ve ne è una in particolare la cui mancanza può pregiudicare l'attendibilità dello stesso bilancio: i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Nella generalità dei casi, all'interno di un bilancio vengono inseriti tutti i fatti verificatisi tra la data di apertura e quella di chiusura del periodo amministrativo. Invero, è possibile che nel lasso di tempo tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'assemblea⁸⁷ si possano verificare eventi di entità tale da pregiudicare l'attendibilità del bilancio nel suo complesso.

In questo caso, gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio e darne debita informazione all'organo di controllo.

A supporto della disciplina civilistica è intervenuta la prassi contabile che già con il documento n. 29 del 2005 e ancora con quello redatto nel 2014 identifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

La prima categoria raccoglie quei fatti che verificandosi, evidenziano condizioni che esistevano già alla data di chiusura del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio richiedendo modifiche alle attività e alle passività in conformità del principio di competenza.

Alcuni esempi di questi «fatti» possono essere la definizione dopo la chiusura dell'esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data; oppure la spiegazione di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio o infine la scoperta di un errore o di una frode.

Gli effetti prodotti sul patrimonio e sul reddito devono essere illustrate, oltre che nella Relazione sulla Gestione anche nella Nota Integrativa.

⁸⁷ Come previsto dall'art. 2364 c.c. il lasso di tempo che intercorre tra redazione e approvazione del bilancio può aggiungere anche i quattro mesi.

La seconda categoria, invece, è costituita da quegli eventi che comportano modifiche nei valori di attività o passività patrimoniali esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione nei documenti contabili in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

In questo caso, ancor di più di quello precedente, nella Relazione sulla Gestione dovrà essere spiegata la natura dei fatti accaduti fornendo anche una stima delle conseguenze che si potranno generare, come ad esempio nei casi in cui si verifica la distruzione di impianti di produzione causata da calamità, oppure si determina una perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere.

In ultimo è possibile che si verifichino operazioni che non comportano modifiche nei valori di attività o passività patrimoniali alla data di chiusura dell'esercizio, ma possono minare la continuità aziendale come ad esempio la decisione da parte dell'amministrazione di chiedere la messa in liquidazione della società.

Da questo breve assunto si può comprendere come la Relazione sulla Gestione sia un documento fondamentale, esso infatti può essere considerato come una cornice agli altri tre documenti di bilancio in cui vengono offerte al lettore le informazioni che hanno l'obiettivo di consentire una valutazione in merito alla capacità dell'impresa di durare nel tempo.

3.2 I nuovi principi contabili nazionali e il loro nuovo ruolo.

Come già affermato nei precedenti capitoli, la disciplina contabile, sin dai suoi albori, ha innescato un procedimento evolutivo che ha portato i documenti contabili a quello che sono oggi: una chiara rappresentazione dell'andamento societario.

Certamente questo risultato ha richiesto un lungo e difficoltoso iter legato in maniera indissolubile all'evoluzione degli stessi mercati nazionali e internazionali.

Una delle svolte più significative per la disciplina italiana, è iniziata intorno alla metà degli anni '70 del secolo scorso, quando i redattori dei bilanci avevano avvertito la necessità di affidarsi ad un specifico corpo di linee guida al fine di rendere il più possibile omogenei tra loro i documenti contabili, compito fino a quel momento assai arduo con il solo utilizzo dei vaghi criteri preposti dalla normativa civilistica.

In pratica, a partire da quegli anni, iniziò la produzione e la stesura di una serie di informazioni supplementari e integrative a quelle previste dalla disciplina civilistica particolarmente attente al ruolo della comunicazione aziendale. Si venivano così ad affermare criteri da adottare per la compilazione del bilancio.

Invero quello che è accaduto in Italia è una inevitabile conseguenza di due fattori:

- la sempre più pressante richiesta da parte dei terzi di avere informazioni chiare, comprensibili e comparabili;
- a livello internazionale, la necessità di redigere delle linee guida universali per la redazione dei documenti contabili si era già manifestata da alcuni anni e aveva dato come frutti la redazione dei principi contabili internazionali conosciuti con il nome di IAS/IFRS.

Questo processo di redazione ha trovato lungo il suo percorso non poche difficoltà, la più importante è legata al fatto che lo Stato italiano rientra tra i sistemi di diritto di *civil law*⁸⁸ in cui non è la prassi a dare validità al principio ma la legge, cosa che invece non è necessaria nei cosiddetti paesi *common law* in cui le consuetudini hanno rilevanza giuridica.

Inizialmente l'organo italiano preposto alla redazione di una serie di postulati contabili era il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri contabili il quale è stato sostituito nel 2001 dall'Organismo Nazionale di Contabilità (OIC).

Entrambi sono strutture parastatali quindi prive di alcuna autorità legale nel fare riconoscere i propri dettami.

L'assenza di tale qualifica non significa che i principi da loro emanati siano privi di alcuna valenza, anzi la loro utilità ha fatto sì che queste linee guida venissero accettate come prassi dai redattori i quali hanno dato loro sin dall'inizio, la stessa importanza affidata alla normativa civilistica.

In realtà quando nel 2005 venne emanato il D.Lgs. n. 38, in cui si stabiliva l'obbligatoria adozione dei principi contabili internazionali per alcune tipologie di imprese, gli esperti del settore si aspettavano anche una sorta di riconoscimento legale per gli OIC che purtroppo non arrivò.

Infatti ci vollero ulteriori nove anni affinché il Legislatore italiano decidesse di riconoscere il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità quale *standard setter* nazionale con il D.L. n. 91/2014, con il quale vennero inseriti gli artt. 9-bis e 9-ter al precedente D.Lgs. n. 38/2005.

Il primo articolo è relativo al ruolo e alle funzioni dell'OIC in cui viene precisato l'ambito di operatività dell'Organismo contabile: emanazione dei principi contabili nazionali

⁸⁸ È un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano costituito da un sistema di codici ai quali il giudice durante una sentenza deve sottostare, la cui pronuncia ha una efficacia limitata sia dal punto soggettivo che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce solo quella determinata lite e non altre. Il Civil law rappresenta quindi il modello del diritto generale ed astratto, precostituito all'insorgere del conflitto dove il giudice applica la legge.

utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile e supporto degli organi governativi in materia di normativa contabile; il secondo articolo invece disciplina le modalità di finanziamento dell'Organismo stesso.

È necessario sottolineare come questo riconoscimento da parte del Legislatore italiano non derivi da una spontanea volontà, ma che sia stato dettato dagli sviluppi internazionali: la riforma della governance dell'Efrag (*European Financial Reporting Advisory Group*)⁸⁹ ha previsto la presenza dell'OIC, e di tutti gli organismi contabili degli altri stati europei, a tutti i livelli della sua struttura e non più con un semplice ruolo di osservatori, ma come parte attiva in tutte le decisioni.

L'organismo contabile nazionale è già oggi parte attiva nei progetti di revisione dei principi contabili internazionali e in alcuni casi, ha assunto un ruolo di leader.

Il riconoscimento legislativo dell'OIC era quindi una tappa obbligata affinché gli venisse conferito un ruolo di maggiore influenza nei tavoli europei.

Dal momento della sua statuizione, prima come Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri poi come Organismo Italiano di Contabilità, questo organismo ha svolto un continuo processo di ammodernamento della prassi contabile con sempre l'obiettivo agevolare gli effettivi utilizzatori di questi documenti in modo tale da creare un set di principi in grado di venire incontro alle esigenze di questi soggetti e degli stakeholder.

Già nel 2005 erano stati emanati dei nuovi principi che andavano a sostituire quelli del 1996; di recente, in data 26 giugno 2014, sono stati pubblicati dei nuovi principi che vanno a sostituire alcuni di quelli già esistenti.

Le motivazioni di questa operazione è fortemente legata ai repentini cambiamenti degli scenari economici; se infatti negli anni precedenti si percepiva l'esigenza di fornire per le grandi imprese un'informazione chiara ed esaustiva, oggigiorno si rende necessario focalizzare l'attenzione a tutte quelle imprese che non hanno l'obbligo di adottare i principi contabili internazionali.

Inoltre, nell'arco di tempo che intercorre tra la precedente e la nuova stesura dei principi contabili la stessa Commissione Europea ha promosso una serie di progetti per la rivisitazione delle direttive contabili europee, culminati con l'emanazione della Direttiva 2013/34/UE, nelle quali viene posto un obiettivo di semplificazione.

Pertanto, l'obiettivo principale del progetto OIC può essere considerato duplice:

⁸⁹ È l'organismo che fornisce alla Commissione europea consulenza e pareri in materia di adozione dei principi contabili internazionali.

- aggiornare i principi nazionali di riferimento prestando particolare attenzione al nuovo insieme di imprese di riferimento, ovvero quelle non quotate e per la gran parte di dimensioni piccole;
- considerare le normali evoluzioni normative e della prassi contabile italiana, oltre che i nuovi orientamenti dottrinali e della prassi internazionale.

Il risultato raggiunto dall'OIC non è stato immediato, ma ha richiesto un lungo iter iniziato a metà del 2010 durante il quale venne promossa una consultazione pubblica per chiedere sia osservazioni e suggerimenti in merito alle parti dei principi contabili esistenti da modificare, sia indicazioni per le nuove tematiche da affrontare.

Tra il Dicembre 2011 e il Gennaio 2014 sono state pubblicate in più fasi delle bozze dei nuovi principi che venivano sempre sottoposti a pubblica consultazione, nell'Aprile 2014 gli organi dell'OIC hanno approvato i testi definitivi pubblicandoli, infine, il 26 giugno dello stesso anno.

Come in precedenza affermato l'OIC non ha ritenuto necessario modificare tutti i principi contabili, ma solo alcuni e nello specifico sono:

- Oic 9 - svalutazione per perdite durevoli di valore delle attività materiali e immateriali.
- Oic 10 - Rendiconto finanziario.
- Oic 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio.
- Oic 13 – Rimanenze.
- Oic 14 - Disponibilità liquide.
- Oic 15 - I crediti.
- Oic 16 - Immobilizzazioni materiali.
- Oic 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- Oic 18 - Ratei e risconti.
- Oic 19 – Debiti.
- Oic 20 - Titoli di debito.
- Oic 21 - Partecipazioni e azioni proprie.
- Oic 22 - Conti d'ordine.
- Oic 23 - Lavori in corso su ordinazione.
- Oic 25 - Imposte sul reddito.
- Oic 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera.
- Oic 28 - Patrimonio netto.
- Oic 29 - Cambiamenti di principi, di stime contabili, correzione di errori.

- Oic 31 - Fondi rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.

In generale notevoli sono state le modifiche attuate, *in primis* è cambiata la struttura dei principi contabili il cui format è stato notevolmente allineato a quello degli IFRS⁹⁰.

Infatti l'indice è generalmente strutturato con l'obiettivo di rendere più semplice la lettura e facilitare gli aggiornamenti e le integrazioni che in un futuro potrebbero essere necessari.

Inoltre sono stati introdotti degli elementi di novità che traggono ispirazione sempre dai principi contabili internazionali, sono state redatte delle precisazioni su tematiche presenti nella versione precedente, sono state eliminate alcune alternative contabili ed infine è stata riformulata la disciplina di alcuni temi di dettaglio.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere recepiti in tutti i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014 con l'accezione di poter adottare anticipatamente, in via facoltativa, l'OIC n. 15 relativo ai crediti, l'OIC n. 20 riguardante i debiti e l'OIC n. 21 relativo alle partecipazioni e azioni proprie.

A parere di chi scrive a finalità dell'elaborato risulta utile analizzare le modifiche avvenute nell'OIC n.12, dell'OIC n. 13 e nell'OIC n. 29 in cui vengono rilevati gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e il contenuto del nuovo OIC n. 10.

In merito alla nuova edizione del documento n. 12, «*Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*», vengono fatti alcune precisazioni e chiarimenti sulla composizione e sugli schemi di bilancio proprio allo scopo di rendere più agevole la lettura e l'utilizzo delle informazioni contabili.

Dal punto di vista strutturale, sono state eliminate alcune appendici, come l'analisi dei movimenti delle poste del Patrimonio netto e l'informativa per area geografica perché o non più attuali o inserite in altri principi.

Invece, per quanto concerne la sostanza, viene ampliata la portata del principio contabile raccomandando il suo utilizzo anche per la redazione dei bilanci delle società di persone e imprese individuali, sono stati inseriti ulteriori precisazioni per i principi di classificazione e rappresentazione delle voci negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico contenuti nell'art. 2423-ter c.c., con particolare attenzione in merito alla suddivisione, al raggruppamento, all'aggiunta, all'adattamento e alla comparazione.

⁹⁰ Tutti i nuovi Principi contabili sono stati strutturati in modo tale che all'inizio venga data esplicita la finalità del principio, successivamente è previsto che venga inserito in quest'ordine l'ambito di applicazione, alcune definizioni relative all'argomento trattato, classificazioni, rilevazioni iniziali, valutazioni e rilevazioni successive, eventuali sezioni contenenti fattispecie particolari, informazioni da produrre in nota integrativa e appendici.

In merito al conto economico è stato rivisto il suo contenuto tenendo conto delle variazioni avvenute anche negli altri principi contabili come ad esempio, con riferimento alla rilevazione degli accantonamenti sono state effettuate alcune precisazioni al fine di coordinare l'OIC n. 31 intitolato «*Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*».

Inoltre, come già menzionato nel capitolo precedente, è stata modificata la definizione di attività straordinaria che ora è definita come quell'attività in cui la fonte dei proventi e degli oneri è estranea all'attività ordinaria della società. «[...] *Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da:*

a) eventi accidentali ed infrequenti;

b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società».

Da questa definizione si può comprendere come la straordinarietà dell'evento non sia legato alla natura dell'ordinaria attività della società, di conseguenza, si devono escludere tutti quegli eventi che seppur accidentali e non ricorrenti nel loro manifestarsi sono comunque connessi all'attività caratteristica.

Relativamente alla nota integrativa, viene specificato che le informazioni possono essere presentate solo secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate negli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, inoltre vengono fornite ulteriori precisazioni con riguardo all'informazione di cui all'art. 2427, numero 1, c.c. relativa ai criteri di valutazione adottati dalla società.

Quest'ultimo deve avvenire in modo chiaro seppur sintetico e deve riguardare le principali voci del bilancio, ossia quelle che hanno un rilievo nella rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della società.

L'illustrazione dei criteri di valutazione adottati si estende anche a quei criteri che, sebbene non previsti dall'articolo 2426 c.c., sono richiamati nei principi contabili OIC (ad esempio, il criterio di valutazione dei contributi in conto capitale) o ai criteri di valutazione peculiari di certi settori di attività e/o di operazioni inusuali.

In merito all'OIC n. 13 si è riproposta la disciplina relativa alle rimanenze di magazzino in merito di rilevazione, classificazione e valutazione introducendo alcune variazioni riguardo la capitalizzazione degli oneri finanziari, il metodo del prezzo al dettaglio e un chiarimento sul trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze.

Inoltre sono stati precisati anche alcuni aspetti relativi alla:

- definizione dei semilavorati;
- costo specifico e criteri di determinazione del costo dei beni fungibili;

- ripartizione dei costi generali fissi e dei costi generali variabili;
- produzioni congiunte e sottoprodotti.

Come nell'OIC n. 13 del 2005 anche in questo viene identificato il metodo principale per la valutazione delle rimanenze, ma con una differenza, se infatti in precedenza era necessario fare un confronto tra costo storico e valore desumibile dall'andamento del mercato, scegliendo il minore tra i due, ora invece il confronto viene fatto tra quest'ultimo e il costo di acquisto o di produzione.

Il mancato richiamo al concetto di costo storico è dato dal fatto che l'Organismo italiano di contabilità abbia considerato troppo specifico questo concetto ritenendo quindi di sostituirlo con una definizione più generale.

Nel nuovo documento viene definito costo di acquisto come *«il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori»*; in aggiunta viene precisato che *«gli oneri finanziari sono esclusi sia dal concetto di prezzo effettivo d'acquisto, sia da quello di oneri accessori»*.

Per costo di produzione invece viene inteso come il costo *«d'acquisto dei materiali include, oltre al prezzo del materiale, anche i costi di trasporto, dogana, altri tributi e gli altri costi direttamente imputabili a quel materiale»*.

Infine per valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (o valore di mercato), ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino, si intende, come regola generale:

- a) il costo di sostituzione per le materie prime e sussidiarie e semilavorati (parte o componenti) d'acquisto, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
- b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

Dall'analisi delle definizioni sopra citate, non si comprende come mai l'OIC abbia optato per l'inclusione degli oneri finanziari nella determinazione del costo delle rimanenze.

In realtà, il nuovo documento n. 13 prevede la capitalizzazione degli oneri finanziari⁹¹ solo *«solo con riferimento a beni che richiedono un periodo di produzione significativo»* come possono essere ad esempio tutti quei beni che richiedono un procedimento di invecchiamento o di maturazione. Inoltre viene stabilito che il limite della capitalizzazione è rappresentato dal valore di realizzazione del bene.

⁹¹ Per gli oneri finanziari si intende quegli interessi e gli altri oneri che una entità sostiene in relazione all'ottenimento di finanziamenti.

Per quanto riguarda il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio ai fini della valutazione delle rimanenze finali, viene prevista la possibilità per quei contributi acquisiti a titolo definitivo, di essere portati a deduzione al costo di acquisto dei materiali.

In tal senso si consente di sospendere i costi effettivamente sostenuti al netto dei contributi ricevuti.

In oltre vengono specificate le modalità di redazione in conto economico ai fini della classificazione degli importi:

- i contributi si iscrivono in A.5, «Altri ricavi e proventi», così come previsto dall'art. 2425, c.c.;
- i costi di acquisto delle materie si iscrivono in B.6, al lordo dei contributi in conto esercizio;
- la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti si iscrive in B.11 o in A.2, al netto dei contributi.

L'OIC n. 10 rappresenta un importante passo in avanti verso un allineamento con la disciplina internazionale⁹².

Nonostante il tema, relativo al rendiconto finanziario, sia già stato trattato nella precedente redazione dei principi contabili, questa volta l'Organismo Italiano di Contabilità ha voluto dedicargli un documento specifico⁹³.

Rispetto alla precedente disciplina sono state fatte notevoli modifiche:

- è stata eliminata la presentazione del rendiconto finanziario nella modalità del capitale circolante netto poiché considerata obsoleta, in questo modo il modello di presentazione per la redazione del rendiconto è rappresentato dalle disponibilità liquide;
- sono state ridefinite le caratteristiche degli elementi che compongono la gestione reddituale, le attività di investimento e le attività di finanziamento.

In particolare per gestione reddituale si intendono tutti quei flussi finanziari che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e di altri flussi che non vengono compresi nell'attività di investimento e di finanziamento, come ad esempio:

⁹² Lo Ias 1 prevede che una informativa di bilancio per essere completa debba comprendere:

- un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell'esercizio;
- un prospetto di conto economico complessivo dell'esercizio;
- un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'esercizio;
- un rendiconto finanziario dell'esercizio.

⁹³ Nella precedente edizione dei principi contabili nazionali, come accennato nei capitoli precedenti, la disciplina in merito alla redazione del rendiconto finanziario era incorporata all'interno del documento n. 12.

- gli incassi da royalty, commissioni, compensi, rimborsi assicurativi e altri ricavi;
- vendite di prodotti, dalla prestazione di servizi;
- pagamenti per l'acquisto di materie prime, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
- pagamenti a e per conto dei dipendenti.

Per quanto concerne le attività di investimento, invece vengono considerati tali tutti i flussi derivanti dall'attività di compravendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie non immobilizzate.

Infine i flussi relativi all'attività di finanziamento comprendono tutti quei movimenti che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di debito;

- è stato inserito un generale divieto di compensazione tra i flussi finanziari;
- sono state eliminate alcune alternative contabili che erano previste nel precedente OIC n. 12 tra cui, i dividendi ricevuti e pagati che invece ora devono essere presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento e le imposte sul reddito sono presentate distintamente nella gestione reddituale.

Nello stesso documento vengono definite le fasi necessarie affinché possa essere redatto un Rendiconto finanziario corretto e possono essere così elencate:

- riclassificazione dello Stato patrimoniale⁹⁴ di due anni consecutivi affinché sia possibile fare una comparazione;
- confronto per ciascuna voce di attivo e passivo, dei saldi tra le due situazioni patrimoniali;
- determinazione delle variazioni «variazioni grezze» date dalla mera somma algebrica tra i saldi delle poste dell'attivo e del passivo messi a confronto;
- rettifiche delle variazioni grezze, al fine di eliminare gli effetti di operazioni che non determinano variazioni di flusso finanziario con riferimento all'oggetto di indagine;
- determinazione delle variazioni effettive di impieghi e fonti di risorse finanziarie con specifico riferimento all'oggetto di indagine, a seguito dei controlli avvenuti sulle variazioni grezze;

⁹⁴ È prevista la possibilità di classificare lo Stato patrimoniale o con il criterio finanziario, o con il criterio funzionale oppure con il criterio del ciclo operativo aziendale. Tra questi tre, per la redazione del Rendiconto finanziario è da preferire il primo metodo dal momento che con questo le attività del documento patrimoniale vengono aggregati gli elementi attivi del patrimonio in base al loro grado di liquidità, cioè in base alla loro capacità di essere trasformati in tempi rapidi ed in modo economico in liquidità, mentre le passività in base al loro grado di esigibilità, cioè in base alla loro scadenza, per quanto concerne i debiti, e al periodi di distribuzione nel caso delle poste ideali del patrimonio netto.

- interpretazione delle variazioni di flusso e deflusso finanziari prodotti.

Per quanto attiene i flussi di cassa prodotti dalla gestione reddituale è possibile giungere al medesimo risultato adottando due metodi differenti, ovvero il metodo diretto e quello indiretto.

Con il primo il *cash flow* reddituale o operativo deriva dalla differenza tra entrate ed uscite monetarie, mentre con la metodologia indiretta l'indagine parte dall'indicazione dell'utile di esercizio che dovrà essere sottoposto ad una serie di rettifiche che determineranno l'evidenza del reddito operativo e del cash flow relativo alla gestione caratteristica.

Inoltre nel nuovo principio sono stati inseriti dei nuovi concetti come l'elisione dei flussi finanziari infragruppo durante la preparazione del rendiconto finanziario consolidato, il flusso finanziario da acquisizione di una società controllata o di un ramo d'azienda deve essere presentato distintamente al netto delle disponibilità acquisite o dismesse come parte dell'operazione.

Le novità apportate in questo principio non devono passare inosservate, perché sebbene il Codice Civile non preveda espressamente questo schema, con il succitato D.L. n. 91/2014 la richiesta formulata nel documento in analisi di redigere questo documento per tutte le tipologie societarie, è da interpretare più come un obbligo che come una semplice prassi.

A tal riguardo da un lato questo potrebbe essere interpretato come un importante passo in avanti verso una maggiore chiarezza e comprensibilità di tutti i bilanci societari, d'altra parte l'allargamento di questa disciplina a tutte le tipologie societarie allontana i nuovi principi contabili dall'obiettivo preposto, ovvero concentrarsi su tutte le imprese che non redigono i bilanci secondo i principi internazionali e nello specifico quelle di medie e piccole dimensioni in modo da alleggerire il carico burocratico e gli eventuali costi annessi.

L'obbligo di un ulteriore documento contabile, sebbene venga inserito all'interno della nota integrativa può non essere di grande aiuto a piccole imprese, specialmente quelle a carattere personale, anzi può diventare un costo aggiuntivo.

I cambiamenti avvenuti con le modifiche dei principi contabili nazionali, hanno reso necessario l'ammmodernamento dell'OIC n. 29, «*Cambiamenti di principi, di stime contabili, correzione di errori*», il quale disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per gli eventi che riguardano i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, la correzione di errori, gli eventi e le operazioni straordinarie e i fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Rispetto alla versione precedente viene data una vera e propria definizione di principio contabile⁹⁵ e di conseguenza anche cosa si intende per un suo cambiamento, dei criteri di valutazione⁹⁶ e di metodi di valutazione⁹⁷.

Inoltre viene anche esplicitato cosa non può essere definito come cambiamento di principio ovvero l'adozione di un principio contabile per rappresentare fatti o operazioni che differiscono nei contenuti dai fatti o dalle operazioni precedentemente verificatesi e la prima applicazione di un principio contabile esistente per rappresentare fatti o operazioni che non si sono mai verificati precedentemente, ovvero che non erano rilevanti.

Nei paragrafi dal 19 al 24 vengono indicate le informazioni che devono essere inserite nella Nota integrativa in caso di cambiamento dei principi contabili in cui viene ribadito quanto è espresso nei precedenti paragrafi: l'eccezionalità dei casi in cui è possibile modificare i principi contabili e la necessità che nel documento in analisi vengano indicate le motivazioni che hanno determinato questa modifica.

In aggiunta nel principio n. 29 viene ripreso il comma 5° dell'art. 2423-ter c.c. in cui si prevede che l'eventuale incomparabilità delle voci con l'esercizio precedente, richiede che venga effettuato un adattamento e se neppure questo è possibile allora è necessaria una segnalazione in Nota integrativa.

In questo documento inoltre viene richiesta la redazione di un prospetto economico-finanziario pro-forma, che evidenzi le voci dell'esercizio precedente adattate per riflettere l'applicazione del nuovo principio se l'adozione di quest'ultimo si ripercuote su più voci.

Al paragrafo 41 invece, vengono dettate le linee guida in merito alle informazioni da inserire in caso di cambiamenti di stima, viene richiamato l'art. 2427 c. c. in cui non viene prevista alcuna specifica informazione da inserire in Nota integrativa nel caso in cui si verificasse un cambiamento di stima, tuttavia un'informativa è necessaria, ove questo non sia originato dai normali aggiornamenti delle stime di valore effettuati in precedenti esercizi ovvero nel caso di operazioni che implichino rischi ed incertezze nella stima stessa.

In detti casi, la nota integrativa illustra:

- le ragioni del cambiamento;

⁹⁵ «[...] Per principi contabili si intendono quei principi, ivi inclusi le procedure ed i metodi di applicazione, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio».

⁹⁶ «Per criteri di valutazione si intendono le regole di valutazione adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio».

⁹⁷ «Per metodi di valutazione si intendono le modalità con cui un criterio di valutazione è applicato e quindi con cui viene in concreto determinato».

- il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima ed il metodo utilizzato in tale determinazione;
- l'effetto del cambiamento e la relativa incidenza fiscale.

Un altro elemento innovativo nel principio n. 29 rispetto a quello precedente è che l'eventuale correzione di errori, qualora vengano considerati significativi e rilevanti, devono essere sempre rilevati in conto economico nella voce «*oneri e proventi straordinari*».

Nel documento precedente, invece, viene fatta una distinzione tra errori determinanti e non la cui contabilizzazione è differente, infatti per i primi veniva richiesto l'inserimento in conto economico e per i secondi in stato patrimoniale.

3.3 Il bilancio di esercizio secondo gli IAS/IFRS: il *fair value* quale espressione della finalità del bilancio di esercizio.

Analizzare il bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali è fondamentale per comprendere a tutto tondo l'iter evolutivo che sta percorrendo la disciplina contabile.

Sebbene questa tipologia di bilanci sia diventata effettivamente obbligatoria recentemente nella disciplina italiana con il già citato D.Lgs. n. 38/2005, il quale prevedeva l'obbligatorietà di redigere i bilanci societari di società quotate, società con strumenti finanziari, banche, società assicurative quotate e non ed enti finanziari soggetti a vigilanza e non, essa rappresenta una pietra miliare che non si può non considerare.

Infatti negli anni, sia in Europa che in Italia, si è sempre più cercato di avvicinare tra loro le differenti discipline nazionali con i principi contabili internazionali avviando e continuando quel processo di omogeneizzazione che il mercato ormai globale richiede.

Un bilancio d'esercizio affinché possa essere considerato valido secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS deve corrispondere a quanto stabilito nello IAS 1, ovvero deve comporsi delle seguenti parti:

- stato patrimoniale,
- conto economico;
- prospetto riepilogativo dei movimenti di patrimonio netto e dei movimenti di patrimonio netto diversi da quelli derivati da operazioni con gli azionisti e dalle distribuzioni agli azionisti;
- rendiconto finanziario;

- note esplicative.

Seppur la relazione sulla gestione non sia prevista dallo IAS 1 viene raccomandata la sua presentazione allo scopo di dare una spiegazione in merito agli aspetti principali del risultato economico e della situazione finanziaria dell'impresa.

Questo documento deve contenere, quindi, un'analisi:

- dei principali fattori che hanno influenzato e determinato il risultato d'esercizio finale;
- la politica degli investimenti dell'impresa per mantenere e rafforzare la situazione economica, inclusa la sua politica dei dividendi;
- le fonti di finanziamento dell'impresa, la politica di sviluppo e le politiche di gestione del rischio;
- i punti di forza e le risorse dell'impresa il cui valore non è riflesso nel bilancio d'esercizio redatto in conformità con i principi contabili internazionali.

Andando ad analizzare i singoli documenti contabili, la disciplina internazionale, sempre secondo lo IAS 1, stabilisce la necessità da parte dell'azienda di distinguere nello stato patrimoniale le attività e le passività tra correnti da quelle non correnti.

Questa distinzione può avvenire solo se il ciclo operativo⁹⁸ è chiaramente identificabile in modo tale che si possano fornire ai lettori informazioni utili per distinguere quelle attività che sono continuamente circolanti all'interno dell'impresa e quelle invece che sono a lungo termine.

In pratica quindi tutte le attività realizzabili entro il ciclo operativo dell'impresa, sono da classificarsi come correnti indipendentemente se vengono realizzate entro i dodici mesi dalla data bilancio come ad esempio i crediti commerciali.

Le disponibilità liquide vengono considerate attività correnti se e solo se non vi siano restrizioni per il loro utilizzo.

Esistono pure però attività che non rientrano nel ciclo produttivo, ma possono essere considerate correnti se la loro realizzazione avviene entro e non oltre i 12 mesi dalla data di bilancio, ad esempio le attività finanziarie.

Tutte le altre attività invece, sono considerate non correnti ovvero:

- le immobilizzazioni materiali;
- le immobilizzazioni immateriali;
- le immobilizzazioni finanziarie;

⁹⁸ Lo IAS 1 al par. 59 definisce questo termine come il lasso di tempo che intercorre tra l'acquisizione dei materiali che entrano nel processo e la loro realizzazione come disponibilità liquida o come strumento finanziario prontamente convertibile in disponibilità liquida.

- i valori mobiliari non disponibili per la vendita;
- i crediti non commerciali realizzati oltre i 12 mesi dalla data di bilancio.

Per le passività il concetto che distingue quelle correnti da quelle non correnti ricalca quello delle attività, infatti, perché una componente negativa dello Stato Patrimoniale possa essere considerata corrente è necessario o che venga estinta nel normale corso del ciclo operativo dell'impresa, oppure che l'estinzione sia avvenuta entro i dodici mesi dalla data di bilancio.

Sono da considerarsi correnti tutti i debiti commerciali e gli accantonamenti per lavoro dipendente e altri costi operativi indipendentemente che si realizzino entro od oltre i 12 mesi dalla data di bilancio.

Come per le attività anche per le passività esistono delle voci che possono essere considerate correnti, anche se non sono estinguibili come parte del ciclo operativo dell'impresa, purché vengano estinte entro e non oltre 12 mesi dalla data di bilancio.

Tali passività sono i prestiti, gli scoperti bancari, i dividendi da pagare, le imposte sul reddito, tutte le altre passività non commerciali, le obbligazioni, i debiti verso banche, le passività derivanti da contratti in leasing, ecc.

Infine, le passività produttive di interessi che provvedono al finanziamento del capitale di funzionamento su una base a lungo termine rientrano nella categoria di passività non correnti.

L'Exposure Draft⁹⁹ del maggio 2002 ha proposto prima e approvato poi la possibilità di classificare le poste attive e passive utilizzando il metodo alternativo della liquidità che permette di esporre le poste patrimoniali secondo il loro diverso grado di disponibilità monetarie.

Invero questa opzione non viene più di tanto applicata dal momento che non fornisce informazioni più significative, solo per le banche e altri istituti finanziari è previsto l'obbligo di questo metodo dallo IAS 30.

A disciplinare la struttura dello Stato Patrimoniale vi è lo IAS 1 nel quale non è prevista una rigida struttura come invece viene stabilito nell'art. 2424 c.c., ma prevede un contenuto minimo lasciando così una certa discrezionalità ai redattori per creare voci addizionali, intestazioni, risultati parziali quando un altro principio lo richieda.

Il contenuto minimo deve essere composto da:

⁹⁹ Un documento pubblicato dal Financial Accounting Standards Board (FASB) per il commento pubblico su nuovi principi contabili proposti. Dal momento che i cambiamenti di principi contabili possono avere effetti di vasta portata, è importante considerare il feedback del pubblico al fine di garantire che le conseguenze non intenzionali di nuove norme possono essere minimizzati.

- Attività non correnti
- immobili, impianti e macchinari;
- immobilizzazioni immateriali;
- avviamento e attività immateriali a vita non definita;
- altre attività immateriali;
- partecipazioni;
- altre attività finanziarie;
- imposte differite attive.
- Attività correnti.
- crediti commerciali e altri crediti;
- rimanenze Lavori in corso su ordinazione;
- attività finanziarie correnti;
- disponibilità liquide.
- Capitale sociale e riserve
- capitale sociale, con indicazione della parte non versata;
- riserve da sovrapprezzo;
- riserva da rivalutazione;
- altre riserve;
- utile/Perdite di esercizi precedenti;
- utile/Perdite dell'esercizio;
- Passività non correnti
- obbligazioni in circolazione;
- debiti verso banche;
- altre attività finanziarie;
- fondi per rischi e oneri;
- fondi relativi al personale;
- imposte differite passive.
- Passività correnti
- obbligazioni in circolazione;
- debiti verso banche;
- debiti verso fornitori;
- anticipi su lavori in corso su ordinazione;
- altre passività finanziarie;
- debiti tributari;

- altre passività correnti.

In aiuto ai redattori, per comprendere al meglio come impostare la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico interviene lo IASB andando a redigere il Framework il quale volge la stessa funzione esplicativa dei Principi contabili dell'OIC.

Questo documento identifica anche gli elementi di struttura del bilancio d'esercizio ovvero le macro classi in cui devono essere raggruppati gli effetti economico contabili delle operazioni.

Con riferimento alla situazione patrimoniale, il Framework individua tre elementi di struttura:

- le attività che vengono definite come le «risorse controllate dall'impresa, risultato di operazioni svolte in passato, dalle quali sono attesi benefici economici futuri»¹⁰⁰.

Analizzando questa definizione si può comprendere che possono rientrare tra le attività di un'impresa anche beni su cui la stessa non vanta alcun diritto giuridicamente riconosciuto compreso quello di proprietà.

Questo significa che i principi internazionali non considerano necessaria per l'iscrizione di un'attività nel bilancio l'effettiva proprietà giuridica del bene, come succede ad esempio con le scoperte derivanti da ricerche interne il cui *know how* comporta dei benefici iscrivibili in attività, ma che comunque materialmente l'impresa non possiede.

In merito ai *benefici economici futuri*, il Framework chiarisce che una attività è tale solo se contribuisce, direttamente o anche indirettamente, all'afflusso di risorse finanziarie dell'impresa, questo non significa che un'attività sia qualificabile come tale solo se convertibile in flussi finanziari in entrata, ma che può anche generare minori flussi finanziari in uscita.

- Le passività sono definite come «obbligazioni attuali dell'impresa nascenti da operazioni svolte in passato, il cui regolamento porterà alla fuoriuscita dell'impresa di risorse economiche che costituiscono benefici economici»¹⁰¹.

In questa definizione viene evidenziato che una passività si origina solo nel momento in cui l'impresa si impegna irrevocabilmente all'acquisto di un bene o di un servizio di conseguenza la semplice decisione di acquisto non genera di per sé una passività.

¹⁰⁰ Vd. Framework 49-a.

¹⁰¹ Vd. Framework 49-b.

Così come le attività anche le passività derivano da eventi passati la cui conclusione si determinerà nel futuro: questa distinzione tra eventi passati e futuri è fondamentale per distinguere le passività dagli accantonamenti.

Lo stesso Framework fornisce una serie di modalità affinché possa estinguersi una passività:

- pagamento tramite disponibilità liquide o equivalenti;
- trasferimento di altre attività;
- fornitura di servizi;
- sostituzione di una obbligazione con un'altra;
- conversione di un'obbligazione in patrimonio netto.

Inoltre, alcune passività possono essere misurate solo attraverso delle stime che vengono fatte confluire in appositi fondi.

Un fondo accantonato che soddisfa la definizione di passività deve essere contabilizzato nello stato patrimoniale anche quando la sua determinazione preveda una stima, al contrario un accantonamento che non possiede i requisiti necessari per la definizione di passività fornita dal Framework non deve essere contabilizzato.

- Il Patrimonio netto è costituito dal «*valore residuo delle attività dell'impresa dopo aver detratto tutte le passività*». ¹⁰²

Il Framework specifica inoltre che questa macro-classe può presentare anche delle sotto classificazioni come ad esempio l'indicazione separata del capitale conferito dagli azionisti, dell'utile non distribuito e delle riserve derivanti da utili netti.

Anche il Conto Economico è disciplinato dallo IAS 1 nel quale, come per il modello patrimoniale, non è previsto uno schema rigido secondo cui presentare le sue voci, anzi la disciplina concede al redattore la possibilità di optare tra due diverse soluzioni per l'esposizione delle voci di costo e di ricavo in un esercizio ¹⁰³:

- la redazione di un unico *Prospetto di conto economico complessivo*, in cui viene distinta una parte finale relativa alle *Altre componenti di conto economico complessivo*;
- la redazione di due distinti prospetti in cui nel primo denominato *Prospetto di conto economico separato* in cui vengono mostrate le componenti dell'utile

¹⁰² Vd. Framework 49-c.

¹⁰³ IAS 1 par. 81: «*An entity shall present all items of income and expense recognised in a period: (a) in a single statement of comprehensive income, or (b) in two statements: a statement displaying components of profit or loss (separate statement of comprehensive income) and a second statement beginning with profit or loss and displaying components of other comprehensive income (statement of comprehensive income)*».

dell'esercizio e nel secondo documento che inizia con l'utile (perdita) dell'esercizio, riporta altre componenti del conto economico complessivo.

In aggiunta la disciplina prevede anche un contenuto minimo per il Prospetto di conto economico complessivo o per il Prospetto di conto economico separato che deve essere composto dalle seguenti voci:

- ricavi;
- risultati dell'attività operativa;
- oneri finanziari;
- quota dei proventi e degli oneri derivanti dalla valutazione secondo il metodo del patrimonio netto delle partecipazioni in società collegate e joint venture;
- oneri fiscali;
- utile o perdita dall'attività ordinaria;
- componenti straordinari;
- quote di pertinenze di terzi;
- utile netto o perdita netta dell'esercizio.

Le ulteriori voci che vengono espone nella seconda parte del prospetto delle due tipologie di conto economico, sono altre voci che influenzano sul patrimonio dell'impresa, ma sono diverse da quelle considerate per la determinazione del reddito d'esercizio e da quelle derivanti dai rapporti con i soci e si tratta di voci che compongono il patrimonio netto come variazioni di riserve.

Anche per il Conto Economico lo IASB è intervenuto per fornire informazioni aggiuntive in modo tale di facilitarne la redazione.

Nel Framework viene data una definizione in merito alle voci che compongono il conto economico e nello specifico i ricavi vengono definiti come *«incrementi di benefici economici nel corso dell'esercizio sotto forma di afflusso o rivalutazione di attività o di decremento di passività; essi trovano riscontro nell'incremento della parte del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti»*.

In questa definizione si possono far rientrare sia i ricavi propriamente detti, che derivano dalla gestione caratteristica dell'impresa, sia i profitti di gestione anche quelli non realizzati che non sorgono necessariamente durante la gestione caratteristica.

Relativamente ai ricavi non realizzati, come possono essere ad esempio le rivalutazioni di titoli mobiliari, quando vengono rilevati in conto economico devono essere evidenziati separatamente al fine di effettuare mirate decisioni economiche.

I costi, invece, vengono definiti nel Framework come «*decrementi dei benefici economici nel corso dell'esercizio, sotto forma di deflusso o svalutazione di attività o di incremento di passività; essi trovano riscontro nel decremento della parte del patrimonio netto diversa da quella originariamente conferita dai partecipanti*».

In questa definizione rientrano sia i costi che sorgono nel corso della gestione caratteristica dell'impresa, come possono essere ad esempio i costi di vendita o del personale, sia perdite di gestione che derivano da decrementi netti di benefici economici e come tali sono diversi dagli altri costi.

Lo IAS 1 prevede che i redattori debbano esporre nel prospetto del conto economico o nelle note esplicative un'analisi dei costi usando una classificazione basata sulla natura degli stessi o sulla loro destinazione all'interno dell'impresa.

La prima modalità prevede un'aggregazione dei costi nel conto economico per natura, ad esempio ammortamenti, acquisti di materie prime, stipendi ecc..

Questa classificazione è molto semplice da applicare, tuttavia non conferisce al lettore le stesse informazioni che si possono ricavare con il metodo di destinazione, il quale prevede che i costi vengano classificati secondo la loro finalità come parte del costo del venduto, dei costi per distribuzione o di quelli amministrativi.

Qualora però venisse adottata quest'ultima tipologia di classificazione lo IAS 1 richiede che vengano fornite delle informazioni aggiuntive in merito alla natura dei costi comprendendo anche le svalutazioni, gli ammortamenti e i costi del personale.

La disciplina internazionale regola anche il processo di inserimento delle poste nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, stabilendo che un determinato valore può essere registrato all'interno dei documenti contabili se:

- è probabile che colleghi l'afflusso all'impresa o il deflusso di un futuro beneficio economico;
- può essere valutato in modo attendibile.

Qualora non venissero soddisfatti i requisiti sopraindicati non è possibile riportare la singola posta nel bilancio d'esercizio, in alcuni casi però, l'informazione contenuta in determinati valori può essere molto significativa per l'azienda e il suo mancato inserimento potrebbe causare dei limiti all'informazione fornita.

Per ovviare a questo problema queste informazioni possono essere menzionate o in prospetti supplementari o nelle note di bilancio.

Quest'ultimi documenti assumono proprio un «*rilievo informativo perché accompagnano tavole numeriche che riportano una informativa molto sintetica*»¹⁰⁴, infatti molte delle informazioni relative alla formazione di attività, passività, patrimonio netto, costi e ricavi trovano posto nelle note.

Lo IAS 1 assegna a questi documenti le seguenti funzioni¹⁰⁵:

- presentare informazioni sui criteri di formazione del bilancio e i principi contabili specifici utilizzati;
- indicare le informazioni richieste dagli IFRS che non sono presentate altrove nel bilancio;
- fornire informazioni addizionali che non sono presentate altrove nel bilancio, ma sono rilevanti per la sua comprensione.

La disciplina prevede inoltre che le note vengano presentate in modo sistematico facendo un rinvio alla relativa informativa nelle note per ciascuna voce del prospetto della situazione patrimoniale finanziaria e del prospetto di Conto economico complessivo, del Conto economico separato, del prospetto delle variazioni di patrimonio netto e del Rendiconto finanziario.

Infine i principi internazionali prevedono anche che le informazioni inserite nelle note siano ordinate per aiutare gli utilizzatori ad una migliore comprensione del bilancio e a confrontarlo con quelli di altre entità.

Nello specifico l'ordine da rispettare è:

- dichiarazione di conformità con gli IFRS;
- sintesi dei principi contabili rilevanti applicati;
- informazioni di supporto per le voci esposte nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto di Conto economico complessivo, nel Conto economico separato, nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto e nel Rendiconto finanziario, nell'ordine in cui ogni singolo documento è presentato;
- altre informazioni quali le passività potenziali e impieghi contrattuali non rilevati e informative non finanziarie.

¹⁰⁴ Ugo Sostero, Pieremiolo Ferrarese, Moreno Mancin, Carlo Marcon, *Elementi di bilancio e di analisi economico-finanziaria*, Cafoscarina, anno 2010

¹⁰⁵ The notes shall:

- (a) present information about the basis of preparation of the financial statements and the specific accounting policies used in accordance with paragraphs 117–124;
- (b) disclose the information required by IFRSs that is not presented elsewhere in the financial statements; and
- (c) provide information that is not presented elsewhere in the financial statements, but is relevant to an understanding of any of them.

In merito alla redazione dei bilanci d'esercizio secondo i principi internazionali è necessario soffermarsi all'analisi dei metodi di valutazione delle poste di bilancio.

Il Framework, al paragrafo 99 e 100, esplicita che le attività e le passività possono essere valutate con i seguenti criteri:

- costo storico;
- costo corrente e costo di sostituzione;
- valore di mercato;
- valore netto di realizzabile;
- valore di realizzo;
- valore attuale;
- *fair value*.

Quest'ultimo criterio viene considerato dallo IASB come un importante criterio di misurazione in sostituzione o in alternativa al costo storico e come un fondamentale tassello dell'informazione integrativa per molte poste di bilancio.

Questo metodo viene definito come *il prezzo corrente al quale una attività/passività potrebbe essere venduta/trasferita in un mercato attivo, tra parti consapevoli, indipendenti e disponibili alla transazione*.

In merito alla natura dei dati da impiegare nelle tecniche di valutazione del *fair value* il principio IFRS 13 individua due categorie¹⁰⁶ che a loro volta racchiudono 3 livelli a cui attenersi per garantire il massimo grado di attendibilità possibile alle procedure di valutazione:

1. input ritraibili dalle grandezze di mercato i quali possono essere ulteriormente classificati a seconda che si tratti o di dati capaci di offrire una diretta manifestazione del *fair value* dell'asset/liability (1° livello di input), o che si tratti di dati da cui solo indirettamente è possibile desumere il *fair value* della posta patrimoniale, mediante apposite modifiche ed elaborazioni che tengano conto delle differenze riscontrabili nei beni, nei mercati di riferimento e nei tempi di scambio (2° livello di input).
2. Input ottenuti attraverso una simulazione inerente alle aspettative degli operatori circa le numerosi variabili da cui far discendere il prezzo (3° livello di input).

Nella determinazione del *fair value* questi tre livelli sono consequenziali, ovvero vengono impiegati solo in difetto dei precedenti.

¹⁰⁶ Vd. IFRS n. 13 par. 76-90.

Una volta ottenute queste informazioni è necessario raffrontare quest'ultimo con i dati di bilancio utilizzando o il *market approach*, che consiste in un comparazione tra i differenti prezzi per poter identificare un eventuale plusvalore o minusvalore, oppure con il *cost approach* che può essere applicato solo nei casi in cui «*si hanno informazioni sufficienti ad effettuare una stima attendibile degli esborsi necessari, alla data della valutazione, per la realizzazione del bene*»¹⁰⁷.

La qualità dei dati ottenuti, infine, dipenderà dalla capacità del redattore nell'utilizzare gli input più adeguati e precisi e dalla metodologia di misurazione che si confà di più in quel determinato caso.

Come in precedenza già accennato, il metodo di valutazione al *fair value* ricopre un ruolo fondamentale per la misurazione e/o l'informazione integrativa riguardante numerose poste attive/passive del capitale.

Il forte legame tra il prezzo di mercato e il valore equo fa sì che quest'ultimo abbia un rilevante peso per l'iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari.

In tale ambito infatti il *fair value*, grazie alla sua capacità di essere misurato con una certa attendibilità e con minori costi di analisi rispetto ad altre poste del patrimonio netto e alla sua capacità di far considerare aspetti che con altri metodi verrebbero ignorati, ha potuto trovare una forte diffusione.

Nella disciplina internazionale, ha assunto un ruolo sempre più importante anche nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e non, scalzando il metodo del costo ritenuto troppo poco flessibile.

Per le poste in oggetto, inoltre, il *fair value* rappresenta un parametro fondamentale per la determinazione del valore recuperabile e quindi dell'eventuale svalutazione da apportare nel caso di perdita durevole¹⁰⁸.

Infine la prevalenza di questo metodo di valutazione rispetto a tutti gli altri è legata al fatto che permette di determinare un valore attuale, mutevole che incrementi o decrementi a seconda dell'andamento del mercato, conferendo in questo modo al lettore una immagine sempre aggiornata della situazione patrimoniale-finanziaria ed economica della società.

¹⁰⁷ Michele Pizzo, Nicola Moscariello, *I principi contabili internazionali: caratteristiche, struttura, contenuto*, G. Giapichelli Editore-Torino, anno 2013

¹⁰⁸ Con il metodo del costo ogni anno si dovrebbe calcolare la perdita di valore del bene indipendentemente che ci sia stata veramente o meno, mentre con il metodo del *fair value* deve essere effettuata una valutazione che verifichi se ci sia stata perdita di valore e in caso contrario nulla dovrà essere riportato in bilancio.

3.4 Le prospettive di evoluzione del bilancio derivanti dal recepimento della Direttiva 2013/34/UE.

Come menzionato nei precedenti capitoli, la Direttiva 2013/34/UE è il risultato di un lungo iter di consultazioni e normative legate sia al programma comunitario denominato «*legiferare con intelligenza nell'Unione Europea*», sia al principio «*think first small*».

Infatti, gli obiettivi generali su cui si basa la nuova Direttiva sono:

- la riduzione degli oneri amministrativi;
- migliorare il clima imprenditoriale per le PMI;
- promuovere l'internazionalizzazione delle PMI.

Lo stesso documento è stato accolto, dalle categorie di professionisti, con un certo fervore dal momento che il suo recepimento può comportare delle importanti semplificazioni per alcune categorie di imprese e un allineamento tra le differenti discipline contabili europee con quella internazionale degli IAS/IFRS.

Se nei prossimi paragrafi si andrà ad analizzare la disciplina nel suo specifico, risulta necessario indicare e motivare i generali dubbi che possono sorgere con l'accoglimento della Direttiva 2013/34/UE.

Infatti se da un lato il tentativo di rendere meno gravoso l'obbligo informativo contabile delle imprese di piccole e piccolissime dimensioni può essere interpretato in maniera positiva, dall'altro può venire messo a rischio la funzione informativa del bilancio d'esercizio.

In effetti la riduzione eccessiva delle informazioni contenute nel bilancio e l'assenza di un adeguato sistema di controlli su di esse, rischiano di non fornire ai portatori di interesse gli elementi informativi necessari a valutare l'operato delle piccole e medie imprese e a misurare correttamente il connesso rischio economico-finanziario con l'effetto che:

- gli stakeholder più determinanti nella vita economica delle aziende continueranno ad essere in grado di ottenere informazioni articolate, con il risultato di aggravare ulteriormente i costi delle PMI, anziché ridurli effettivamente;
- gli stakeholder meno determinanti rischieranno di subire inconsapevolmente i rischi di un operato non oculato che porta ad uno stato di insolvenza e/o fallimento, con il risultato di aggravare gli oneri degli stessi portatori di interesse i quali si accollerebbero gli eventuali costi.

Un altro punto che può generare delle opinioni contrastanti in merito all'efficacia della nuova Direttiva è la suddivisione delle società in quattro categorie ovvero micro, piccole, medie e grandi.

La determinazione di più numerose e ampie soglie dimensionali, rispetto alla disciplina precedente, permette ad una maggior compagine di società di beneficiare di semplificazioni contabili.

Di contro, questa novità potrebbe generare sia un paradossale aggravio di costi per le imprese e per gli altri utilizzatori del bilancio, a causa di una possibile continua determinata variazione delle modalità di redazione dei documenti contabili dalla fascia di riferimento in cui una singola impresa può rientrare, sia un incremento dei rischi generato dall'annullamento o dalla riduzione dei sistemi di controllo obbligatori per le società di minori dimensioni e infine una probabile corsa da parte delle imprese ad una sottocapitalizzazione per beneficiare dei vantaggi legislativi.

Il possibile avvicinamento al modello contabile degli IAS/IFRS per tutte le tipologie di imprese, con l'inserimento di normative comuni a quelle dei principi internazionali, potrebbe comportare un inevitabile aggravio degli oneri amministrativi per le imprese, rischiando inoltre di andare in contrasto con uno degli obiettivi cardine posti alla base della stessa Direttiva ovvero quello di armonizzazione la disciplina contabile.

Queste sono semplici considerazioni effettuate in merito al testo della Direttiva, la quale ha lasciato ampi margini di decisione ai singoli Stati europei sulle modalità di recepimento che dovrà avvenire entro e non oltre il 20 luglio 2015.

3.4.1. L'evoluzione degli schemi strutturali di Stato Patrimoniale e di Conto Economico.

In materia dei documenti contabili e delle innovazioni che ne deriveranno con il recepimento della nuova Direttiva è necessario allargare l'analisi non solo agli articoli, ma anche ai *Considerando* i quali permettono di comprendere anche i principi di fondo su cui si è voluta creare la nuova Direttiva.

Nello specifico il *Considerando* n. 20¹⁰⁹ è fortemente legato all'obiettivo di semplificazione della normativa nel quale si auspica l'adozione di un numero limitato di schemi per lo Stato Patrimoniale consentendo a tutti gli utilizzatori di confrontare meglio la situazione finanziaria delle imprese operanti nell'Unione europea.

Inoltre viene sottolineato che gli Stati membri dovrebbero imporre alle imprese l'applicazione di un solo schema di Stato Patrimoniale tra quelli ammessi.

Anche relativamente al Conto Economico si spera che venga permesso alle imprese di applicare uno schema che mostri o la natura o la funzione delle spese.

Sulla base di queste premesse, l'articolo 9 della nuova Direttiva detta alcuni obblighi generali in merito alla redazione dei due documenti contabili finora citati.

In primo luogo viene stabilita l'obbligatorietà della continuità in merito alla struttura adottata per lo Stato Patrimoniale o il Conto Economico sottolineando come non debbano cambiare da un esercizio all'altro a meno di casi eccezionali¹¹⁰.

Nello stesso articolo, inoltre, vengono riprese, dalla direttiva precedente, le facoltà di suddividere, raggruppare, adattare e aggiungere singole voci, consentendo però agli Stati membri di limitare questa possibilità se ciò risulta necessario al fine del deposito elettronico del bilancio.

In fine, viene riproposta una normativa già presente all'interno della disciplina italiana ovvero la necessità che in ogni singola voce dei due documenti di bilancio venga riportato il corrispondente valore dell'esercizio precedente¹¹¹.

Concentrandosi sullo schema di Stato Patrimoniale, a disciplinare la materia è stato redatto l'art. 10, il quale impone l'utilizzo di uno dei due schemi proposti, o di entrambi lasciando, in quest'ultimo caso, la libertà alle imprese di scegliere quale tra i due adottare.

¹⁰⁹ «È necessario applicare un numero limitato di schemi per lo stato patrimoniale onde consentire agli utilizzatori dei bilanci di confrontare meglio le situazioni finanziarie delle imprese nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione di uno schema per lo stato patrimoniale e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter consentire o prescrivere alle imprese di modificare lo schema e presentare uno stato patrimoniale che distingua tra voci correnti o non correnti. Si dovrebbe permettere di applicare uno schema del conto economico che mostri la natura delle spese e un altro schema del medesimo conto che mostri la funzione delle spese. Gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione di uno schema per il conto economico e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. [...]».

¹¹⁰ Invero il Legislatore italiano non ha provveduto ad indicare quali possono essere considerati dei casi eccezionali ma si può presumere che possa rientrare in questa l'interruzione dell'attività d'impresa in ipotesi di gestione straordinaria. In questo caso si deve abbandonare l'ipotesi fondamentale di ordinario funzionamento, è chiaro che tutti i principi di redazione del bilancio, che da tale ipotesi discendono, non sono più applicabili. Un tale evento è da considerarsi sicuramente anomalo rispetto alla normale attività dell'impresa.

¹¹¹ Art. 2423-ter punto 5): «Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente».

Il primo schema indicato è a sezioni divise e contrapposte, come già previsto dalla normativa italiana vigente, il secondo in forma scalare.

Si riportano gli schemi di Stato Patrimoniale previsti dalla stessa Direttiva e presenti negli allegati III e IV.

STRUTTURA ORIZZONTALE DI STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
<p>A) Capitale sottoscritto e non versato (di cui richiamato)</p> <p>B) Costi di impianto e di ampliamento (sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo; la legislazione nazionale può prevedere in alternativa l'iscrizione nella prima voce delle immobilizzazioni immateriali) C) Immobilizzazioni</p> <p>I) Immobilizzazioni immateriali</p> <p>1. Costi di sviluppo</p> <p>2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi</p> <p>3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso</p> <p>4. Acconti versati</p> <p>II) Immobilizzazioni materiali</p> <p>1. Terreni e fabbricati</p> <p>2. Impianti tecnici a macchinari</p> <p>3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali</p> <p>4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione</p> <p>III) Immobilizzazioni finanziarie</p> <p>1. Partecipazioni nelle imprese affiliate</p> <p>2. Crediti verso imprese affiliate</p> <p>3. Partecipazioni</p>	<p>A) Patrimonio netto</p> <p>I) Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato vanno menzionati separatamente)</p> <p>II) Sovrapprezzi</p> <p>III) Riserva di rivalutazione</p> <p>IV) Riserve</p> <p>1. Riserva legale (qualora la legislazione nazionale ne preveda la costituzione)</p> <p>2. Riserva per azioni proprie e quote proprie (qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE)</p> <p>3. Riserve statutarie</p> <p>4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto</p> <p>V) Utili/perdite portati/e a nuovo</p> <p>VI) Utili/perdite di esercizio</p> <p>B) Fondi</p> <p>1. Fondo trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili</p> <p>2. Fondi imposte</p>

<p>4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo</p> <p>5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione</p> <p>6. Altri prestiti</p> <p>D) Attivo circolante</p> <p>I) Rimanenze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materie prime e sussidiarie 2. Prodotti in corso di lavorazione 3. Prodotti finiti e merci 4. Acconti versati <p>II) Crediti (per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crediti per forniture e servizi 2. Crediti verso imprese affiliate 3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo 4. Altri crediti 5. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione alla lettera A) 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione alla lettera E) <p>III) Valori mobiliari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partecipazioni nelle imprese affiliate 2. Azioni proprie o quote proprie (sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello Stato patrimoniale) 3. Altri titoli 	<p>3. Altri fondi</p> <p>C) Debiti (per ciascuna delle voci seguenti e per l'insieme di tali voci, si specifica separatamente l'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e l'importo dei debiti con durata residua superiore ad un anno)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestiti obbligazionari 2. Debiti verso enti creditizi 3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze 4. Debiti per acquisti e servizi 5. Debiti commerciali rappresentati da effetti 6. Debiti verso imprese affiliate 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo 8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto D) <p>D) Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto C 9 "Debiti")</p>
--	---

IV) Disponibilità liquide	
E) Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto D) II 6)	

STRUTTURA VERTICALE DI STATO PATRIMONIALE
A) Capitale sottoscritto e non versato (di cui richiamato) (a meno che la legislazione nazionale non preveda che il capitale richiamato sia iscritto al punto L., nel qual caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare al punto A ovvero al punto D II 5)
B) Costi di impianto e di ampliamento (sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nell'attivo; la legislazione nazionale può prevedere in alternativa l'iscrizione nella prima voce delle immobilizzazioni immateriali)
C) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali
1. Costi di sviluppo
2. Concessioni, brevetti, licenze, marchi e diritti e beni analoghi
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso
4. Acconti versati
II) Immobilizzazioni materiali
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti tecnici e macchinari
3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali
4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione
III) Immobilizzazioni finanziarie
1. Partecipazioni nelle imprese affiliate
2. Crediti verso imprese affiliate
3. Partecipazioni
4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo
5. Titoli aventi carattere di immobilizzazione
6. Altri prestiti
D) Attivo circolante
I) Rimanenze

1. Materie prime e sussidiarie
 2. Prodotti n corso di lavorazione
 3. Prodotti finiti e merci
 4. Acconti versati
- II) Crediti (per ciascuna delle voci sotto indicate si indica separatamente l'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno)
1. Crediti per forniture e servizi
 2. Crediti verso imprese affiliate
 3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo
 4. Altri crediti
 5. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione alla lettera A)
 6. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione alla lettera E)
- III) Valori mobiliari
1. Partecipazioni nelle imprese affiliate
 2. Azioni proprie o quote proprie (sempre che la legislazione nazionale ne autorizzi l'iscrizione nello Stato patrimoniale)
 3. Altri titoli
- IV) Disponibilità liquide
- E) Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non ne preveda l'iscrizione al punto D II 6)
- F) Debiti, la cui durata residua non è superiore ad un anno
1. Prestiti obbligazionari
 2. Debiti verso enti creditizi
 3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze
 4. Debiti per acquisti e servizi
 5. Debiti commerciali rappresentati da effetti
 6. Debiti verso imprese affiliate
 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo
 8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale
 9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K)

G) Attivo circolante Ivi compresi i ratei e i risconti quando indicati al punto E previa deduzione dei debiti con durata residua non superiore a un anno (compresi i ratei e i risconti quando indicati al punto K)

H) Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti

I) Debiti la cui durata residua è superiore ad un anno

1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili
2. Debiti verso enti creditizi
3. Acconti ricevuti per ordinazioni, a meno che non siano dedotti distintamente dalle rimanenze
4. Debiti per acquisti e servizi
5. Debiti commerciali rappresentati da effetti
6. Debiti verso imprese affiliate
7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo
8. Altri debiti, tra cui debiti verso autorità fiscali e di sicurezza sociale
9. Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto K)

J) Fondi

1. Fondo trattamento di quiescenza per pensioni ed obblighi simili
2. Fondi imposte
3. Altri fondi

K) Ratei e risconti (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione di tali voci al punto F 9 o I 9 o entrambi)

L) Patrimonio netto

I) Capitale sottoscritto (a meno che la legislazione nazionale non preveda l'iscrizione del capitale richiamato a questa voce, nel qual caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato vanno menzionati separatamente)

II) Sovrapprezzi

III) Riserva di rivalutazione

IV) Riserve

1. Riserva legale (qualora la legislazione nazionale ne preveda la costituzione)
2. Riserva per azioni proprie e quote proprie (qualora la legislazione nazionale ne prescriva la costituzione, fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/30/UE)
3. Riserve statutarie

4. Altre riserve, compresa la riserva intestata al valore netto V) Utili/perdite portati/e a nuovo VI) Utili/perdite di esercizio
--

Analizzando i due schemi si può comprendere come questi siano ripresi dalla IV Direttiva CEE e l'unica differenza tra loro riguarda la rappresentazione dei debiti con durata residua inferiore ai 12 mesi.

Infatti, se questi ultimi nello schema a sezioni divise e contrapposte figurano tra gli altri debiti, nello schema a forma scalare figurano nell'attivo circolante con segno negativo.

Rispetto alla disciplina precedente invece è possibile distinguere una serie di variazioni per quanto concerne la struttura dei documenti patrimoniali.

La principale variazione è inerente all'eliminazione della voce *azioni proprie* che nella precedente direttiva doveva essere inclusa nell'attivo dello stato patrimoniale, ma era lasciata facoltà agli Stati membri di prescrivere la diretta imputazione a riduzione del patrimonio netto.

Le restanti variazioni invece, sono inerenti alle modalità di redazione delle singole voci, ad esempio la nuova Direttiva non disciplina più la voce «*spese per la ricerca e lo sviluppo*», bensì solo i «*costi di sviluppo*».

Ad una prima analisi, con questa decisione, sembrerebbe che i relativi costi per la ricerca non potrebbero essere più oggetto di capitalizzazione e quindi di successivo ammortamento, ma solo di imputazione a conto economico nell'esercizio in cui vengono sostenuti.

Invero, la mancanza di una definizione univoca che consenta di fare una netta distinzione tra questa tipologia di costi e quelli ad esempio di ampliamento o di sviluppo permette, in sostanza, di considerare i costi di sviluppo, all'interno di un'altra analoga categoria.

Un'ulteriore differenza rispetto alla disciplina contabile precedente è che non è più prevista la possibilità di ripristinare il valore dell'avviamento in precedenza svalutato, indipendentemente che vengano meno le motivazioni che hanno determinato la svalutazione.

Con un'interpretazione letterale di quanto riportato dalla nuova Direttiva si potrebbe ritenere che per esclusione tutti gli altri costi pluriennali intangibili possano essere oggetto di ripristino di valore.

In realtà una tale spiegazione non potrebbe mai prendere forma nella disciplina nazionale dal momento che si ritiene valido l'assunto previsto dal principio contabile n. 24¹¹².

In conclusione si deve ritenere che il divieto per il ripristino del valore dell'avviamento sia da riferire anche a tutti i costi pluriennali classificati tra le immobilizzazioni immateriali, quindi per quanto riguarda il futuro recepimento in Italia si può ritenere che non vi saranno modifiche sostanziali.

Ancora, la nuova Direttiva, rispetto alla precedente ha introdotto all'art. 12¹¹³ paragrafo n. 11 una sorta di *range* di termini massimi di ammortamento.

Infatti se la Direttiva 78/660/CEE prevedeva che la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non dovesse superare i cinque anni, la Direttiva 2013/34/UE ha stabilito che in casi eccezionali, la mancanza di una stima attendibile permette al redattore di ammortizzare i due conti in questione per un periodo che non può essere inferiore ai cinque anni e superiore ai dieci.

In riferimento alla legislazione nazionale, il recepimento dell'art. 12 comporterebbe una profonda rivisitazione del criterio di ammortamento dal momento che sia per i costi di sviluppo che per l'avviamento la disciplina civilistica odierna prevede una durata dell'ammortamento di entrambi non superiore ai cinque anni.

Il nuovo criterio di valutazione prevedrebbe un limite temporale pari alla vita utile stimabile o nel caso che la stima non fosse possibile, ad un periodo temporale tra i cinque e i dieci anni raddoppiando, in questo modo, l'arco temporale da considerare.

Questa variazione inciderebbe in maniera notevole sia sul risultato dello Stato Patrimoniale con una inferiore riduzione annuale di una voce dell'attivo, sia su quello del Conto Economico con la riduzione di una voce di costo.

Sempre l'art. 12, al paragrafo 9¹¹⁴, prevede la possibilità di una ulteriore modifica rispetto alla disciplina odierna in merito alla valutazione delle rimanenze di beni.

¹¹² D.VI. Rivalutazione: «La norma di legge prevede che quando vengono meno in tutto o in parte le cause che hanno determinato la svalutazione, questa non può essere mantenuta: il valore originario deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione. Una tale situazione non potrà che accadere molto raramente, perché una perdita di valore duratura (con la conseguente svalutazione) deve derivare da fatti gravi da valutarsi con molta accuratezza: se così non fosse, si trasformerebbe la norma di legge sulle svalutazioni in un comodo strumento per attuare politiche di bilancio. Il ripristino di valore non può comunque trovare applicazione per alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali l'avviamento e i costi pluriennali, in quanto per queste immobilizzazioni non può verificarsi il presupposto della variazione degli elementi che ne avevano determinato la svalutazione».

¹¹³ «[...] In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni».

¹¹⁴ «Gli Stati membri possono autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla

Infatti se rimangono le disposizioni in merito alla valutazione delle rimanenze con i metodi del, FIFO¹¹⁵ LIFO¹¹⁶ e media ponderata¹¹⁷, viene prevista in aggiunta anche la possibilità di utilizzare «un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata».

Si ritiene che questa possibilità debba essere interpretata come l'opportunità di adottare altri metodi senza aver cura del fatto che poi si giunga ad un risultato che potrebbe essere significativamente differente da quello che si potrebbe ottenere utilizzando uno dei tre metodi classici.

Se non adeguatamente recepito il paragrafo 9 dell'art. 12 potrebbe lasciare spazio ad una distorta applicazione compromettendo sia la validità del bilancio, correndo il rischio che non vengano rispettati i principi generali, sia la possibilità di comparare i bilanci nel tempo.

Un'ulteriore innovazione introdotta dalla Direttiva 2013/34/UE, rispetto a quella precedente, è esplicita dall'art. 11 il quale lascia agli Stati membri la facoltà di autorizzare o prescrive, a tutte o solo alcune tipologie di società, la possibilità di redigere lo Stato Patrimoniale non seguendo gli schemi previsti dall'art. 10, ma secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti e non correnti.

La volontà del Legislatore europeo è indubbiamente quella di accostare il bilancio comunitario a quello internazionale¹¹⁸ con l'obiettivo di fornire informazioni utili per i

base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi "primo entrato – primo uscito" (FIFO), "ultimo entrato – primo uscito" (LIFO) o un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata».

¹¹⁵ Il metodo FIFO («*first in first out*») rispecchia l'andamento dei prezzi di mercato perché valuta il magazzino ai costi più recenti. Con tale metodo molto spesso si rischia di fare una approssimazione assumendo che gli elementi di costo seguano un ordine cronologico determinato dalla data del loro sostenimento.

Nel caso in cui il flusso fisico è realmente quello che permette di alienare le voci di acquisto più remote, il metodo FIFO approssima quello della specifica identificazione del costo, il quale tende a contrapporre nel conto economico a ricavi recenti costi meno recenti. In altri termini, i costi vengono contrapposti ai ricavi nell'ordine in cui tali costi sono sostenuti.

La valutazione delle rimanenze a fine esercizio con il metodo FIFO assume che esse siano costituite dalla sommatoria dei costi più recenti; pertanto, per la valutazione delle rimanenze di magazzino con tale metodo si assegnano prima gli ultimi costi sostenuti per le ultime quantità acquisite (acquistate o prodotte) nell'esercizio a corrispondenti quantità in giacenza; poi i penultimi costi sostenuti per le penultime quantità acquisite, e così via fino a coprire tutte le quantità in giacenza.

¹¹⁶ È l'acronimo di «*Last in first out*» viene disciplinato nel principio contabile n. 13 nel quale si afferma che questo metodo tende a contrapporre costi correnti (più recenti) a ricavi correnti (più recenti). Per cui, in fase di prezzi ascendenti il metodo LIFO attenua gli effetti dell'inflazione sui risultati dell'esercizio rispetto al metodo FIFO od al metodo del costo medio ponderato; in fase di prezzi ascendenti, infatti, il LIFO ha l'effetto di contrapporre nel conto economico ai ricavi i costi più recenti e quindi un maggior costo. La valutazione delle rimanenze a fine esercizio con il metodo LIFO assume che esse siano costituite dalla sommatoria dei costi più lontani. Tale metodo assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione: restano in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più remote. Nello specifico, il LIFO applicato a singoli movimenti prende il nome di LIFO continuo.

¹¹⁷ Il costo medio ponderato considera le unità di un bene acquistato o prodotto a date diverse e a diversi costi come facenti parte di un insieme in cui i singoli acquisti e le singole produzioni non sono più identificabili ma sono tutti ugualmente disponibili. Detto metodo ha l'obiettivo di livellare i movimenti nei prezzi nei casi in cui esiste differenza tra i prezzi più recenti e i costi medi.

destinatari del bilancio in quanto consente la distinzione tra le attività nette continuamente circolanti come capitale circolante e quelle utilizzate per operazioni a lungo termine dell'impresa.

«L'eventuale adozione del sopracitato criterio di classificazione da parte del Legislatore italiano comporterebbe un parziale superamento del concetto di immobilizzazione su cui fonda la attuale classificazione delle voci nello schema di Stato patrimoniale previsto dal Codice Civile»¹¹⁹.

La scelta per tale metodo comporterebbe inevitabilmente un cambiamento radicale perché consentirebbe una lettura del bilancio basata su criteri finanziari concedendo un allineamento tra la normativa civilistica e quella internazionale.

Altrettanto rilevanti sono le innovazioni introdotte per il conto economico, infatti la nuova Direttiva individua due modelli alternativi riportati negli allegati V e VI.

La sostanziale differenza che caratterizza questi due schemi è la classificazione delle poste economiche per natura nel primo e per destinazione nel secondo.

Di seguito vengono rappresentati i due nuovi schemi previsti dalla Direttiva 2013/34/UE.

STRUTTURA DI CONTO ECONOMICO PER NATURA
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2. Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e in corso di fabbricazione
3. Lavori effettuati dall'impresa per se stessa e iscritti nell'attivo
4. Altri proventi di gestione
5. a) materie prime e sussidiarie
b) altre spese esterne
6. Costi del personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali, specificando gli oneri per le pensioni
7. a) rettifiche di valore relative ai costi d'impianto e di ampliamento e alle immobilizzazioni materiali ed immateriali
b) rettifiche di valore di voci dell'attivo circolante ove esse superino le rettifiche di valore

¹¹⁸ I principi internazionali non prevedono un prospetto predefinito di stato patrimoniale, lasciando alle imprese la scelta di rappresentare gli elementi patrimoniali secondo la più opportuna impostazione. Lo IAS 1 suggerisce una classificazione in base alla quale si distinguono le attività e le passività correnti da quelle non correnti.

¹¹⁹ Claudio Sottoriva, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*, Giuffrè editore, anno 2014.

normali in seno all'impresa

8. Altre spese d'esercizio
9. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate
10. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate
11. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate
12. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante
13. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti imprese affiliate
14. Imposte sull'utile o sulla perdita
15. Utile/perdita al netto delle imposte
16. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 15
17. Utile/perdita di esercizio

STRUTTURA DI CONTO ECONOMICO PER FUNZIONE

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2. Costo del venduto (comprese le rettifiche di valore)
3. Utile/perdita lordo/a
4. Costi di distribuzione (comprese le rettifiche di valore)
5. Costi di amministrazione (comprese le rettifiche di valore)
6. Altri proventi di gestione
7. Proventi da partecipazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate
8. Proventi da altri valori mobiliari e crediti compresi nelle immobilizzazioni, specificando quelli derivanti da imprese affiliate
9. Altri interessi e proventi assimilati, specificando quelli derivanti da imprese affiliate
10. Rettifiche di valore relative ad immobilizzazioni finanziarie, nonché a valori mobiliari compresi nell'attivo circolante
11. Interessi ed oneri assimilati, specificando quelli riguardanti le imprese affiliate
12. Imposte sull'utile o sulla perdita
13. Utile/perdita al netto delle imposte
14. Altre imposte non comprese nelle voci da 1 a 13
15. Utile/perdita di esercizio

La precedente disciplina prevedeva quattro modelli di conto economico di fatto il Legislatore europeo ha voluto eliminare la possibilità di rappresentare il conto economico secondo gli schemi a sezioni contrapposte, probabilmente questa decisione deriva dalla possibilità di rappresentare il risultato d'esercizio in maniera più chiara facendo distinzione tra l'attività operativa, quella di gestione e quella finanziaria.

I due schemi di conto economico presentano una sostanziale differenza, come già largamente spiegato nel paragrafo relativo alla struttura dei documenti contabili secondo gli IAS/IFRS, se il primo documento è di più facile utilizzo, perché i costi vengono aggregati secondo la loro natura e quindi non è necessaria alcuna loro ripartizione, il metodo di classificazione dei costi secondo destinazione fornisce un maggior grado di informazioni al lettore, ma richiede un certo grado di discrezionalità da parte del soggetto che predispose il documento.

Per quanto riguarda invece le novità presenti rispetto alla disciplina precedente, quella più rilevante è rappresentata dal fatto che nel Conto economico non si distinguono più i proventi e gli oneri straordinari, anche se è necessario fare una distinzione successivamente in Nota integrativa¹²⁰.

La mancata rilevazione dei componenti straordinari di reddito determina indubbiamente una minore capacità segnaletica e informativa dello schema di conto economico, influenzando indubbiamente il risultato operativo lordo e di conseguenza anche la determinazione delle imposte.

Nella nuova Direttiva, all'articolo 13, viene riproposta¹²¹ la possibilità assegnata agli stati membri di autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per solo alcune tipologie, la presentazione anziché di un conto economico conforme agli schemi sopracitati, di un rendiconto delle loro prestazioni purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli allegati V e VI.

Questa possibilità richiama lo «*statement of performance*» contenuto nei principi contabili internazionali in cui affluiscono i guadagni e perdite anche se non ancora realizzate o subite.

¹²⁰ Indubbiamente questa novità è fortemente condizionata dai principi internazionali nei quali tutti i costi ed i proventi sono comunque da considerarsi riconducibili all'attività ordinaria dell'azienda anche se imprevedibili o non ricorrenti.

¹²¹ Questa disposizione non è una novità contenuta nella Direttiva 2013/34/UE dal momento che questo documento era già stato proposto nella IV Direttiva CEE

Basandosi sulla disciplina dello IASB è possibile comprendere la composizione di questo documento, infatti viene stabilito che il prospetto dell'utile o della perdita dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo deve rappresentare:

- l'utile/perdita dell'esercizio;
- il totale delle altre componenti di conto economico complessivo;
- il conto economico complessivo dell'esercizio, dato dal totale dell'utile/perdita dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo.

Oltre a queste sezioni l'impresa deve presentare la ripartizione dell'utile/perdita dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo tra le seguenti voci:

- utile/perdita dell'esercizio attribuibile a:
 - partecipazioni di minoranza, e
 - soci dell'entità controllante;
- conto economico complessivo d'esercizio attribuibile a:
 - partecipazioni di minoranza, e
 - soci dell'entità controllante.

In aggiunta devono essere rappresentate anche gli importi relativi all'esercizio di:

- ricavi;
- oneri finanziari;
- quota dell'utile o perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto;
- oneri tributari;
- ammontare delle attività operative cessate.

Inoltre la disciplina internazionale prevede che sia necessario presentare voci aggiuntive, intestazione e risultati parziali nel prospetto dell'utile/perdita dell'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'impresa.

Con questo documento, in pratica, è possibile ottenere informazioni in merito al reddito prodotto durante l'esercizio preso in considerazione tenendo conto delle variazioni del patrimonio aziendale conseguenti alle variazioni del valore di mercato delle componenti dello stesso.

Come accennato all'inizio del capitolo, il Legislatore europeo con la nuova Direttiva ha voluto indirizzare le discipline contabili comunitarie verso i principi internazionali introducendo norme applicative che richiamano o ricalcano i postulati e i concetti emanati dallo IASB in modo tale da omogeneizzare tutti i bilanci dei differenti Stati europei.

A tal riguardo possono essere mosse alcune critiche nei confronti di questa decisione dal momento che questo obiettivo mal si concilia con alcuni punti della stessa Direttiva.

Infatti, la volontà di allineare le discipline contabili nazionali con quella internazionale contrasta con il considerando n. 4¹²² in cui viene espressa l'intenzione di creare un equilibrio di informazioni fornite dagli stessi documenti contabili utili sia per i destinatari interni che per quelli esterni, senza che l'impresa stessa sia gravata da obblighi informativi.

I bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS, invece, hanno come principale obiettivo fornire le informazioni agli investitori.

In aggiunta si può ritenere questo tentativo di riconciliazione tra normative nazionali e quella internazionale prematura, dal momento che solo l'Italia e altri pochi paesi europei hanno introdotto l'adozione degli IAS/IFRS anche per i bilanci d'esercizio quando per i restanti Stati membri, tra cui Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, hanno limitato l'obbligo dei principi internazionali solo per i bilanci consolidati.

Un'ulteriore considerazione da fare è legata all'ulteriore obiettivo di omogeneizzare tra loro le differenti discipline contabili nazionali degli Stati membri.

Se questa volontà è dettata dalla sempre più pressante necessità dei portatori di interesse di poter confrontare bilanci di imprese che hanno sede in differenti Stati europei, non si capisce perché il Legislatore abbia voluto introdurre anche la facoltà di poter adottare un sistema opzionale rischiando, in caso di recepimento positivo, di ridurre la comparabilità finanziaria, patrimoniale ed economica tra le diverse imprese.

Indubbiamente quest'ultimo metodo rappresenta un passo avanti in merito all'elasticità di scelta di un modello di bilancio da adottare, ma dall'altra parte aumenta la difficoltà per qualsiasi soggetto interno od esterno ad un'impresa di comprendere l'effettivo stato di salute di una società dal momento che verrebbe meno l'attendibilità delle informazioni ottenute dall'ambiente esterno.

¹²² «I bilanci d'esercizio perseguono vari obiettivi e non forniscono esclusivamente informazioni agli investitori nei mercati di capitali, ma rendono anche conto delle operazioni passate e favoriscono il governo societario. È necessario che la legislazione contabile dell'Unione trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa [...]».

3.4.2. Le possibili evoluzioni dei criteri di valutazione delle poste patrimoniali e reddituali.

La nuova Direttiva conferma come criterio base nelle valutazioni il principio di acquisto o del costo di produzione¹²³, dove quest'ultimo è da riferirsi a produzioni in economia ed è dato da prezzi di acquisizione delle materie prime e sussidiarie, aumenti di costi direttamente imputabili al bene e a oggetti di realizzazione.

Lo stesso criterio era stato proposto già nella IV Direttiva CEE prevedendo comunque delle valutazioni alternative.

Per esempio il valore di sostituzione per le immobilizzazioni la cui utilizzazione era limitata nel tempo, o metodi stabili dai singoli Stati membri che fossero in grado di tenere in considerazione l'inflazione nei casi di valutazioni di conti annuali.

Successivamente, nel 2001, con la Direttiva CE n. 65 erano stati integrati i metodi di valutazione con la possibilità per gli Stati membri di adottare la valutazione basata sul valore equo sia degli strumenti finanziari, sia delle attività diverse da questi.

La nuova disciplina, oltre alla valutazione secondo il principio di acquisto o del costo di produzione, prevede la possibilità, agli artt. 7 e 8 di adottare rispettivamente il metodo di valutazione delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati e il metodo di valutazione alternativa.

Queste modalità comunque rappresentano deroghe al criterio generale di valutazione.

Per quanto concerne il metodo di rideterminazione del valore l'art. 7 prevede che gli Stati membri abbiano la facoltà di adottare o meno, da tutte le imprese o solo da alcune, questo procedimento valutativo.

In caso di applicazione è necessario che la differenza risultante tra la valutazione delle immobilizzazioni al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori debba essere iscritta in bilancio alla voce «*Riserva da rivalutazione*» all'interno del Patrimonio Netto.

Questa riserva può essere interamente o anche solo parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento¹²⁴ ma, a meno che non corrisponda ad una plusvalenza realizzata, non può mai essere attribuita ai soci né direttamente né indirettamente.

¹²³ L'art. 6 alla lettera i) della nuova Direttiva stabilisce che: «*le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione*».

¹²⁴ Se venisse effettuata questa possibilità si avrebbe un aumento gratuito di capitale sociale.

Dall'analisi dell'articolo è possibile ricavare due interpretazioni in cui la prima, legata ad un'analisi letterale, considera applicabile questo metodo solamente nei casi di differenze positive trascurando la casistica di quelle negative, la seconda invece richiama il *revalued model* esplicito dallo IAS 16 con riferimento all'applicazione del metodo di valutazione del *fair value*, il quale permette la rideterminazione del valore dei beni sia in aumento sia in diminuzione rispetto al valore contabile.

Se si considerasse valida la prima interpretazione non si riuscirebbe a spiegare il parziale accoglimento da parte del documento comunitario della logica di fondo del *fair value* e di conseguenza la volontà del Legislatore di dare, con questo metodo, informazioni fedeli alla realtà dal momento che con una rideterminazione del valore intesa solo in senso aumentativo questo obiettivo non potrebbe essere raggiunto.

Perciò si potrebbe sostenere che il metodo della rideterminazione dei valori consente la rilevazione alle variazioni di valore in aumento e diminuzione, in caso di svalutazione del bene in contabilità è necessario che venga imputata a conto economico a meno che in precedenza non sia stata costituita una riserva di rivalutazione ad hoc.

In merito invece al metodo di valutazione alternativa del valore basata sul valore equo, l'art. 8 della Direttiva prevede che, sempre in deroga al criterio del prezzo di acquisto o del costo di produzione, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere per tutte le categorie di imprese o solo per alcune:

- a) la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e
- b) la valutazione al valore equo di altre determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari.

Si tratta di strumenti finanziari classificati nell'attivo circolante, dal momento che quelli immobilizzati seguono il metodo della rideterminazione dei valori.

In realtà questo metodo di valutazione non rappresenta una vera e propria novità dal momento che era già presente nella IV Direttiva in cui si fa riferimento agli strumenti finanziari ed al loro valore equo.

È necessario sottolineare che il Legislatore europeo non ha provveduto ad inserire alcuna definizione né di strumento finanziario né di strumento finanziario derivato, quindi come nel caso della valutazione a valori rideterminati è necessario fare riferimento alla disciplina internazionale e nello specifico agli IAS 32, 39, e agli IFRS 7 e 9.

«In sintesi uno strumento finanziario è un qualsiasi contratto che dia origine ad una attività finanziaria per un'entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra entità»¹²⁵.

La Direttiva in esame prevede che il valore equo rilevante ai fini delle valutazioni per la redazione del bilancio di esercizio di cui all'art. 8 sia determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

- nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato¹²⁶;
- nel caso invece di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta dall'applicazione di modelli e di tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e queste tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Inoltre, è previsto che se gli strumenti finanziari non possano essere valutati mediante uno dei sopracitati metodi, debbano essere valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione.

¹²⁵ Questa definizione è presa dallo IAS n. 32 nel quale, nel suo proseguo, fornisce una definizione più dettagliata:

« Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:

(a) disponibilità liquide;

(b) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra entità;

(c) un diritto contrattuale:

(i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra entità; o

(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all'entità; o

(d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:

(i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o

(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità non includono strumenti finanziari che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità.

Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:

(a) un'obbligazione contrattuale:

(i) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra entità; o

(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un'altra entità a condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all'entità; o

(b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell'entità ed è:

(i) un non derivato per cui l'entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità; o

(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità».

¹²⁶ In realtà è prevista la possibilità utilizzare un componente o un strumento analogo nel caso in cui il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento.

Il punto b) del paragrafo 1 dell'art. 8, concede a tutti quegli Stati membri, che lo permetteranno, di valutare con il metodo del valore netto anche attività diverse da strumenti finanziari.

Con molta probabilità questa estensione sarà riferita solo alle immobilizzazioni che rientrano nella categoria degli investimenti e quindi registrati sempre nell'attivo circolante dello Stato Patrimoniale.

Questa tipologia di immobilizzazioni materiali è disciplinata da due principi contabili internazionali: lo IAS 16 e lo IAS 40¹²⁷, i quali sono applicabili in funzione della finalità per cui l'immobilizzazione è detenuta.

Con gli articoli 7 e 8, qui sopra analizzati, i bilanci europei si avvicineranno al modello di bilancio internazionale che prevede la logica valutativa di base al *fair value*¹²⁸

¹²⁷ Lo IAS 40 fornisce un'ampia definizione di cosa sia una immobilizzazione finanziaria:

«Un investimento immobiliare è posseduto al fine di percepire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito o per entrambi i motivi. Perciò, un investimento immobiliare origina flussi finanziari ampiamente indipendenti dalle altre attività possedute dall'entità. Ciò distingue un investimento immobiliare da un immobile a uso del proprietario. La produzione o la fornitura di beni o servizi (o l'uso dell'immobile nell'amministrazione aziendale) origina flussi finanziari che sono attribuibili non soltanto all'immobile, ma anche ad altre attività utilizzate nel processo produttivo o nella fornitura dei beni. Agli immobili a uso del proprietario si applica lo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari.

I seguenti sono esempi di investimenti immobiliari:

- (a) un terreno posseduto per un apprezzamento a lungo termine del capitale investito, piuttosto che l'immobile sia venduto nel breve termine, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale;*
- (b) un terreno posseduto per un utilizzo futuro al momento non ancora determinato. (Se l'entità non ha ancora deciso se utilizzerà il terreno a uso del proprietario o per la vendita nel breve periodo, nel normale svolgimento dell'attività imprenditoriale, il terreno è trattato come se posseduto per l'apprezzamento del capitale investito);*
- (c) un edificio di proprietà dell'entità che redige il bilancio (o posseduto dall'entità tramite un contratto di leasing finanziario) e dato in locazione tramite una o più operazioni di leasing operativo;*
- (d) un edificio attualmente non occupato ma posseduto al fine di essere locato tramite una o più operazioni di leasing operativo.*
- (e) un immobile che al momento attuale è costruito o sviluppato per un utilizzo futuro come investimento immobiliare.*

9. I seguenti sono esempi di elementi che non sono investimenti immobiliari e che, perciò, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Principio:

- (a) un immobile destinato alla vendita, nel corso del normale svolgimento dell'attività imprenditoriale o nel processo di costruzione o sviluppo finalizzato ad una successiva vendita; per esempio un immobile acquisito esclusivamente in prospettiva di una sua successiva dismissione nel futuro prossimo o perché esso sia sviluppato e successivamente venduto;*
- (b) un immobile che viene costruito o sviluppato per conto terzi;*
- (c) un immobile ad uso del proprietario, inclusi (tra gli altri) immobili posseduti per un utilizzo futuro come immobile ad uso del proprietario, immobili posseduti per una futura ristrutturazione e un successivo utilizzo come immobili ad uso del proprietario, immobili a uso dei dipendenti (sia nel caso che i dipendenti paghino un canone di locazione a tassi di mercato sia nel caso in cui non lo facciano) e immobili ad uso del proprietario in procinto di essere dismessi;*
- (d) [eliminato]*
- (e) immobili che sono dati in locazione a un'altra entità tramite un leasing finanziario».*

¹²⁸ La logica del *fair value* è stata introdotta in Europa con la direttiva 65/2001/CEE, la quale prevede la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari compresi i derivati. Lo IASB aveva originariamente previsto l'uso del *fair value* non generalizzato, ma solo nello IAS 39, relativo agli strumenti finanziari, nello IAS 40, relativo agli immobili detenuti a scopo di investimento e nello IAS 42 relativo ai prodotti agroalimentari. Successivamente l'applicazione della logica del *fair value* nel modello internazionale ha avuto un impiego più

«poiché in grado di esprimere il potenziale valore di un componente del patrimonio, tenendo in considerazione sia le condizioni di mercato, sia le caratteristiche specifiche possedute dal singolo bene nel momento e nelle condizioni assunti a riferimento per la sua valutazione»¹²⁹.

Questo avvicinamento potrebbe far pensare ad una nuova interpretazione del bilancio d'esercizio non più come semplice mezzo di rendicontazione verso tutti i terzi, ma come modo di comunicazione nei confronti di specifiche categorie di portatori di interesse i quali sono interessati più a valori correnti per poter fare valutazioni di breve periodo più accurate.

La prospettiva di utilizzare questo metodo di valutazione, genera inevitabilmente delle perplessità sia per l'attendibilità dei valori ottenuti, sia riguardo al livello di comparabilità dell'informazione. Infatti è necessario ricordare che l'applicazione del criterio del *fair value* è sottoposta alla condizione che il valore equo possa essere determinato in modo attendibile e che il criterio venga applicato a tutti gli elementi della medesima categoria.

Il *fair value* risulta attendibilmente misurato e facilmente verificabile solo nel caso in cui sia confrontabile con un valore espresso da un mercato attivo, in tutti gli altri casi è necessario adottare una serie di stime che rendono il valore finale condizionato dall'arbitrio dei valutatori. In quest'ultima circostanza si presenta inoltre il rischio di non rispettare i principi di chiarezza, verità e correttezza, perché i dati utilizzati non sono realizzati ma sperati.

Affinché si possa sviluppare una disciplina adeguata in merito all'utilizzo del *fair value* nelle valutazioni del bilancio civilistico italiano, è necessario prendere spunto da chi già adotta questa disciplina ovvero i principi contabili internazionali.

Quest'ultimi prevedono allo IAS 16 la possibilità di valutare con il criterio del costo storico o del valore equo le immobilizzazioni materiali costituite da immobili, impianti e macchinari purché lo stesso criterio venga adottato per un'intera categoria.

Lo stesso principio viene esplicito negli IAS 38, 40 e 41 in cui rispettivamente viene disciplinata la possibilità della valutazione o al *fair value* o al costo storico per le immobilizzazioni immateriali, gli investimenti finanziari e per le attività biologiche ed i prodotti agricoli.

In linea generale l'OIC non ha mai individuato valide ragioni per non avvicinare la norma civilistica ai principi internazionali, però oltre a valutazioni puramente tecniche è necessario contestualizzare l'eventuale adozione del metodo del valore equo anche nel quadro

ampio. In Italia, il legislatore ha mostrato contrarietà alla logica del *fair value*, privilegiando il principio della prudenza e prevedendo la sola indicazione in nota integrativa del *fair value* degli strumenti finanziari.

¹²⁹ Bianca D'Agostinis, *Riflessioni sulle novità contenute nella Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio*, Cacucci editore Bari, anno 2014.

imprenditoriale italiano: il numero di società di capitali rappresenta il 24% ¹³⁰di tutte le imprese operanti sul territorio nazionale, delle quali il 97% è costituito dal Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e solo lo 0,02% di tutte le società di capitali è quotato in mercati regolamentari.

Questa considerazione permette di capire come nella realtà dei fatti l'utilizzo del *fair value* nel bilancio civilistico italiano rischierebbe di determinare valori non attendibili perché non confrontabili con un mercato adeguato.

Proprio per questo motivo e probabilmente per altri legati a situazioni specifiche in altri Stati membri, il Legislatore europeo, negli stessi articoli 7 e 8, ha espresso la possibilità di autorizzare o prescrive tali metodi valutativi a tutte le imprese o solo alcune categorie.

3.4.3. La struttura *bottom up* della Direttiva 34/2013/UE e i possibili problemi che questa può determinare.

Facendo un'analisi strutturale degli articoli che compongono l'intera Direttiva 2013/34/UE è possibile riscontrare una netta differenza rispetto alle precedenti direttive IV e VII.

Se infatti quest'ultime prevedevano un approccio di *top down*, dove veniva privilegiata la formulazione di discipline specifiche per piccole, medie e grandi imprese e successivamente venivano declinate disposizioni generali, con la nuova Direttiva l'approccio è diametralmente opposto.

Il tentativo infatti, è quello di impostare la struttura della nuova Direttiva in modo che sia coerente con gli obiettivi preposti, e nello specifico ridurre/semplificare gli oneri amministrativi e aumentare la chiarezza e la comparabilità dei bilanci tra le imprese dei diversi Stati europei.

Analizzando quindi la direttiva è possibile verificare come sia impostata secondo una struttura ben specifica, prendendo come esempio il capo 3, «*Stato Patrimoniale e Conto Economico*», dall'art. 9 all'art. 13 viene definita la disciplina generale che si dovrà seguire per la redazione dei futuri bilanci d'esercizio, mentre con l'art. 14 vengono disciplinate le agevolazioni in merito alle piccole imprese.

¹³⁰ Al 30 giugno 2014 le società di capitali erano 1.467.516, su un totale di 6.039.837 (fonte: InfoCamere).

Ampliando ancor di più il campo di analisi e riferendolo all'intera Direttiva è possibile verificare che mentre per le micro, piccole e medie imprese i relativi articoli disciplinano delle esenzioni¹³¹, per le grandi imprese invece sono definite le informazioni aggiuntive necessarie affinché un bilancio possa essere considerato valido.

Ad esempio nell'art. 31 in merito alla disciplina della pubblicazione dei bilanci in cui viene stabilito il contenuto minimo che deve avere lo Stato Patrimoniale di una piccola o media impresa, mentre l'art. 18 stabilisce le informazioni aggiuntive obbligatorie per le grandi imprese in ambito di redazione della nota integrativa.

Questo cambiamento nell'approccio della redazione delle nuove disposizioni è condizionato principalmente dalla volontà del Legislatore europeo di non regolamentare più la disciplina delle grandi società, ma si focalizza su quelle che rappresentano la struttura portante dell'economia europea: la micro, piccola e media impresa.

Come accennato in precedenza, la volontà è quella di ridurre il più possibile gli oneri amministrativi derivanti dalla redazione di un bilancio di esercizio cercando di rispettare comunque le informazioni necessarie affinché questo documento possa comprensibile per tutti gli utilizzatori.

L'idea di fondo è che una società di piccole dimensioni non può e non deve sostenere gli stessi costi amministrativi generati dagli obblighi contabili di una grande impresa, il limite di questa volontà è legata al rischio di determinare delle lacune informative soprattutto per le imprese di piccole dimensioni.

In aggiunta a quest'ultima considerazione è necessario sottolineare che con buona probabilità, dopo il recepimento della Direttiva 2013/34/UE e di tutte le sue esemplificazioni in ambito contabile, come ad esempio la possibilità di presentare o solo uno Stato Patrimoniale o solo un Conto Economico, c'è il rischio che per portatori di interesse queste informazioni non siano sufficienti.

In merito a questa considerazione è lecito chiedersi se effettivamente le disposizioni apportate possono garantire un miglioramento della disciplina odierna o rischiano di ottenere un risultato contrario legato alla necessità di informazioni sempre più dettagliate e istantanee richieste dagli stakeholder.

¹³¹ Invero la disciplina ha regolamentato anche l'obbligo di informazioni aggiuntive sia per le piccole che per le medie per quanto riguarda la struttura della nota integrativa (art. 17).

3.4.4. Le nuove disposizioni in merito alle informazioni di carattere qualitativo del bilancio d'esercizio.

Oltre che dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico un bilancio d'esercizio, affinché possa essere considerato valido deve contenere obbligatoriamente anche la Nota integrativa, mentre viene richiesto come strumento aggiuntivo, ma non obbligatorio, per rendere più comprensibile ai terzi le informazioni quantitative fornite dai succitati documenti la Relazione sulla gestione.

La Direttiva 2013/34/UE presenta due innovazioni strutturali significative rispetto alla IV e alla VII Direttiva CEE ovvero viene richiesto ai redattori il rispetto di un ordine nell'elencazione e nella presentazione delle informazioni relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico conformemente all'ordine in cui sono indicate nei due documenti di bilancio.

Viene anche disciplinato un contenuto modulare, a seconda delle dimensioni dell'impresa, prevedendo un insieme minimo obbligatorio di informazioni che devono essere presente in tutte le tipologie di impresa e un insieme di informazioni più ampio qualora l'impresa sia di medie o grandi dimensioni¹³².

In pratica, se le Direttive contabili precedenti offrivano agli Stati membri un numero elevato di operazioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa senza però standardizzarne il contenuto, con queste nuove disposizioni le imprese appartenenti ad una stessa categoria di dimensioni sono soggette a identici regimi informativi.

La disciplina relativa alla Nota Integrativa è strutturata in quattro articoli: dall'art. 15 al 18 e nello specifico l'art. 16 definisce le informazioni minime che tutte le imprese devono divulgare, l'art. 17 contiene l'indicazione dei dati aggiuntivi che devono fornire le medie e grandi imprese, mentre l'art. 18 definisce le indicazioni obbligatorie per le sole grandi imprese e gli enti di interesse pubblico.

Per comprendere al meglio questa suddivisione e le motivazioni che hanno spinto il Legislatore europeo ad introdurre questa struttura incrementativa è necessario indicare quali

¹³² Per quanto riguarda la disciplina nazionale attua già una distinzione dimensionale tra le imprese che prevede per quelle società che non superano un totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni per un ammontare di 8.800.000 euro e un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore o pari a 50 unità, la possibilità di redigere un bilancio abbreviato e di conseguenza una nota integrativa ridotta.

sono i limiti quantitativi che determinano l'appartenenza di una impresa ad una determinata categoria.

Questa suddivisione prevede che vengano definite:

- microimprese quelle società che, alla data di chiusura dell'esercizio presentino un totale dello stato patrimoniale pari a Euro 350.000, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 700.000 e un numero medio dei dipendenti occupati durante tutto l'esercizio non superiore a 10;
- piccole imprese quelle che, alla data di chiusura del bilancio d'esercizio, per due esercizi consecutivi presentano un totale dello stato patrimoniale non superiore a Euro 4.000.000, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a Euro 8.000.000, un numero medio di dipendenti occupati minore di 50;
- medie imprese quelle società che per due esercizi consecutivi non espongono in bilancio il totale dello stato patrimoniale superiore a di Euro 20.000.000, i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a Euro 40.000.000 e non dispongono di una forza lavoro media annua superiore a 250;
- grandi imprese tutte quelle società che superano, alla data di chiusura di bilancio, almeno due dei tre limiti dimensionali definiti per le medie imprese.

Da questo breve schema si può comprendere come per una società il cui fatturato annuo sia inferiore a Euro 700.000 possa essere oneroso fornire informazioni che non risultino necessarie data la sua piccola mole; infatti questa decisione da parte del Legislatore europeo rappresenta a pieno il concetto «*think first small*».

In aggiunta a ciò nella Direttiva 2013/34/UE è stata inserita una disposizione all'art. 4 che impedisce agli Stati membri di imporre alle piccole imprese l'obbligo di pubblicare ulteriori informazioni, la cui portata generale si riferisce anche al contenuto della Nota integrativa.

Andando nello specifico l'art. 16, come già detto in precedenza, disciplina il contenuto minimo della Nota Integrativa dettando il corpus di informazioni che si devono aggiungere a quelle previste dalle altre disposizioni ovvero:

«a) *i principi contabili adottati*¹³³;

¹³³ Il Considerando n. 24 della Direttiva prevede che l'informativa sui principi contabili costituisca uno degli elementi chiave della nota integrativa. Tale informativa dovrebbe includere, in particolare, l'illustrazione del criterio di valutazione applicato alle diverse voci, una dichiarazione sulla conformità dei suddetti principi contabili con il presupposto della continuità aziendale e l'illustrazione di qualsiasi modifica significativa dei principi contabili adottati.

b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:

i) le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e

ii) il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;

c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore netto:

i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore netto sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b);

ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore netto, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore netto;

iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore netto avvenuti nell'esercizio;

d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;

e) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

f) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

g) l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e
h) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio».

Confrontando questi punti con quelli indicati nelle precedenti Direttive si può affermare che a parte la richiesta relativa all'informativa sui debiti con durata residua superiore a cinque anni, tutti gli altri punti sono stati modificati.

Inoltre sono stati introdotti due elementi nuovi che si riferiscono all'indicazione degli elementi di costo o ricavo di entità o incidenza eccezionale e il numero di dipendenti occupati in media nell'anno.

La ormai palese vicinanza con i principi contabili internazionali fa sì che per comprendere al meglio anche la normativa in merito a questo documento di bilancio, sia necessario integrare quanto riferito dall'articolo finora analizzato con gli IAS i quali possono essere considerati quasi delle linee guida per le modalità di recepimento della direttiva stessa.

Lo IAS 1, in merito all'illustrazione nelle note del bilancio prevede che un'entità debba indicare quali siano i criteri di valutazione utilizzati nello stesso bilancio, perché la consapevolezza dei terzi in merito ai principi sui cui si basa la redazione di un bilancio facilita la stessa analisi.

Inoltre si prevede che sia necessario fornire informazioni in merito alle ipotesi di andamento futuro della società e sulle altre principali cause di incertezza nella stima alla data di chiusura dell'esercizio che possono dar luogo a rettifiche significative dei valori contabili delle attività e delle passività entro l'esercizio successivo.

Per queste attività e passività il redattore deve inserire i dettagli relativi alla loro natura e il loro valore contabile alla data di chiusura dell'esercizio in modo tale che gli eventuali utilizzatori siano aiutati a capire le decisioni della direzione aziendale.

L'art. 17 prevede delle informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie dell'art. 16 per le medie e le grandi imprese e queste sono:

«a) per le varie voci delle immobilizzazioni:

- i) il prezzo di acquisto o il costo di produzione oppure, qualora sia stato applicato un criterio di valutazione alternativo, il valore netto o l'importo rideterminato all'inizio e alla fine dell'esercizio;*
- ii) gli incrementi e le riduzioni, nonché i trasferimenti relativi all'esercizio;*
- iii) le rettifiche di valore accumulate alla data di inizio e di chiusura dell'esercizio;*

- iv) *le rettifiche di valore effettuate nel corso dell'esercizio;*
 - v) *i movimenti delle rettifiche di valore relative agli incrementi, alle riduzioni e ai trasferimenti accumulati nel corso dell'esercizio finanziario; e*
 - vi) *se l'interesse è capitalizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, l'importo capitalizzato nel corso dell'esercizio finanziario;*
- b) *se le voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore esclusivamente a fini fiscali, l'ammontare di tali rettifiche con le relative motivazioni;*
- c) *se gli strumenti finanziari sono valutati al prezzo di acquisto o al costo di produzione:*
- i) *per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:*
 - *il valore netto degli strumenti, se tale valore può essere determinato in base a uno dei metodi di cui all'articolo 8, paragrafo 7, lettera a); nonché*
 - *informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti;*
 - ii) *per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate a un importo superiore al loro valore netto:*
 - *il valore contabile e il valore netto delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; nonché*
 - *i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi a supporto del convincimento che il valore contabile sarà recuperato;*
- d) *l'importo delle retribuzioni corrisposte per l'esercizio, a motivo delle loro responsabilità, ai membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo, nonché gli impegni sorti o assunti in materia di trattamento di quiescenza nei confronti dei membri degli organi summenzionati che abbiano cessato le loro funzioni, precisando il totale per ciascuna categoria di organo.*
- e) *il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, ripartito per categorie, nonché i costi del personale che si riferiscono all'esercizio — se non sono iscritti separatamente nel conto economico — ripartiti per salari e stipendi, oneri sociali e oneri per i trattamenti di quiescenza;*
- f) *qualora nello stato patrimoniale sia rilevato un fondo per imposte differite, i saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio, e il movimento di detti saldi nel corso dell'esercizio;*

g) il nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l'impresa possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto dell'impresa, una partecipazione, precisando la frazione del capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'impresa di cui trattasi.

h) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile delle azioni sottoscritte durante l'esercizio, entro i limiti del capitale autorizzato, salvo le disposizioni relative all'importo di tale capitale di cui all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2009/101/CE, o all'articolo 2, lettere c) e d), della direttiva 2012/30/UE;

i) quando esistono più categorie di azioni, il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, la parità contabile di ciascuna di esse;

j) l'esistenza di azioni di godimento, di obbligazioni convertibili in azioni, di warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi, con indicazione del loro numero e dei diritti che essi conferiscono;

k) il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna impresa della quale l'impresa sia un socio illimitatamente responsabile;

l) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

m) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese incluso nell'insieme di cui alla lettera l), del quale l'impresa fa parte in quanto impresa figlia;

n) il luogo in cui si possono ottenere copie dei bilanci consolidati di cui alle lettere l) e m), ove disponibili;

o) la proposta di destinazione degli utili o delle perdite oppure, se del caso, la destinazione degli utili o delle perdite;

p) la natura e l'obiettivo commerciale degli accordi fuori bilancio nonché il loro impatto finanziario sull'impresa, purché i rischi o i benefici derivanti da tali accordi siano rilevanti e nella misura in cui la divulgazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione finanziaria dell'impresa;

q) la natura e l'effetto finanziario di eventi rilevanti verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio, che non sono stati presi in considerazione nel conto economico o nello stato patrimoniale; e

r) le operazioni realizzate dall'impresa con parti correlate, compresi gli importi di tali operazioni, la natura del rapporto con la parte correlata ed altre informazioni relative alle operazioni necessarie per comprendere la situazione finanziaria dell'impresa. Le informazioni relative a singole operazioni possono essere aggregate in funzione della loro natura salvo quando si rendano necessarie informazioni separate al fine di comprendere gli effetti delle operazioni con le parti correlate sulla situazione finanziaria dell'impresa».

In aggiunta a disciplinare la struttura della Nota integrativa per le medie e grandi imprese è stato disposto l'art. 31 il quale concede agli Stati membri di redigere, per le imprese di medie dimensioni, un'informativa abbreviata priva delle lettere f) e j).

Inoltre è previsto che:

- *«gli Stati membri possono consentire o prescrivere che siano fornite informazioni solo sulle operazioni realizzate con parti correlate che non siano state incluse alle normali condizioni di mercato;*
- *gli Stati membri possono consentire che non siano rese note le operazioni concluse tra uno o più membri di un gruppo, purché le imprese figlie che sono parti dell'operazione siano integralmente di proprietà di tale membro¹³⁴».*

Rispetto all'articolo della precedente direttiva, il 17 non presenta numerose novità rispetto, l'unico elemento che può essere considerato quasi un elemento differente è l'obbligo di collocare l'informativa in merito agli eventi successivi alla data di chiusura di bilancio nella nota integrativa e non più nella relazione sulla gestione come previsto dalla IV Direttiva.

Infine, l'art. 18, dal titolo *Obbligo di informazioni aggiuntive per grandi imprese ed Enti di interesse pubblico*, reca disposizioni in materia di informativa in nota integrativa obbligatoria per le società così categorizzate.

Il testo dell'articolo prevede che debbano essere fornite informazioni in merito a:

«a) la ripartizione dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo i mercati geografici, qualora, in base all'organizzazione di vendita dei prodotti e di prestazione di servizi, tali categorie e mercati presentino tra loro differenze notevoli; e

¹³⁴ Vd. art. 17 paragrafo 1.

b) l'importo totale dei corrispettivi di competenza per l'esercizio finanziario di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per la revisione legale del bilancio d'esercizio, l'importo totale dei corrispettivi di competenza di ciascun revisore legale o di ciascuna impresa di revisione contabile per gli altri servizi di assicurazione, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile».

Anche in questo caso non vi sono sostanziali differenze rispetto alla IV Direttiva.

Inoltre l'art.18 prevede che gli Stati membri abbiano la facoltà di far omettere alle grandi imprese e agli enti di interesse pubblico le informazioni richieste nel punto a) nel caso che la loro divulgazione possa generare un danno per le stesse.

Questa possibilità, al momento del recepimento, potrebbe comportare una relativa modifica del Codice Civile e nello specifico dell'art. 2427 il quale, al punto 10), obbliga l'inserimento della ripartizione dei ricavi e dei costi qualora questi risultassero significativi.

Facendo ulteriori riferimenti al Codice Civile in merito al contenuto della Nota integrativa, risulta opportuno che in sede di recepimento delle nuove disposizioni venga previsto anche che si illustrino gli impegni esistenti al termine dell'esercizio, distinguendo tra quelli condizionati e quelli incondizionati; vengano inserite informazioni separate relative ai contratti derivati e si inseriscano informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società.

Tutte queste sono indicazioni previste già dalla normativa civilistica, ma rischiano di scomparire perché non presenti nella nuova Direttiva determinando, di conseguenza, una inevitabile diminuzione di informazioni utili da fornire a tutti i soggetti terzi.

La Relazione sulla gestione è quel documento redatto dagli amministratori che permette di esplicitare delle ulteriori informazioni, oltre a quelle fornite dagli altri documenti contabili, in merito all'andamento, ai risultati dell'attività di impresa e alla sua situazione.

Per quanto questo documento non sia indispensabile ai fini della validità del bilancio, il ruolo che ricopre è importante e questo è dimostrato anche dall'attenzione riservatagli nella Direttiva 2013/34/UE.

Infatti già nel Considerando n. 26¹³⁵, si prevede che la relazione sulla gestione debba costituire elemento essenziale dell'informativa di bilancio e vengano dettati a grandi linee quali sarebbero dovuti essere i contenuti minimi del documento in analisi:

¹³⁵ «La relazione sulla gestione e la relazione sulla gestione consolidata costituiscono elementi essenziali dell'informativa di bilancio. Dovrebbero presentare almeno un fedele resoconto dell'andamento dell'attività e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Le

- fedele resoconto dell'andamento dell'attività e della situazione dell'impresa;
- oltre alle informazioni di carattere finanziario è necessario che vengano inseriti aspetti ambientali e sociali necessari per una comprensione totale della vita dell'impresa;
- le informazioni da inserire devono essere conformi con la dimensione dell'impresa.

Nella Direttiva 2013/34/UE la disciplina in merito a questo documento è regolamentata dall'art. 19 nel quale viene disposto che: *«La relazione sulla gestione contiene un fedele resoconto dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.*

Tale resoconto offre un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati dell'attività dell'impresa e della sua situazione, coerente con l'entità e la complessità dell'attività della medesima.

L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. Nell'ambito dell'analisi di cui sopra, la relazione sulla gestione contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nel bilancio d'esercizio e ulteriori precisazioni in merito ai medesimi¹³⁶».

informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell'attività dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi dei loro aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava sulle imprese di dimensioni piccole e medie, è opportuno disporre che gli Stati membri possano decidere di esentare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione».

¹³⁶ Facendo un confronto con la IV Direttiva si può verificare che l'art. 19 della nuova Direttiva ricalca l'art. 46 di quella precedente il quale recita:

«La relazione sulla gestione deve contenere almeno un fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società.

Tale relazione deve anche contenere indicazioni concernenti:

- a) i fatti di rilievo sopravvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;*
- b) l'evoluzione prevedibile della società;*
- c) le attività in materia di ricerca e di sviluppo;*
- d) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le indicazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE.*
- e) l'esistenza delle succursali della società.*
- f) indicatori di risultato finanziari e non finanziari;*
- g) informazioni relative al personale;*
- h) informazioni relative all'ambiente.*

Gli Stati membri possono permettere che le società di cui all'articolo 11 non siano tenute a redigere la relazione sulla gestione, purché forniscano nell'allegato le indicazioni prescritte all'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 77/91/CEE e concernenti l'acquisizione delle azioni proprie».

Lo stesso articolo, dopo aver dato un quadro generale in merito al contenuto della Relazione sulla gestione, definisce al capo secondo un contenuto minimo di informazioni le quali devono essere:

«a) l'evoluzione prevedibile dell'impresa;

b) le attività in materia di ricerca e sviluppo;

c) per quanto riguarda gli acquisti di azioni proprie, le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE;

d) l'esistenza di succursali dell'impresa; e

e) in relazione all'uso da parte dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione delle attività, delle passività, della situazione finanziaria e degli utili e delle perdite:

i) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna delle principali categorie di operazioni previste cui si applica un'operazione contabile di copertura; e

ii) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari».

In conclusione i paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo permettono l'esenzioni della redazione della Relazione sulla gestione per le piccole e le medie imprese, prevedendo la possibilità solo per le prime di non redigere il documento in esame purché vengano date le dovute informazioni in Nota Integrativa in merito ad un eventuale acquisto di azioni proprie.

Per entrambe invece, è prevista la possibilità di non presentare alcuna relazione per tutte quelle informazioni non finanziarie¹³⁷.

Nella versione italiana della nuova Direttiva è stato commesso un errore, il termine «*financial*» è stato riportato con il termine «finanziario», questo ha indubbiamente fuorviato il significato originario delle richieste informative da fornire nella relazione sulla gestione.

Nella sostanza i «*financials indicators*» sono da intendersi tutti quegli indicatori estrapolabili dalla contabilità generale e per inverso i «*non financials indicators*» sono gli indicatori non desumibili dalla contabilità generale dell'impresa.

Di conseguenza, sarà necessario che al momento del recepimento il Legislatore italiano tenga conto di questo rifiuto e dia una valida definizione al termine «non finanziario»,

¹³⁷ Art. 19 paragrafo 4: «*Member States may exempt small and medium-sized undertakings from the obligation set out in the third subparagraph of paragraph 1 in so far as it relates to nonfinancial information*».

intendendolo come «*dati quantitativi in grado di spiegare, in maniera sintetica, i fattori che influenzano la situazione aziendale*¹³⁸»

Analizzando attentamente l'art. 19 è possibile affermare che le differenze rispetto alle precedenti Direttive non sono numerose¹³⁹.

Infatti, l'art. 46, paragrafo 1, lettera b) della IV Direttiva stabilisce che, se opportuno e nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento dei risultati degli affari della società o della sua situazione, la relazione sulla gestione deve contenere anche informazioni di carattere non finanziario, comprese informazioni attinenti all'ambiente e al personale¹⁴⁰.

L'obiettivo del Legislatore europeo di cercare di rafforzare la disciplina in merito alla trasparenza societaria è legata ad una duplice volontà:

- aiutare le imprese a gestire meglio i rischi e le opportunità di natura non finanziaria e, pertanto, a migliorare i loro risultati;
- permettere ai soggetti terzi di tenere costantemente conto, nelle loro decisioni di investimento, delle considerazioni di sostenibilità e delle prestazioni a lungo termine.

Questo impegno è dettato da una situazione di fatto: nell'Unione europea solo un limitato numero di società di grandi dimensioni comunicano regolarmente informazioni di carattere non finanziario e la qualità di queste informazioni varia da entità ad entità.

Questa situazione rappresenta inevitabilmente un limite per gli investitori e tutti i portatori di interesse, poiché per loro risulta impossibile comprendere e confrontare i risultati delle società.

Questo problema era già stato avvertito dal Legislatore europeo, prima ancora dell'emanazione della Direttiva 2013/34/UE, che ha provveduto a colmare questa necessità con la pubblicazione di una proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio con l'intenzione di modificare la IV e la VII Direttiva in materia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario.

La volontà di rafforzare la trasparenza dell'informazione societaria è dettata dalla consapevolezza che questo miglioramento possa aiutare le imprese a gestire meglio i rischi e le opportunità di natura non finanziaria e, pertanto, a migliorare i loro risultati.

¹³⁸ Claudio Sottoriva, *la riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*, Giuffrè Editore, edizione 2014.

¹³⁹ Confrontando la nuova Direttiva con la IV e la VII è possibile riscontrare delle analogie. Infatti i rispettivi articoli 46 e 46-bis della Direttiva n. 78/660/CEE e l'articolo 36 della Direttiva 83/349/CEE sono riproposti nei nuovi articoli 19 e 20.

¹⁴⁰ Il tema della trasparenza societaria in ambito sociale e ambientale è sempre stato dal Legislatore europeo un elemento importante perché permette di garantire regole uguali per tutte le società, questo concetto è stato ribadito ultimamente nella Comunicazione «*Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale dell'impresa*»

In aggiunta a questa considerazione si deve evidenziare che i benefici, derivanti da una maggiore informazione nel campo delle *extra financial informations*¹⁴¹, si ripercuoterebbero anche sugli investitori i quali avrebbero la possibilità di prendere decisioni più accurate e importanti.

Il Parlamento europeo ha presentato questa proposta di Direttiva perché attualmente solo un numero limitato di società dell'Unione europea di grandi dimensioni comunicano regolarmente le informazioni di carattere qualitativo¹⁴².

La proposta, pertanto, prevede l'introduzione dell'obbligo a carico di alcune grandi società di comunicare le informazioni di carattere non finanziario, favorendo condizioni di parità in tutta l'Unione europea con un approccio improntato sulla flessibilità e sulla non intrusività.

Proprio per questo motivo gli obiettivi fissati con questa proposta di Direttiva sono:

- *«accrescere la trasparenza di alcune società e aumentare la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario attualmente comunicate, rafforzando e chiarendo gli obblighi in vigore;*
- *aumentare la diversità nella composizione dei consigli delle società grazie ad una maggiore trasparenza, per consentire un'efficace sorveglianza della dirigenza ed una solida governance dell'impresa;*
- *accrescere la responsabilità e i risultati della società nonché l'efficienza del mercato unico».*

È necessario sottolineare, che in molti Stati membri questa lacuna normativa era già stata recepita infatti, i corrispettivi legislatori hanno sviluppato una normativa nazionale che va oltre agli obblighi imposti dalle stesse Direttive precedenti, prevedendone di diversi che riducono la chiarezza per le imprese e gli investitori che operano nel mercato interno¹⁴³.

¹⁴¹ Ultimamente questo termine viene preferito rispetto a *non financial*, in particolare è stato rilevato che: «Information incorporating a wide range of issues which are likely to have a short, medium and long term effect on business performance. Extra-financial issues typically exist beyond the traditional range of financial variables that are considered as part of investment decision-making process. Extra financial factors include, but are not limited to, corporate governance, intellectual capital management, human rights, occupational health and safety and human capital practices, innovation, research and development, customer satisfaction, climate change and natural resource management, consumer and public health, reputation risk, and the border environmental and social impacts of corporate activity such as biodiversity impacts and community impact». Cfr. Accounting for Sustainability, Global Reporting Initiative, Radley Yeldar, *The value of extra-financial disclosure. What investors and analyst said*, July 2012

¹⁴² Nella stessa proposta di Direttiva viene sottolineato come solo circa 2 500, su un totale di circa 42 000 grandi società dell'UE, comunicano formalmente informazioni di carattere non finanziario su base annua e che la qualità delle informazioni comunicate dalle società nel loro complesso non soddisfano adeguatamente le esigenze degli utilizzatori.

¹⁴³ Alcuni Stati membri hanno privilegiato modelli ispirati al principio *comunica o spiega*, secondo cui le imprese possono decidere di effettuare la comunicazione o, in alternativa, di spiegare le ragioni della mancata

Nel testo della proposta viene espressa la volontà di modificare rispettivamente gli articoli 46 e 46-bis della Direttiva 78/660/CEE e l'articolo 36 della Direttiva 83/349/CEE introducendo delle nuove disposizioni in merito alle già citate informazioni non finanziarie, ma anche in materia di diversità nella composizione dei consigli di amministrazione.

L'art. 19 della nuova Direttiva ricalca quasi pedissequamente la disciplina espressa nella IV e VII Direttiva, per questo motivo lo stesso Parlamento europeo ha voluto applicarci le modifiche previste per la precedente disciplina.

Infatti in data 15 aprile 2014 il Parlamento europeo ha definito in prima lettura una modifica alla Direttiva 2013/34/UE nella quale si prevede l'inserimento dell'art. 19-bis intitolato «*Dichiarazione di carattere non finanziario*» il quale cita:

« Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;*
- b) una descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate ;*
- c) il risultato di tali politiche;*
- d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.*

Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

comunicazione. Altri hanno introdotto un obbligo giuridico, invece alcuni stati hanno limitato la legislazione alle società di grandi dimensioni, mentre altri si sono concentrati su alcune società quotate o hanno considerato unicamente le imprese pubbliche. Alcuni Stati membri fanno riferimento a linee guida internazionali, mentre altri Stati membri fanno riferimento a linee guida internazionali. Questa diversità di modelli ha portato ad una frammentazione dei quadri legislativi nell'Unione europea. Per questo motivo, la proposta in analisi mira ad assicurare condizioni di parità, a limitare i costi per le imprese che operano in più Stati membri e ad assicurare un accesso più facile e ampio agli investitori alle informazioni essenzialmente utili.

La dichiarazione di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati o della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito.

2. Si considera che le imprese che rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbiano adempiuto il loro obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.

3. Un'impresa che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se l'impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4. Per quanto riguarda le imprese che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario stabilito al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

- a) sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30;
oppure*
- b) sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa, il quale è menzionato nella relazione sulla gestione.*

5. *Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.*

6. *Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.*

7. *Gli Stati membri possono esentare le piccole e medie imprese dall'obbligo stabilito al paragrafo 1 per quanto attiene alle informazioni di carattere non finanziario».*

Da quest'analisi si può comprendere come la materia in esame sia costantemente in evoluzione e cerchi di colmare quelle lacune normative che si sono venute a creare negli anni e che continuano ancora oggi a generarsi causate dalla più che comprensibile incapacità della disciplina a rimanere al passo di un mercato ormai globalizzato e in rapido e perenne mutamento.

3.4.5. Le semplificazioni previste per le micro, piccole e medie imprese.

Uno dei principali obiettivi fissati dal Legislatore europeo, per la redazione di quella che sarebbe diventata la Direttiva 2013/34/UE, era quello di ridurre gli oneri amministrativi per determinate tipologie di società: micro, piccole e medie imprese.

Questa volontà si presenta già analizzando i *considerando* nei quali si afferma la necessità di determinare in maniera ben definita le singole categorie di imprese alle quali, a seconda della loro dimensione, devono essere garantite semplificazioni nella redazione dei documenti contabili secondo un criterio inversamente proporzionale.

Ad esempio il *considerando* 13 cita: «*Le microimprese dispongono di risorse limitate per rispettare obblighi di legge impegnativi. Quando non sono in vigore norme specifiche per le microimprese, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese. Tali norme creano a loro carico oneri amministrativi che sono sproporzionati rispetto alle loro dimensioni e sono pertanto relativamente più onerosi per le microimprese rispetto alle altre piccole imprese. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi. Tuttavia, le microimprese dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali*

obblighi nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria. Inoltre, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero essere esclusi dai vantaggi delle semplificazioni applicabili alle microimprese».

Nello specifico analizzando la nuova Direttiva viene dedicato l'intero Capo IX intitolato «*Disposizioni relative alle esenzioni e alle restrizioni sulle esenzioni*», alle esenzioni in materia di informativa di bilancio ed oneri amministrativi.

L'art. 36 stabilisce la possibilità per gli Stati membri di esentare le micro imprese da uno o dalla totalità dai seguenti obblighi:

- presentare le voci *ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi* a condizione che questi vengano indicati nella nota integrativa;
- redigere la nota integrativa, a condizione che le informazioni sull'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali, nonché impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e quelli relativi alle imprese affiliate e collegate, siano riportate in calce allo stato patrimoniale così come le informazioni richieste dall'art. 24, paragrafo 2, della Direttiva 2012/30/UE¹⁴⁴;
- redigere la relazione sulla gestione a condizione che le informazioni prescritte dall'art. 24, paragrafo 2, della Direttiva 2012/30/UE figurino in nota integrativa o in calce dello stato patrimoniale;
- pubblicare il bilancio d'esercizio a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale vengano depositate, secondo la normativa nazionale, presso almeno un'autorità competente designata dallo Stato membro coincidente con il registro delle imprese.

In aggiunta viene data la possibilità alle microimprese di o redigere solo uno stato patrimoniale in forma abbreviata contenente almeno le voci precedute da lettere, oppure di redigere soltanto un conto economico in forma abbreviata, in cui siano rilevate separatamente almeno le seguenti voci: ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, altri proventi, costi per materi prime e sussidiarie, costi del personale, rettifiche di valore, altri oneri, imposte e utili/perdite.

¹⁴⁴ L'art. 24, paragrafo 2 della Direttiva 2012/30/UE prevede che nel casi di acquisizione di azioni proprie, vengano precisate le motivazioni che hanno determinato tale acquisto durante l'anno, il numero ed il valore nominale delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, il corrispettivo delle azioni nel caso di acquisizione o trasferimento a titolo oneroso, il numero ed il valore nominale di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni.

L'art. 36 al paragrafo 3, però identifica anche delle restrizioni normative per tutte quelle microimprese che adottano le semplificazioni sopra elencate.

Infatti viene impedito a queste entità la possibilità di adottare il metodo di valutazione del valore equo di cui all'art. 8 della stessa Direttiva, per, dall'analisi della disciplina sembrerebbe concessa a questa categoria di imprese la possibilità di adottare come metodo quello della rideterminazione dei valori.

Sempre all'art. 36, paragrafo 7, è prevista l'impossibilità di applicare le semplificazioni previste per le microimprese qualora queste siano o imprese di investimento o imprese di partecipazione finanziaria oppure enti di interesse pubblico¹⁴⁵.

Le motivazioni che hanno spinto a queste semplificazioni sono di facile comprensione se analizzate insieme a i limiti dimensionali che caratterizzano le microimprese¹⁴⁶.

Da questo raffronto è possibile comprendere come, in linea di principio, queste esenzioni sicuramente potrebbero ridurre i costi amministrativi per una categorie di impresa che effettivamente dispone di risorse limitate, le quali potrebbero essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività caratteristica piuttosto che impiegarle a fornire informazioni ad un ristretto numero di *stakeholder*.

È giusto sottolineare però, che a livello pratico, l'eventuale recepimento dell'art. 31 della nuova Direttiva nell'ordinamento italiano, potrebbe comportare non poche problematiche.

Infatti le disposizioni sopra elencate potrebbero generare, innanzitutto, un contrasto con il principio della chiarezza e con la capacità rappresentativa della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della gestione.

Un altro problema che potrebbe sorgere è legato alla riduzione della qualità e della trasparenza informativa del bilancio che rischia di rendere lo stesso documento inutilizzabile. Inoltre per quanto pochi possano essere i principali utilizzatori/destinatari del bilancio d'esercizio, i maggiori portatori di interesse, come ad esempio le banche, potrebbero esigere informazioni aggiuntive con un inevitabile aumento dei costi.

¹⁴⁵ In vero, per quanto riguarda la limitazione alle imprese di interesse pubblico, non è l'art. 36, paragrafo 7 a disciplinare questo limite, ma l'art. 40 che cita: «*Salvo ove espressamente stabilito dalla presente direttiva, gli Stati membri non permettono agli enti di interesse pubblico di avvalersi delle semplificazioni e delle esenzioni previste dalla presente direttiva. Un ente di interesse pubblico è considerato una grande impresa indipendentemente dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, dal totale dello stato patrimoniale e dal numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio*».

¹⁴⁶ L'art. 3, paragrafo 1 della Direttiva 203/34/UE stabilisce che una società affinché possa essere considerata micro-impresa e beneficiare di tutte le eventuali agevolazioni non deve superare i seguenti limiti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

Per quanto concerne la possibilità di eliminare dal bilancio le voci dei ratei e risconti sia attivi che passivi, a livello pratico non potrà essere applicabile questa semplificazione dal momento che con l'utilizzo di queste voci non viene rispettato il principio di competenza.

Se la modifica venisse attuata inevitabilmente si genererebbe solo che confusione, scarsa comparabilità e ulteriori costi per inserire correttamente questi valori in altre voci.

Infine, considerazione non meno importante delle precedenti, il possibile cambiamento da una categoria di impresa ad un'altra creerebbe, inevitabilmente, un aumento di informazioni da fornire con un conseguente aumento dei costi.

La Direttiva 2013/34/UE prevede anche delle semplificazioni per le due categorie di imprese successive alla microimpresa.

Anche per queste è prevista una classificazione dimensionale stabilita sempre dall'art. 3 paragrafo 2 e 3 in cui viene stabilito che:

«Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 EUR;*
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 EUR;*
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.*

[...]

Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR;*
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR;*
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250¹⁴⁷».*

Invero, la Direttiva prevede anche la possibilità per gli Stati membri di aumentare le soglie patrimoniali ed economiche per le piccole imprese, alzando rispettivamente la soglia dello stato patrimoniale a 6.000.000 EUR e dei ricavi a 12.000.000 EUR.

Le motivazioni che hanno spinto il Legislatore europeo alla decisione di aumentare la compagine delle società ad essere considerate piccole imprese, è probabilmente legata alle discipline preesistenti nei singoli Stati membri.

¹⁴⁷ Nello stesso articolo viene precisato che una società possa permanere all'interno di una determinata categoria non deve superare due dei tre limiti per due esercizi consecutivi, di conseguenza se anche per un anno superasse i determinati valori, in automatico deve essere disciplinata secondo le normative per la categoria superiore a quella precedente di appartenenza.

Ad esempio in Italia al momento è presente una disciplina analoga a quella fino adesso trattata, infatti l'art. 2435-bis del Codice Civile prevede per le società di minori dimensioni la possibilità di redigere un bilancio in forma abbreviata¹⁴⁸.

Affinché una società possa usufruire di questa semplificazione è necessario che non superi per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 EUR;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 EUR;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Facendo un raffronto con le soglie scritte sopra è possibile verificare che l'odierna disciplina italiana prevede che un maggior numero di società possa beneficiare dell'agevolazione disciplinata dal Codice Civile.

Quindi se venisse applicata la disciplina della nuova Direttiva europea senza considerare la possibilità di aumentare le soglie si creerebbero dei problemi, perché se alcune società al momento del recepimento si trovassero al limite di quanto stabilito dall'art. 2435-bis, non potrebbero più godere dei benefici di semplificazione comportando indubbiamente un aumento dei costi amministrativi.

A disciplinare le esemplificazioni previste per le piccole e medie imprese dalla nuova Direttiva vi è l'art. 31, il quale stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di esentare le piccole imprese dalla pubblicazione del conto economico e dalla relazione sulla gestione.

Per le medie imprese, invece, è disciplinato l'obbligo di presentare il conto economico, la relazione sulla gestione e il giudizio del revisore legale/società di revisione senza alcuna esemplificazione.

Mentre è stabilito che possa essere redatto uno stato patrimoniale, previsto o dall'allegato III o dal IV della Direttiva, in forma abbreviata considerando solo le voci

¹⁴⁸ L'art. 2435-bis ai commi 3 e 4 definisce quali sono le semplificazioni in merito alla redazione del bilancio d'esercizio:

«[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c)

voci D19(a), D19(b), D19(c)»

precedute da lettere maiuscole e da numeri romani, con rappresentazione separata nello stato patrimoniale o nella nota integrativa:

- delle voci di avviamento (C I 3), terreni e fabbricati, impianti tecnici e macchinari, altri impianti, attrezzature industriali e commerciali, acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione (C II 1,2,3,4), partecipazioni in imprese affiliate, crediti verso imprese affiliate, partecipazioni, crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo (C III 1,2,3,4), crediti verso imprese affiliate, crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo, ratei e risconti (D II 2,3,6), partecipazioni in imprese affiliate, azioni proprie o quote proprie (D III 1,2);
- delle voci passive di prestiti obbligazionari, debiti verso enti creditizi, debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo, ratei e risconti (C 1,2,6,7,9 oppure F 1,2,6,7 e I 1,2,6,7,9);
- delle informazioni sull'importo dei crediti con durata residua superiore ad un anno e sull'importo dei debiti con durata residua fino ad un anno e durata residua superiore ad un anno, l'importo deve essere rappresentato in modo globale per tutte le voci e distintamente per i crediti verso imprese affiliate e verso le imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo e per i debiti per prestiti obbligazionari, verso enti creditizi, verso imprese affiliate, verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo, ratei e risconti.

Per rendere più comprensibili le semplificazioni di seguito vengono mostrati gli schemi patrimoniali semplificati che possono presentare le medie imprese:

STRUTTURA ORIZZONTALE DI STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
A) Capitale sottoscritto non versato di cui richiamato.	A) Patrimonio netto
B) Costi di impianto e di ampliamento.	I) Capitale sottoscritto
C) Immobilizzazioni.	II) Sovrapprezzi
I) Immobilizzazioni immateriali	III) Riserva di rivalutazione
3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso	IV) Riserve
II) Immobilizzazioni materiali	V) Utili/perdite portati/e a nuovo
	VI) Utili/perdite di esercizio

<ul style="list-style-type: none"> 1. Terreni e fabbricati 2. Impianti tecnici a macchinari 3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali 4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione III) Immobilizzazioni finanziarie <ul style="list-style-type: none"> 1. Partecipazioni nelle imprese affiliate 2. Crediti verso imprese affiliate 3. Partecipazioni 4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo D) Attivo circolante I) Rimanenze II) Crediti <ul style="list-style-type: none"> 2. Crediti verso imprese affiliate 3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo 6. Ratei e risconti IV) Disponibilità liquide 	<ul style="list-style-type: none"> B) Fondi C) Debiti <ul style="list-style-type: none"> 1. Prestiti obbligazionari 2. Debiti verso enti creditizi 6. Debiti verso imprese affiliate 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo 9. Ratei e risconti
---	--

STRUTTURA VERTICALE DI STATO PATRIMONIALE

<ul style="list-style-type: none"> A) Capitale sottoscritto e non versato B) Costi di impianto e di ampliamento C) Immobilizzazioni <ul style="list-style-type: none"> I) Immobilizzazioni immateriali <ul style="list-style-type: none"> 3. Avviamento, se acquisito a titolo oneroso II) Immobilizzazioni materiali <ul style="list-style-type: none"> 1. Terreni e fabbricati 2. Impianti tecnici e macchinari 3. Altri impianti, attrezzature industriali e commerciali 4. Acconti versati e immobilizzazioni materiali in corso di costruzione III) Immobilizzazioni finanziarie

1. Partecipazioni nelle imprese affiliate
 2. Crediti verso imprese affiliate
 3. Partecipazioni
 4. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo
- D) Attivo circolante
- I) Rimanenze
 - II) Crediti
2. Crediti verso imprese affiliate
 3. Crediti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo
 6. Ratei e risconti
- III) Valori mobiliari
1. Partecipazioni nelle imprese affiliate
 2. Azioni proprie o quote proprie
- IV) Disponibilità liquide
- F) Debiti, la cui durata residua non è superiore ad un anno
1. Prestiti obbligazionari
 6. Debiti verso imprese affiliate
 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo
 9. Ratei e risconti
- G) Attivo circolante
- H) Totale delle attività previa deduzione delle passività correnti
- I) Debiti la cui durata residua è superiore ad un anno
1. Prestiti obbligazionari specificando separatamente quelli convertibili
 2. Debiti verso enti creditizi
 6. Debiti verso imprese affiliate
 7. Debiti verso imprese con le quali l'impresa ha un legame partecipativo
 9. Ratei e risconti
- J) Fondi
- L) Patrimonio netto
- I) Capitale sottoscritto
 - II) Sovrapprezzi
 - III) Riserva di rivalutazione
 - IV) Riserve

V) Utili/perdite portati/e a nuovo

VI) Utili/perdite di esercizio

Inoltre, l'art. 31 della nuova Direttiva, stabilisce che la Nota integrativa in forma abbreviata, non contenga le informazioni relative ai saldi fiscali differiti alla fine dell'esercizio ed il loro movimento nel corso dell'esercizio e all'esistenza di eventuali azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o diritti analoghi.

Sostanzialmente, la disciplina proposta dalla nuova Direttiva ricalca quella già presente nella IV e VII Direttiva e, di conseguenza, anche nel Codice Civile quello che viene proposto è una ulteriore riduzione di rappresentazione per alcune voci patrimoniali.

Questo può comportare un limite per gli stakeholder i quali potrebbero essere costretti a ridurre le quantità di informazioni che possono ottenere dalla lettura di un bilancio d'esercizio.

Tutto questo in nome di una diminuzione dei costi amministrativi, quando in realtà questi andranno a ricoprire un peso sempre più marginale per il budget di un'impresa considerando che le procedure di redazione di un bilancio stanno diventando sempre più automatizzate.

3.4.6. Gli obblighi di pubblicazione del bilancio d'esercizio.

La Direttiva 2013/34/UE detta anche le linee guida da seguire in materia di pubblicazione del bilancio d'esercizio.

Già nel *considerando* n. 41 viene sottolineata come la responsabilità della redazione e della pubblicità dei bilanci, nonché della relazione sulla gestione, si debba basare sul diritto nazionale¹⁴⁹, al quale deve essere affidato anche la stesura di adeguate norme in materia di responsabilità.

L'art. 30 della nuova Direttiva stabilisce che gli Stati membri debbano assicurare che le imprese pubblichino il bilancio d'esercizio regolarmente approvato e la relazione sulla gestione, nonché il giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

¹⁴⁹ «La responsabilità della redazione e della pubblicità dei bilanci d'esercizio e dei bilanci consolidati nonché delle relazioni sulla gestione e delle relazioni sulla gestione consolidate si basa sul diritto nazionale. I membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un'impresa dovrebbero essere soggetti a norme adeguate in materia di responsabilità, stabilite da ciascuno Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di determinare la portata di tale responsabilità».

Il tutto entro un termine ragionevole di tempo, che non può essere superiore ai dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio.

In Italia questa disciplina è stata già regolamentata durante il recepimento della IV e VII Direttiva, infatti, ai sensi dell'art. 2435 c.c. è previsto che entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una copia corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, debba essere depositata dagli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.

In sostanza la disciplina emanata dalla nuova Direttiva non si discosta particolarmente da quelle precedenti.

L'unica sostanziale differenza è che viene conferita la possibilità per gli Stati membri di esentare tutte le società di capitali, le cui compagini societarie siano composte da entità che abbiano una responsabilità limitata, alla pubblicazione del bilancio d'esercizio purché questo documento sia a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'impresa, nei seguenti casi:

- *«tutti i soci illimitatamente responsabili dell'impresa interessata sono imprese di cui all'allegato I disciplinate dalla legislazione di Stati membri diversi dallo Stato membro cui è soggetta l'impresa interessata e nessuna di queste imprese pubblica il bilancio dell'impresa interessata congiuntamente al proprio bilancio;*
- *tutti i soci illimitatamente responsabili dell'impresa interessata sono imprese che non sono disciplinate dalla legislazione di uno Stato membro ma che hanno una forma giuridica comparabile a quelle contemplate nella direttiva 2009/101/CE».*

Il Legislatore europeo si preoccupa di disciplinare, nella Direttiva 2013/34/UE, anche la pubblicazione dei bilanci in forma abbreviata, prevedendo che:

- sia necessario che venga precisato che si tratti di una versione in forma abbreviata;
- si debba indicare il registro in cui il bilancio è stato depositato ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2009/101/CE¹⁵⁰ oppure, qualora il bilancio non sia stato ancora depositato, si debba fare menzione di tale fatto;
- sia necessario indicare se il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia espresso un giudizio con o senza rilievi o negativo oppure se il soggetto preposto alla revisione legale si sia trovato impossibilitato ad esprimere un giudizio;

¹⁵⁰ «In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo presso un registro centrale o presso il registro di commercio o registro delle imprese per ogni società iscritta».

- debba essere reso noto se la relazione di revisione contiene eventuali richiami di informativa formulati dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, senza che ciò rappresenti l'espressione di un giudizio sul bilancio con rilievi.

L'art. 33, infine, riprende le tematiche del considerando sopracitato e prevede che gli Stati membri debbano assicurare che venga garantito dagli organi di amministrazione, di direzione e di controllo di un'impresa che «*il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione e, se fornita separatamente, la relazione sul governo societario [...] siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla Direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del Regolamento (CE) n. 1606/2002*».

È necessario, inoltre, che gli Stati membri debbano prevedere che le disposizioni nazionali legislative, regolamentari e amministrative in materia di responsabilità, almeno nei confronti dell'impresa, si applichino ai membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo delle imprese, in caso di inosservanza dei doveri sopra descritti.

Invero, nel nostro Paese, una disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione dei bilanci d'esercizio e di eventuali sanzioni in caso di mancato adempimento, sono già presenti.

Infatti, l'art. 2392 c.c. dispone che l'amministratore debba comportarsi con diligenza che la natura dell'incarico richiede e delle sue specifiche competenze.

Le eventuali inadempienze espongono questi soggetti ad una responsabilità verso le società e, in taluni casi anche verso i creditori¹⁵¹. La responsabilità dell'amministratore nasce quindi dall'inadempimento, doloso o colposo, degli obblighi propri del compito che con la nomina gli viene affidato.

La normativa prevede la possibilità per l'organo amministrativo di delegare ad uno o più amministratori il compito di pubblicare i bilanci d'esercizio.

Se risultasse però che quest'ultimi non avessero svolto il loro incarico e che l'organo amministrativo, fosse stato a conoscenza dell'inadempienza e non avesse fatto quanto fosse stato in suo potere per impedire il compimento delle conseguenze dannose, tutti i soggetti sarebbero illimitatamente e solidalmente responsabili.

In generale, l'azione di responsabilità sociale contro gli amministratori riguarda il risarcimento del danno che direttamente dalla loro condotta amministrativa è derivato alla società, ai creditori e ai soci.

¹⁵¹ La responsabilità nei confronti dei creditori si verifica solo nel caso in cui questi soggetti abbiano subito un danno derivante dall'inadempienza dell'organo amministrativo.

Affinché sia possibile agire nei confronti di questi soggetti è necessario che venga accertata la loro condotta sia stata omissiva o comunque contraria alle norme di legge o dello statuto.

L'art. 2403 c.c., invece, prevede che il Collegio sindacale debba vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Per quanto la disciplina nazionale in merito al regime sanzionatorio nei confronti degli Amministratori e dei membri del Collegio sindacale, che mancano nei loro doveri, sia ampiamente sviluppata potrebbe venir modificata con il recepimento della nuova Direttiva.

Infatti, l'art. 51 prevede che il regime sanzionatorio, in merito all'applicazione della Direttiva, debba prevedere sanzioni applicabili alle violazioni le quali devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il Legislatore europeo, con l'articolo sopra citato, lascia notevole libertà di scelta agli Stati membri sulla linea da adottare per quanto riguarda le sanzioni derivanti da comportamenti omissivi sottolineando però che queste dovrebbero essere proporzionate.

È necessario evidenziare che la disciplina civilistica presenta una sorta di sanzione standard indipendentemente dalla grandezza dell'impresa in cui si compie l'atto omissivo. Probabilmente, il Legislatore europeo, anche in merito alle sanzioni, vuole indirizzare gli Stati membri a creare una sorta di gerarchia o comunque delle sanzioni ad hoc a seconda della dimensione dell'impresa in questione.

Riesaminando i paragrafi precedenti effettivamente si può notare come gli obblighi informativi per le microimprese siano molto minori rispetto a quelle delle grandi imprese le quali possono essere più facilmente indotte ad un comportamento omissivo poiché possono ricoprire un ruolo predominante all'interno del mercato.

In realtà se venisse adottata nel Codice Civile questa interpretazione, si genererebbero con molta probabilità azioni di sottocapitalizzazione, traslare originando quindi un risultato opposto a quello che si vorrebbe raggiungere rischiando quindi di ridurre le informazioni ottenibili per le micro, piccole e medie imprese.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'analisi effettuata in tutti e tre i capitoli le riflessioni possono essere molteplici.

Si deve sottolineare, innanzitutto, come a livello teorico la Direttiva 2013/34/UE dovrebbe permettere alle differenti normative di redazione dei bilanci di adeguarsi con quelle che sono le esigenze dei nuovi mercati.

Come è stato spiegato soprattutto nel primo capitolo, i cambiamenti avvenuti nella storia della disciplina contabile sono tutti determinati dall'evoluzione dei mercati, i quali con i loro mutamenti dettano fundamentalmente le regole.

Il Legislatore europeo, in questa circostanza, ha cercato di concentrare le sue attenzioni su quelle che può definirsi la colonna portante dell'economia europea: le micro, piccole e medie imprese.

Infatti, gli obiettivi della Direttiva n. 34 sono finalizzati a migliorare la portata informativa e la comparabilità dei bilanci in un'ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di piccole dimensioni.

A tal riguardo però è possibile esprimere dei dubbi in merito alla vera capacità innovativa della nuova Direttiva.

Prendendo in considerazione la disciplina italiana, molte delle innovazioni introdotte dal Legislatore europeo o non possono essere considerate tali, perché in realtà già presenti nella disciplina nazionale, oppure non saranno atualizzabili, come il caso del «*principio di rilevanza*» esplicito nell'art. 6, paragrafo j) della nuova Direttiva.

Infatti, se da una prima esame potrebbe sembrare che il recepimento del succitato articolo possa sconvolgere la normativa nazionale, in realtà con un'analisi approfondita non è così, ma non sarà così neppure per tutti quegli Stati europei in cui i principi di prudenza e competenza coprono un ruolo determinante al fine della redazione del bilancio.

Un altro aspetto che può suscitare dei dubbi in merito alla Direttiva 2013/34/UE riguarda la volontà di ridurre sia i costi amministrativi che le informazioni necessarie per un bilancio d'esercizio.

Invero, gli articoli 31 e 36 regolamentano un notevole numero di semplificazioni ed esenzioni in merito alle informazioni da fornire ai rispettivi stakeholder da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Il problema è che tutte queste agevolazioni rischiano di ridurre troppo le informazioni che si devono divulgare all'interno di un bilancio d'esercizio e ciò mina inevitabilmente le possibilità da parte di tutti i portatori di interesse di valutare tutti i rischi connessi all'impresa.

Un altro punto critico è legato al tentativo di conformarsi ai principi contabili internazionali.

Questa volontà la si può riscontrare sia in merito alla disciplina relativa alla redazione dei bilanci d'esercizio, sia all'inserimento del «metodo di rideterminazione del valore» in alternativa al costo storico.

Nel primo caso il Legislatore europeo ha voluto contrapporre ai rigidi schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico, la possibilità di rappresentare una struttura flessibile del documento patrimoniale e di sostituire il Conto economico con un semplice rendiconto delle prestazioni.

Per quanto riguarda il metodo di valutazione, la sua adozione determinerebbe l'avvicinamento del bilancio comunitario alla logica del *fair value*, obbligando inevitabilmente l'azienda a continue valutazioni al fine di dare una rappresentazione costantemente aggiornata.

Questo avvicinamento ai principi internazionali potrebbero generare effetti opposti rispetto a quelli probabilmente sperati dal Legislatore europeo: disomogeneità dei documenti contabili e aumento degli oneri amministrativi.

Ebbene, a parere di chi scrive, la Direttiva n. 34, per quanto gli obiettivi posti possano essere innovativi, rispetto alla precedente disciplina, e necessari, a causa delle precarie condizioni dei mercati nazionali ed internazionali, presenta numerose contraddizioni al suo interno.

Spetterà quindi ai Legislatori nazionali, durante il recepimento, di modulare attentamente le normative della Direttiva al fine di determinare uno sviluppo nella disciplina contabile europea.

BIBLIOGRAFIA

- Angiola Nunzio, *L'informativa settoriale secondo i principi contabili internazionali*, Franco Angeli, Milano, 2007;
- Belkaoui Ahmed Raihi, *Accounting theory*, III edizione, The Dryden Press, London;
- Baldarelli Maria Gabriella, *Alcune note storiche sul principio di continuità*, consultabile nel sito www.ea2000.it;
- Bandettini Antonio *Il Bilancio di esercizio*, Cedam, Padova, 2004;
- Capodaglio Gianfranco, *La possibile influenza della direttiva 2013/34/UE sul processo di revisione dei principi contabili nazionali*, in *Professione economica e sistemi sociali*, 2014
- Caramiello C., Di Lazzaro F., Fiori G., *Indici di bilancio. Strumenti per l'analisi della gestione aziendale*, Giuffrè, Milano, 2003
- Combarros J. L., *Accounting and finance audit armonization in the European union*, in *European Accounting Review*, 9,4,2001 p. 643-654;
- Commissione europea, *Pensare anzitutto in piccolo, uno Small Business Act per l'Europa*, Bruxelles, 2008;
- Commissione europea, *Riesame dello Small Business Act per l'Europa*, Bruxelles, 2011;
- Commissione europea, *Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. Insieme per una nuova crescita*, Bruxelles 2011;
- Costa Antonio, *L'economia globale, l'azienda e i principi contabili internazionali*, Cacucci Editore, Bari, 2004;
- D'Agostinis Bianca, *“Riflessioni sulle novità contenute nella Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio di esercizio*, Cacucci Editore, Bari, 2014;
- Difino Mario, *L'introduzione dei principi contabili internazionali e il coordinamento con le norme fiscali*, in *Scuola di alta formazione I QUADERNI*, n. 9/2007;
- Giornetti Andrea, *I principi IAS/IFRS in Italia l'interpretazione degli standards più significativi*, Giuffrè Editore, Milano, 2005;
- Giunta Francesco, Pisani Michele, *Il bilancio*, Apogeo, Milano 2008;
- Lacchini Marco, *I principi generali secondo il paradigma IAS/IFRS*, Cedam, Padova,2007;
- Lacchini Marco, *La rappresentazione veritiera e corretta nel sistema contabile italiano*, in *Telos* 2006;
- Lee Tom, *The will o' the wisp of true and fair*, in *Accountant* 1982;

- Lionzo Andrea, *Il Sistema dei valori in bilancio nella prospettiva dei principi contabili internazionali*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, pp. 641-654, 2007
- Mezzabotta Claudia, *Nuovi principi contabili per il bilancio di esercizio e consolidato*, in Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1/2014;
- Muller Patrice, Gagliardi Dimitri, Caliendo Cecilia, Kiltou Demetrius, *Annual report on European SMEs 2013/2014 – A Partial and Fragile Recovery*, 2014
- Pizzo Michele, *Il fair value nel bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2000;
- Prof. Stefano Coronella, *Storia della ragioneria italiana. Epoche, uomini e idee*, Franco Angeli, Milano, 2014;
- Prof. Stefano Coronella, *La "storia" della storia della ragioneria in Italia. Le ricerche del XIX secolo*, in Contabilità e Cultura Aziendale, n.2/2009;
- Prof. Stefano Coronella, *Lo sviluppo della contabilità di Stato nel XIX secolo: il contributo dei 'precursori' dell'economia aziendale*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8/2007;
- Roscini Vitali Franco, *Nuovi bilanci dal 2016*, in Contabilità e Bilancio, n. 10/2013;
- Sabino Fortunato, *Dal costo storico al «fair value» al di là della rivoluzione contabile*, in Rivista della Società, 2007
- Santesso Erasmo, Sostero Ugo, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Gruppo24ore, Milano, 2011;
- Sesana Tiziano, *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati*, S.A.F. Luigi Martino, 2014;
- Simonato Valerio, *La gestione dell'impresa in partita doppia*, Etas, Milano 2004
- Sottoriva Claudio, *I principi contabili internazionali per le piccole e medie imprese*, Giurisprudenza commerciale, fascicolo 2;
- Sottoriva Claudio, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato*, Giuffré editore, Milano, 2014;
- Tafuro Alessandra, *Il bilancio IAS/IFRS fra inglesismi e nuovi approcci valutativi e contabili*, Cacucci Editore, Bari, 2009;
- Terzani Sergio, *Il sistema dei bilanci*, Franco Angeli, 2008.

Standard contabili:

OIC, Documento n. 2 - *Patrimoni destinati*

OIC, Documento n. 3 - *Strumenti finanziari*

OIC, Documento n. 9 - *Svalutazione per perdite durevoli di valore delle attività materiali e immateriali.*

OIC, Documento n. 10 - *Rendiconto finanziario.*

OIC, Documento n. 11 - *Finalità e postulati*

OIC, Documento n. 12 - *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio.*
OIC, Documento n. 13 – *Rimanenze.*
OIC, Documento n. 14 - *Disponibilità liquide.*
OIC, Documento n. 15 - *I crediti.*
OIC, Documento n. 16 - *Immobilizzazioni materiali.*
OIC, Documento n. 18 - *Ratei e risconti.*
OIC, Documento n. 19 – *Fondo rischi, TFR, debiti.*
OIC, Documento n. 20 - *Titoli di debito.*
OIC, Documento n. 21 - *Partecipazioni e azioni proprie.*
OIC, Documento n. 22 - *Conti d'ordine.*
OIC, Documento n. 23 - *Lavori in corso su ordinazione.*
OIC, Documento n. 24 – *Immobilizzazioni immateriali*
OIC, Documento n. 25 - *Imposte sul reddito.*
OIC, Documento n. 26 - *Operazioni, attività e passività in valuta estera.*
OIC, Documento n. 28 - *Patrimonio netto.*
OIC, Documento n. 29 - *Cambiamenti di principi, di stime contabili, correzione di errori.*
OIC, Documento n. 31 - *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto.*

IASB, *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements;*

IASB, IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

IASB, IFRS 2 Share-based Payment

IASB, IFRS 3 Business Combinations

IASB, IFRS 4 Insurance Contracts

IASB, IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

IASB, IFRS 6 Exploration for and evaluation of Mineral Resources

IASB, IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

IASB, IFRS 8 Operating Segments

IASB, IAS 1 *Presentation of Financial Statements*

IASB, IAS 2 *Inventories*

IASB, IAS 7 *Statement of Cash Flows*

IASB, IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*

IASB, IAS 10 *Events After the Balance Sheet Date*

IASB, IAS 11 *Construction Contracts*

IASB, IAS 12 *Income Taxes*

IASB, IAS 16 *Property, Plant and Equipment*

IASB, IAS 17 *Leases*

IASB, IAS 18 *Revenue*

IASB, IAS 19 *Employee Benefits*

IASB, IAS 20 *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*

IASB, IAS 21 *The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates*

IASB, IAS 23 *Borrowing Costs*

IASB, IAS 24 *Related Party Disclosures*

IASB, IAS 26 *Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans*

IASB, IAS 27 *Consolidated and Separate Financial Statements*

IASB, IAS 28 *Investments in Associates*

IASB, IAS 29 *Financial Reporting in Hyperinflationary Economies*

IASB, IAS 31 *Interests in Joint Ventures*

IASB, IAS 32 *Financial Instruments: Presentation*

IASB, IAS 33 *Earnings per Share*

IASB, IAS 34 *Interim Financial Reporting*

IASB, IAS 36 *Impairment of Assets*

IASB, IAS 37 *Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets*

IASB, IAS 38 *Intangible Assets*

IASB, IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*

IASB, IAS 40 *Investment Property*

IASB, IAS 41 *Agriculture*